
Università degli studi di Venezia "Ca' Foscari"
Dipartimento di studi storici - Corso di laurea specialistica in archivistica e biblioteconomia

WP-LIS-2.2: Working Papers in Library and Information Science, n. 2.2
(collana digitale curata da Riccardo Ridi)



Legislazione bibliotecaria

Dispense del corso. Anno accademico 2007/2008

Docente: Fausto Rosa

Università Ca' Foscari, Venezia
Ultima stesura Luglio 2008 - Online da Luglio 2008
<<http://lettere2.unive.it/ridi/wplis02-2.pdf>>

UNIVERSITA' CA' FOSCARI di Venezia
Facoltà di Lettere e Filosofia
Laurea in Conservazione Beni Culturali

Anno Accademico 2007-2008, II semestre

**LEGISLAZIONE
BIBLIOTECARIA**

Docente: Fausto ROSA

3a edizione, maggio 2008

Parte I: Il quadro istituzionale e normativo delle biblioteche e dei beni librari

- . 1. Ricognizione del sistema bibliotecario italiano: tipologie di biblioteche, consistenza, organizzazione, problemi, ritardi, nuovi contesti, prospettive.
- . 2. Uno sguardo ai documenti-guida sulle biblioteche, prodotti sia dalle istituzioni pubbliche sia dalle associazioni bibliotecarie.
- . 3. L'attuale assetto costituzionale che fissa le competenze e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali (Comuni e Province) in materia di cultura, beni culturali e biblioteche.
- . 4. Organizzazione e interventi del Ministero per i Beni e le Attività culturali nell'ambito delle biblioteche, dei beni librari e della lettura. Regolamento delle Biblioteche statali, DPR 417/95.
- . 5. La legislazione statale in materia di "beni librari", così come fissata nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (Decreto legislativo n. 42/2004).
- . 6. La legislazione bibliotecaria regionale in materia di biblioteche: dalla legislazione di "prima generazione" del 1973, a quella vigente dopo il Codice dei Beni culturali (2004).
- . 7. La legislazione bibliotecaria correlata: analisi delle leggi che, direttamente o indirettamente, riguardano le biblioteche e la loro organizzazione.

Parte II: La biblioteca di ente locale è un servizio pubblico locale: la sua gestione amministrativa

- . 1. Dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*": i principi delle leggi di riforma delle Autonomie, con particolare riferimento ai servizi verso i cittadini.
- . 2. I servizi pubblici locali "senza rilevanza economica" nell'attuale assetto normativo: definizione, forme e modalità di gestione.
- . 3. La biblioteca è un servizio pubblico locale: - la gestione amministrativa; - il regolamento e la carta dei servizi; - il controllo di gestione e la misurazione dei servizi.
- . 4. La cooperazione bibliotecaria: modalità, strumenti e contenuti della "gestione associata" dei servizi.

Parte III: La professione bibliotecaria: riconoscimento, formazione, deontologia.

- . 1. Le ragioni di una professione per le biblioteche
- . 2. Il riconoscimento della professione in Italia
- . 3. La deontologia della professione bibliotecaria
- . 4. L'associazione Italiana Biblioteche (AIB)

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO DELLE BIBLIOTECHE E DEI BENI LIBRARI

1. Ricognizione del sistema bibliotecario italiano: tipologie di biblioteche, consistenza, organizzazione, problemi, evoluzione, cambiamenti, prospettive.

Il primo punto ha lo scopo di introdurre informazioni di tipo generale sulle biblioteche italiane, della loro consistenza e della loro struttura organizzativa territoriale e nazionale, nel tentativo di produrre una fotografia a tutto campo che dia sufficiente conoscenza dello stato dell'arte di questo comparto che, pur in presenza di storiche contraddizioni e debolezze, dà segni di crescita, evoluzione e sviluppo. Solo dopo questo tipo di ricognizione sarà possibile proporre qualche approfondimento in merito all'attuale assetto istituzionale e normativo, per capire quale sia la collocazione delle biblioteche e dei loro servizi in questi contesti e cogliere, se possibile, le linee politiche di un progetto culturale affidato alle biblioteche dai diversi interlocutori chiamati a questo compito, sulla base delle ridisegnate competenze e funzioni costituzionali che Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato devono assolvere.

1.1. “Primo: non leggere?”, ovvero la storia delle biblioteche in Italia.

Che cos'è la Biblioteca? Quali sono i suoi servizi? Chi ne usufruisce? Potrebbero apparire domande facili quelle appena poste, ma in Italia non è così, perché nel nostro paese il concetto di biblioteca è ancora tenacemente fermo all'esperienza personale che ciascuno ha fatto nel momento in cui, per motivi quasi essenzialmente di tipo scolastico, ha messo piede in qualcuna di queste istituzioni: - percepite ancora come un luogo per studiosi; - ritenute un servizio per pochi; - usufruite come strutture obsolete e poco portate all'innovazione; - orientate alla conservazione del patrimonio e alla gestione dei documenti; - con una struttura organizzativa e funzionale impostata quasi solamente sull'efficienza di procedure interne.

Perché questo retaggio? Perché fa così fatica in Italia la diffusione dell'idea di “biblioteca” intesa innanzitutto come “servizio”, facilmente accessibile a tutti e la cui “mission” sia quella di dare attuazione al diritto di accesso alla documentazione, all'informazione, alla lettura? Di un servizio che si realizza in strutture organizzative capillarmente diffuse sul territorio nazionale, funzionalmente coordinate e cooperanti tra loro al fine di rendere prontamente disponibili le risorse bibliografiche e documentarie in loro possesso?

Pur essendo trascorsi oltre trent'anni dalla sua pubblicazione, è ancora attuale un libro curato da Giulia Barone e Armando Petrucci nel 1976, dal titolo “*Primo: non leggere. Biblioteche e pubblica lettura dal 1861 ai nostri giorni*”, di Mazzotta Editore. E' un lucido pamphlet che racconta, certamente con passione professionale, la situazione di una nazione, l'Italia, che nel corso della sua ormai lunga storia, ha dedicato poco o nulla del proprio impegno e della propria attenzione alle questioni delle biblioteche e, quindi, al diritto di accesso per tutti alle opportunità della lettura e della fruizione di libri e documenti bibliografici in genere.

Comportamento ancor più contraddittorio per un paese che vanta il possesso di un patrimonio bibliografico tra i più vasti e significativi. E il titolo “*Primo: non leggere*” può persino essere quasi considerato un beffardo “*articolo unico*” di un'ipotetica legge bibliotecaria generale, seppur mai approvata, ma sostanziata in quei risultati che le statistiche ci consegnano, sia per quanto riguarda l'organizzazione bibliotecaria, sia per il basso tasso di lettura e di consumo librario degli italiani. Ancora valida pertanto, pur in presenza oggi di significativi risultati, anche

se geograficamente circoscritti, l'affermazione degli autori circa la storia delle biblioteche in Italia: *“Questo libro vuole essere la storia degli errori, della lentezza, dell'impostazione arcaica e conservatrice che al problema bibliotecario è stata data dalla classe dirigente italiana nel secolo e più che va dall'Unità ai nostri giorni”*.

Ma se il racconto della storia delle biblioteche fatto da Barone e Petrucci, oltre trent'anni fa, avrebbe potuto essere sbrigativamente giudicato di parte, ecco arrivare nel 2002 l'importante lavoro di Paolo Traniello, *“Storia delle biblioteche in Italia: dall'Unità ad oggi”*, Mulino Editore. L'Autore, con un convincente e approfondito studio documentativo, racconta una storia delle biblioteche italiane che, anche dal suo punto di vista, è stata e continua ad essere piena di ambiguità e incertezze, a testimonianza di una classe politica che non ha saputo utilizzare un'importante risorsa culturale utile all'elevamento civile e sociale del paese. Significativo è l'inizio del primo capitolo del lavoro di Traniello, che esordisce citando un documento parlamentare ufficiale, allegato alla relazione al bilancio preventivo della Pubblica Istruzione per l'esercizio 1869, redatta dal Messedaglia: *«Che importa che le nostre biblioteche, sommate insieme, rappresentino un tesoro di volumi superiore a quello di Francia e d'altri paesi? Procuriamo che non sia soltanto il tesoro legatoci da nostro passato»*. Commenta l'autore: *«Appaiono con chiarezza, in quel documento, pur con qualche tono un po' enfatico, i temi fondamentali che avevano fino ad allora dominato la discussione dei problemi bibliotecari dell'Italia unita e che sono, sostanzialmente, gli stessi che rimarranno sul tappeto, possiamo ben dire, fino ad oggi. L'insieme degli istituti e delle raccolte librerie è visto come una sorta di 'somma', capace di rappresentare un 'tesoro', o meglio, un legato, un'eredità del passato...»*.

Il libro di Traniello conferma che la storia delle biblioteche è un punto di osservazione di grande interesse per misurare la politica culturale di un paese. Si può ben dire quindi che l'Italia, che ha ereditato dai secoli passati un patrimonio librario unico al mondo, ha adottato politiche contraddittorie e spesso insufficienti nei confronti delle biblioteche, privilegiando un'idea di biblioteca intesa come luogo di raccolta e conservazione di un bene, il libro, anziché di struttura rivolta all'utilizzazione e valorizzazione di quel patrimonio conservato. Questa impostazione ha pertanto incentivato l'uso specialistico delle biblioteche, allontanando da esse ancor più quella familiare e abituale frequenza, riscontrabile invece in paesi europei più attenti e aperti alle potenzialità formative di queste strutture.

E' purtroppo storica l'assenza di un progetto politico dello Stato nel settore delle biblioteche, così in contrasto con gli altri paesi europei che hanno invece individuato nelle istituzioni bibliotecarie un sicuro elemento di crescita sociale e civile della collettività, puntando decisamente sull'investimento per la conoscenza e le intelligenze. In Italia, alla ricchezza delle risorse documentarie possedute non ha finora corrisposto una razionale ed efficiente organizzazione delle biblioteche, frammentate, isolate, con poca autonomia gestionale dei servizi e dove la professionalità degli operatori non è ritenuta requisito necessario che deve stare a fianco del potere politico, titolare certo delle funzioni di indirizzo, ma la cui traduzione operativa e gestionale deve poi essere di competenza e responsabilità dei bibliotecari.

L'Associazione Italiana Biblioteche <www.aib.it> si è sempre fortemente impegnata sulla questione della riorganizzazione complessiva del servizio bibliotecario italiano. Il suo ruolo è stato e continua ad essere fondamentale per la crescita professionale dei suoi soci e per la difesa dei diritti di accesso e di radicamento nel tessuto sociale del paese dei servizi bibliotecari. Numerose e continue sono state le sue proposte di una “legge quadro” nazionale del settore, ma l'attenzione al riguardo della classe politica italiana è stata molto scarsa, a conferma della poca sensibilità che il mondo politico ha sempre avuto per il comparto delle biblioteche, questo a conferma della mancanza di quella “cultura di biblioteca” senza la quale è difficile pensare che il legislatore e l'uomo politico si impegnino concretamente su questo fronte.

Sarà finalmente a partire dagli anni settanta del secolo scorso che anche in Italia, in forza delle nuove competenze regionali, le biblioteche pubbliche inizieranno ad occupare posizioni più dignitose e significative.

• 1.2. Tipologie di biblioteche

E' nota a tutti la variegata e complessa conformazione tipologica delle biblioteche italiane, frutto

di una stratificazione che ha trovato origine e sviluppo nella frammentazione politica e geografica dell'Italia preunitaria.

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali, tramite l'Anagrafe delle biblioteche italiane (<http://anagrafe.iccu.sbn.it/>) ha finora recensito circa 16.000 istituti bibliotecari, la cui varietà tipologica, con riferimento all'ente istituzionale di appartenenza, è all'incirca così ripartita:

∞ **Biblioteche "pubbliche statali":**

sono 46 (<http://www.bibliotechepubbliche.it/moduli/biblpubbl/biblpubbl.jsp?l=it>), afferenti alla Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore. Sono regolamentate dal D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417:

- 2 Biblioteche nazionali centrali: Roma (Vittorio Emanuele II), Firenze.
- 8 Biblioteche nazionali: Milano (Braidense e Mediateca di Santa Teresa); Venezia (Marciana); Torino (Universitaria); Napoli; Macerata; Bari; Potenza; Cosenza.
- 9 Biblioteche universitarie: Genova, Pavia, Modena (Estense), Padova, Pisa, Roma (Alessandrina), Napoli, Cagliari, Sassari (quella di Bologna é passata all'Università nel 2000)
- 11 Biblioteche annesse a monumenti nazionali (abbazie): in Veneto, Abbazia di S.Giustina (Padova) e di Praglia (Teolo, Pd).
- 16 altre Biblioteche "aventi particolari compiti e funzioni": Cremona: Statale; Firenze: Marucelliana, Riccardiana e Medicea Laurenziana; Gorizia: Isontina; Lucca: Statale; Parma: Palatina; Roma: Angelica, Baldini, Casanatense, Vallicelliana, Biblioteca Medica statale, Biblioteca di archeologia e storia dell'arte, Biblioteca di storia moderna e contemporanea; Torino: Reale; Trieste: Statale.

∞ **Biblioteche delle università ("academic libraries"):**

- 74 Atenei (60 statali e 14 privati), quasi tutti dotati di strutture di coordinamento bibliotecario, gestiscono oltre 2200 biblioteche.

∞ **Biblioteche pubbliche degli enti locali:** gestite da comuni e province, sono oggi circa 5.000.

∞ **Biblioteche scolastiche**

∞ **Biblioteche di enti culturali e di ricerca: Archivi di Stato, Consiglio Nazionale delle Ricerche**

∞ **ENEA, Accademie e Fondazioni pubbliche; Accademie e Fondazioni private**

∞ **Biblioteche di altri enti pubblici**

∞ **Biblioteche di ospedali e ASL**

∞ **Biblioteche carcerarie**

∞ **Biblioteche di organi costituzionali (Camera, Senato, Ministeri, ecc.)**

∞ **Biblioteche di enti parastatali (RAI, Ferrovie, ecc.)**

∞ **Biblioteche ecclesiastiche**

∞ **Biblioteche private.**

1.3. Dati sulle biblioteche: anagrafici e quantitativi

Le biblioteche italiane, nel loro insieme, non hanno mai potuto contare su dati statistici specifici e rigorosi, né tanto meno di tipo storico, tali da fornire un sufficiente quadro informativo sulla consistenza, l'organizzazione e le attività di queste istituzioni.

La principale fonte di informazione sulle biblioteche pubbliche presenti sul territorio nazionale è rappresentata dall'ICCU (Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche) del **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**, che cura l'Anagrafe delle biblioteche italiane <<http://anagrafe.iccu.sbn.it>>. Fornisce infatti informazioni relative ad oltre 16.000 biblioteche. Le unità registrate nell'Anagrafe dell'ICCU non rappresentano l'intero universo, ma comprendono quasi tutte le principali istituzioni pubbliche.

Esiste inoltre, sempre a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, una sistematica indagine sulle quarantasei Biblioteche statali indicate, che a partire dal 1999, raccoglie ed elabora di queste biblioteche, <http://www.sistan.beniculturali.it/Biblioteche_pubbliche_statali.htm>, oltre a informazioni di carattere anagrafico, la consistenza del materiale bibliografico, le consultazioni, i prestiti, il personale e le spese di gestione.

Non da molti anni l'ISTAT ha incominciato a raccogliere ed elaborare dati riferiti alla Cultura in genere <<http://culturaincifre.istat.it/>>: qui si trovano anche quelli riferiti alle Biblioteche e riguardano le principali istituzioni pubbliche di carattere nazionale e locale registrate nell'Anagrafe dell'ICCU del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. In particolare, vengono fornite informazioni dettagliate in ordine alla tipologia funzionale, al periodo di fondazione, alla modalità di accesso, ai tipi di servizio offerti e alla consistenza del patrimonio conservato. Vengono inoltre presentati dati dettagliati sulle biblioteche statali dipendenti dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, con particolare attenzione alla tipologia e alla consistenza del materiale bibliografico, al personale in dotazione, alle attività di consultazione, di prestito e di ricerca, e alle spese di gestione.

L'ISTAT fornisce, più in generale, <http://www.istat.it/societa/cultura/>, le principali informazioni su produzione, distribuzione e partecipazione culturale in Italia, al fine di descrivere i fenomeni e le tendenze che caratterizzano il settore e fornire un contributo conoscitivo all'analisi delle istituzioni e delle attività culturali in Italia. Le ultime "Statistiche culturali" messe a disposizione dall'ISTAT si riferiscono all'anno 2005 e riguardano: i musei, le gallerie, i monumenti, gli scavi archeologici e gli archivi di Stato, le biblioteche pubbliche, la produzione libraria, lo spettacolo dal vivo, il cinema, i mezzi di comunicazione audiovisivi e lo sport.

Un importante ruolo sulla raccolta dei dati delle biblioteche è stato assunto da alcune importanti **Regioni**, seppur in modo non uniforme e senza alcun coordinamento tra loro. Vedasi in particolare la Regione Lombardia che, avvalendosi anche delle Province e dei Sistemi bibliotecari (come prevede la legge regionale n. 81 del 1985) coordina e attua la rilevazione dei dati attinenti all'organizzazione bibliotecaria regionale. In questo quadro normativo è stato attivato un sistema permanente di monitoraggio dei servizi erogati dalle biblioteche pubbliche e dagli istituti associati a un Sistema bibliotecario locale. Le finalità possono essere così riassunte:

- . - Offrire alle biblioteche lombarde uno strumento di raccolta dei dati di facile accesso per la compilazione via web e per la consultazione;
- . - Promuovere la cultura della valutazione dei servizi offerti ai cittadini nonché dell'autovalutazione;
- . - Elaborare e proporre un set significativo di indicatori quale strumento di analisi e di supporto al processo decisionale e alla programmazione regionale, provinciale e sistemica.

Infine anche l'**Associazione Italiana Biblioteche**, in collaborazione con l'ISTAT, ha realizzato nel 2001 un'indagine volta ad acquisire informazioni sull'organizzazione, sulle dotazioni strumentali e soprattutto sull'uso delle fonti di documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche di ente locale, censendone oltre 6.000. Questi dati che, dal 2001, non hanno poi avuto alcun aggiornamento, sono consultabili sul sito Aib: <<http://www.aib.it/aib/cen/q0106a/q0106a.htm>>.

Nel tentativo di avere un ragguaglio statistico di un certo peso e di una certa credibilità, in attesa che anche in Italia lo Stato, tramite l'ISTAT e l'ICCU, decida di occuparsi stabilmente e seriamente di queste rilevazioni, può essere utile anche il "Rapporto 2002" dell'Aib sulle biblioteche italiane, a cura di Elena Boretti e presentato all'IFLA. Tali dati possono essere così riassunti: le biblioteche in Italia sono circa 15.000, di cui circa il 47% sono biblioteche di ente locale e la maggioranza di queste nate dopo il 1972. Il patrimonio bibliografico nazionale complessivo è superiore ai 200.000.000 di documenti, comprendendo il patrimonio storico. Le biblioteche pubbliche di ente locale pare siano circa 6.000 (ci sono 8.000 Comuni in Italia), con circa 100.000.000 di volumi, 4.000.000 di acquisizioni annue, 7.000.000 di utenti iscritti, 45.000.000 di prestiti, forse 12.000 persone in servizio. Scrive Elena Boretti nel suo rapporto: *«E' probabile che questi dati siano vicini alla realtà, e quindi si può pensare che circa il 13% della popolazione italiana è utente delle biblioteche pubbliche. Tuttavia la verità è che esiste una forte differenza dal nord al sud del paese. Nel sud vi sono effettivamente meno biblioteche in rapporto ai residenti, e mentre il nord raggiunge i risultati migliori, stimati attorno al 17% di iscritti sulla popolazione, la realtà di questo servizio diventa più povera via che si scende verso il meridione, con ampie aree al di sotto del 10%. La Lombardia, certamente una delle Regioni più avanzate, nel 1999 contava 1.254 biblioteche, 2,08 volumi per abitante, 0,98 prestiti per abitante, 119 acquisizioni ogni 1.000 abitanti. La Toscana, nel centro-nord del paese, con 810 biblioteche nel 2000 effettua 0,36 prestiti per abitante e 43,15 acquisizioni ogni 1.000 abitanti. Questi sono i livelli di prestazione migliore raggiunti dalle biblioteche*

italiane: - superficie: da 0,5 a 0,7 mq ogni 10 abitanti apertura: da 40 a 60 ore di apertura settimanale dotazione di personale: da 0,7 a 1,2 unità ogni 2.000 abitanti spesa: da 25.000 a 35.000 lire pro capite; - dotazione documentaria: da 2 a 3 volumi pro capite dotazione di periodici: da 10 a 15 titoli correnti ogni 1.000 abitanti incremento della dotazione documentaria: da 200 a 250 acquisti annui ogni 1.000 abitanti impatto: dal 25 al 40% di iscritti sulla popolazione residente prestito: da 1,5 a 2,5 prestiti pro capite indice di circolazione (calcolato sul posseduto degli ultimi 10 anni): da 0,7 a 1,5 prestiti l'anno per volume posseduto».

1.4. Problemi, ritardi, nuovi contesti e prospettive delle biblioteche italiane

Di tutte queste biblioteche, seppur con le dovute differenziazioni, bisogna innanzitutto rilevare la grande frammentazione e disparità, sia organizzativa che amministrativa, come pure tipologica e di appartenenza, impedendo di fatto la realizzazione di quel necessario coordinamento che, se ben gestito, consentirebbe l'avvio di un vero servizio bibliotecario nazionale, rompendo steccati e barriere spesso create dalla molteplicità degli enti istituzionalmente proprietari.

Ma anche la breve storia delle **biblioteche pubbliche comunali** conferma, sostanzialmente, il poco lavoro prodotto in Italia nel settore bibliotecario. Infatti ancora agli inizi degli anni settanta questo tipo di biblioteca era quasi del tutto assente dal panorama dell'organizzazione bibliotecaria nazionale. Le biblioteche appartenenti all'ente locale erano poche, quasi unicamente di appartenenza alle città capoluogo e con una forte caratterizzazione di biblioteche di conservazione, con compiti prevalenti di raccolta di materiali di storia e cultura locali. Non potevano certo essere considerate le classiche "public library" di stampo anglosassone, con compiti di informazione generale e di base.

E' a partire all'incirca dal 1970 che i comuni italiani avviano, in modo diffuso, quel processo di crescita che vedrà, nel volgere di poco più di un decennio, diffondersi capillarmente sul territorio nazionale le "biblioteche pubbliche", anche chiamate "biblioteche di pubblica lettura".

Tre sono sostanzialmente le ragioni o le cause che hanno mosso le istituzioni locali a promuovere la nascita e lo sviluppo delle biblioteche per tutti:

a- Una ragione di tipo "istituzionale", derivante dal fatto che con l'inizio degli anni settanta del secolo scorso viene data attuazione al principio dell'autonomia regionale e nascono le Regioni a statuto ordinario. Ad esse lo Stato, attraverso deleghe legislative, affida la gestione normativa, di programmazione e coordinamento in quei settori già indicati dalla Costituzione all' art. 117. In particolare con il DPR 14 gennaio 1972, n. 3 "*Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e di biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici*", lo Stato italiano indica gli specifici settori oggetto di delega. Il trasferimento delle competenze fu poi portato a termine, certo non con la celerità auspicata, con la legge 22 luglio 1975, n. 382 e quindi col relativo Decreto di attuazione del 24 luglio 1977, n. 616;

b- Una ragione "scolastica", derivante sia dall'obbligatorietà (1962) della frequentazione delle scuole medie di primo grado, provocando con questo un forte aumento della "popolazione scolastica", e sia dai nuovi criteri di didattica e di apprendimento impostati anche sul diretto coinvolgimento degli alunni attraverso un'attività di "ricerche per argomenti"; ovvia la conseguenza di individuare nelle biblioteche comunali il partner privilegiato per la scuola nel dare risposta alle emergenti esigenze di ricerca e di studio;

c- Infine una ragione "sociale": i movimenti giovanili della fine anni Sessanta e inizi Settanta del 1900, avevano scosso profondamente l'assetto, rigido e compatto, della società italiana, liberando in tal modo nuove esigenze e nuove attese. Nel settore culturale concetti quali "partecipazione", "decentramento", "territorialità", "intervento" hanno poi trovato nelle neonate biblioteche, soprattutto dei piccoli e medi comuni, terreno di applicazione e verifica.

Fare la storia in Italia delle biblioteche comunali significa, in fin dei conti, fermarsi alla cronaca, tanto breve è la loro esistenza ed evoluzione. Nei paesi europei di maggior sviluppo economico-sociale e negli Stati Uniti, questo tipo di biblioteca, nota a tutti come "Public Library", aveva ormai radicato da oltre un secolo la propria presenza ed azione. In Italia invece gli esordi e gli sviluppi di questa istituzione sono stati lenti e casuali, anche se, grazie alla

sensibilità di persone "illuminate", questo tipo di servizio di disponibilità libraria per tutti trova la sua prima realizzazione nell'anno 1861, per opera di Antonio Bruni, che diede vita nella città di Prato alla prima "biblioteca popolare".

Con il rovesciamento delle competenze da centrali a locali e la nascita delle regioni a statuto ordinario, a partire dal 1970 maturò l'avvio di un processo di creazione e organizzazione del servizio bibliotecario per tutti. I comuni, indirizzati, sostenuti e coordinati da una legislazione regionale in materia (di cui più avanti si parlerà compiutamente), si impegnarono all'istituzione e all'apertura al pubblico di questo servizio di base, pur nel sopravvivere di denominazioni superate e nel carico agli enti locali di tutto il bagaglio di esperienze di un periodo lungo e travagliato.

E' possibile oggi delineare, in forma compiuta e ben caratterizzata, la fisionomia e il modello della biblioteca pubblica di ente locale in Italia? Dal sintetico quadro fin qui delineato relativo alle biblioteche italiane, emerge purtroppo un elemento di fondo: la noncuranza e l'approssimazione con cui lo Stato italiano ha seguito e trattato, nel corso dei decenni, questo settore. Non è mai esistita una preoccupazione di disegnare e sviluppare un complessivo "**sistema bibliotecario nazionale**" all'interno del quale veder delineati e precisati gli ambiti, le funzioni e le peculiarità delle diverse tipologie bibliotecarie presenti sul territorio nazionale. Gli interventi legislativi prodotti dallo Stato italiano in favore delle biblioteche sono quasi sempre frutto di emergenze, ma mai predisposti nell'ambito di una coerente linea di politica bibliotecaria, dettata dall'esigenza di salvaguardare, valorizzare, far fruire al pubblico l'ingente patrimonio bibliografico e documentario del paese. Ogni singola unità bibliotecaria, dalla più piccola alla più grande, non è ancora stata messa nelle condizioni di poter espletare le proprie attività e i propri servizi in collegamento e connessione con le altre unità.

La biblioteca in Italia è ancora oggetto di incerta definizione e, nell'immaginario culturale italiano, anche di studiosi e di intellettuali di fama, non ha superato la soglia dell'essere considerata fondamentalmente un punto di raccolta e conservazione di un "*bene culturale, nello specifico, di tipo librario*". E' comunque opportuno sottolineare come qualcosa stia cambiando, mettendo in evidenza almeno due elementi che connotano le linee evolutive di un servizio che in questi ultimi anni ha fatto notevoli progressi ed ha acquisito spazi di consenso sociale di un certo rilievo:

a) E' facile notare come anche in Italia stia avvenendo un significativo, seppur lento, spostamento dall'idea di "**biblioteca per lo studio**" all'idea di "**biblioteca per l'informazione**", modificando, almeno concettualmente, un'elaborazione professionale vicina ai modelli organizzativi dei paesi più avanzati nel settore dei servizi bibliotecari. La biblioteca è prima di tutto un "servizio informativo", luogo e strumento per l'assolvimento al diritto di accesso all'informazione e alla conoscenza. Il concetto di biblioteca, radicato nella tradizione culturale italiana come luogo e modo di conservazione di libri e documenti, sta subendo, seppur lentamente, una fase di riposizionamento.

b) Ma un'altra idea forte sta emergendo nell'approfondimento di riflessioni nel settore bibliotecario: l'accresciuta importanza e centralità che le "**biblioteche pubbliche**" hanno ormai acquisito nel nostro paese, definitivamente uscite da una posizione di marginalità e di sudditanza, in forza soprattutto del preciso e sempre più consolidato riferimento che i cittadini hanno trovato in esse per l'accesso ai servizi di informazione e documentazione di base.

E tutto questo sta imponendo dinamiche nuove nel processo di ridefinizione dei servizi bibliotecari, non più imperniati quasi unicamente sull'asse delle grandi biblioteche statali, di cui naturalmente nessuno vuole disconoscere l'alto valore culturale e documentario delle raccolte in esse conservate. E' quindi ribadito che le biblioteche in generale e soprattutto le biblioteche pubbliche devono essere pensate come punti di riferimento sul territorio per l'assolvimento di un diritto fondamentale: l'accesso, libero e per tutti, all'informazione e alla documentazione.

Per un aggiornamento del quadro evolutivo dell'organizzazione bibliotecaria in Italia, si segnala che sul sito dell'AIB <<http://www.aib.it/aib/editoria/rbib/rbib.htm>> sono disponibili, a partire dal 2001, i "Rapporti annuali sulle biblioteche Italiane", aventi scopo di presentare i tratti principali delle biblioteche, evidenziando di volta in volta le questioni, le tendenze e gli eventi che maggiormente si impongono all'attenzione di chi è interessato allo sviluppo del servizio bibliotecario nel nostro Paese.

1.5. Una proposta dell'AIB di legge-quadro sulle biblioteche.

Non solo agli addetti ai lavori, ma ormai in modo molto evidente e pressante anche agli utilizzatori delle biblioteche, è nota la mancanza di un efficiente sistema bibliotecario italiano.

Alla copiosità e al valore culturale di queste risorse bibliografiche, gestite con la primaria preoccupazione della loro "conservazione", si è da sempre contrapposta la mancanza di una competente e opportuna azione finalizzata alla loro "valorizzazione", con la predisposizione di strutture di servizio efficienti e modernamente attrezzate. Per troppo tempo ha stentato a nascere e ad affermarsi in Italia un tipo "europeo" di biblioteca pubblica, radicata e attenta al territorio di riferimento e organizzata come servizio verso i suoi utilizzatori.

E' in questo contesto che l'AIB ha presentato, in occasione del proprio Congresso nazionale, tenutosi a Genova nel 1998, una precisa ed articolata **proposta di legge-quadro** nel settore delle biblioteche. Con questa sua azione l'AIB ha voluto, un'altra volta, sottoporre all'attenzione dei rappresentanti politici una precisa indicazione operativa, confezionando un ricco ed esaustivo articolato di legge che può costituire un valido punto di partenza per consegnare al paese un progetto e un'indicazione di politica bibliotecaria seria e coerente.

Se è giusta l'obiezione che con le leggi non si fanno le biblioteche, oppure che in Italia si soffoca per troppe leggi, è però doveroso rilevare come, al contrario, nel settore delle biblioteche non si disponga sostanzialmente di strumenti normativi che consentano da una parte, il raccordo e il coordinamento tra i diversi interlocutori dei servizi bibliotecari, dall'altra la messa insieme di strutture organizzative per un'efficace ed effettiva disponibilità delle risorse bibliografiche presenti nelle biblioteche italiane. Il riequilibrio territoriale dei servizi bibliotecari (e non solo di quelli ovviamente) è specifico compito delle pubbliche amministrazioni, Stato, Regioni, Enti locali, in attuazione dei principi della sussidiarietà, del primato del cittadino utente e della vicinanza tra ente erogatore e fruitore del servizio.

Lo Schema di disegno di Legge dell'AIB è stato titolato "**Legge quadro sulle biblioteche e sui servizi di accesso alla conoscenza, al pensiero, alla cultura ed all'informazione**", e queste sono le linee-guida della proposta:

La biblioteca da bene culturale a risorsa informativa: "*Identificare le biblioteche come beni culturali snatura la loro vera funzione di servizi informativi*" (2a tesi del Congresso Aib di Viareggio, 1993). I servizi bibliotecari sono strumenti per dare concretezza e attuazione al diritto per tutti i cittadini di accesso all'informazione e alla documentazione.

La necessità della **territorializzazione** dei servizi bibliotecari: attuare decisi interventi di decentramento delle biblioteche, che vanno gestite localmente con riferimento al territorio servito e in attuazione del principio di sussidiarietà.

L'accresciuta funzione della **biblioteca pubblica** nel contesto dei servizi bibliotecari, e l'ormai riconosciuta specificità del ruolo culturale nella società dell'informazione nel nuovo ambiente economico e tecnologico.

La predisposizione e l'organizzazione dei **Servizi bibliografici nazionali**, finalizzati e funzionali alla "domanda territoriale". Un potenziamento dei servizi nazionali gioverebbe proprio alle biblioteche più piccole, più deboli e più periferiche: l'Italia necessita di una bibliografia nazionale completa e tempestiva, di cataloghi collettivi, di infrastrutture di rete, di servizi di fornitura delle registrazioni bibliografiche e di circolazione dei documenti, ecco quindi la previsione di un efficiente struttura organizzativa, basata sulla professionalità e l'autonomia gestionale della Biblioteca Nazionale Italiana.

La garanzia **dell'autonomia gestionale a tutte le biblioteche**, attraverso la predisposizione di forme amministrative (Azienda pubblica, Istituzione, Agenzia, Fondazione) atte a garantire l'efficiente gestione dei servizi.

Il principio del **coordinamento, della cooperazione e dell'interscambio**: non deve essere concepita alcuna struttura bibliotecaria isolata e slegata dal sistema bibliotecario nazionale, a qualsiasi istituzione essa faccia riferimento.

L'assolvimento dei diritti dei cittadini all'informazione e alla documentazione deve avvenire, in linea di principio (come dice il Manifesto UNESCO) in forma di **accesso libero e gratuito**, a qualsiasi biblioteca gestita in forma pubblica.

Far riferimento ad una chiara normativa sull'uso, libero e senza vincoli per le biblioteche, del materiale librario e documentario, che pur nel **rispetto del diritto d'autore**, deve efficacemente

rispondere alle richieste informative degli utenti.

Tracciare una linea di attraversamento comune tra tutte le biblioteche per la garanzia all'utenza della funzionalità dei servizi con la predisposizione di una base comune di "*Carta dei servizi*".

Predisposizione di *standard generali per requisiti minimi di funzionalità* dei servizi bibliotecari, pensati e predisposti per tipologia e specificità.

Nuova attenzione alle *figure professionali* delle biblioteche, proponendo in modo diretto che la legge quadro sulle biblioteche costituisca un fatto giuridico di riconoscimento istituzionale della figura professionale del bibliotecario. Le diverse "amministrazioni bibliotecarie", siano esse pubbliche che private, devono trovare nella legge-quadro un riferimento esplicito e diretto alla necessità che il personale responsabile, ai vari livelli, delle biblioteche, sia in possesso di requisiti professionalità da acquisire attraverso percorso formativi di laurea e di post-laurea, di diploma universitario e di scuola professionale post-diploma.

2. Uno sguardo ai documenti-guida sulle biblioteche, prodotti sia dalle istituzioni pubbliche sia dalle associazioni bibliotecarie

Prima di addentrarsi nella specifica materia riferita alla legislazione delle biblioteche, può essere utile conoscere un tipo di documentazione che, pur non avendo in sé alcun valore di “norma” o “legge”, rappresenta però un punto di riferimento necessario, al fine di capire più approfonditamente i principi e le funzioni che stanno alla base delle biblioteche e dei loro servizi.

I documenti sotto indicati sono suddivisi in due categorie:

- *quelli prodotti e approvati da importanti istituzioni pubbliche internazionali ed europee;*
- *quelli prodotti, normalmente in forma di Linee-guida, da associazioni bibliotecarie, sia internazionali (IFLA=International Federation Library Association), che nazionali (AIB=Associazione Italiana Biblioteche).*

Questa documentazione fa comprendere, ancora una volta, il “ritardo italiano” in materia di biblioteche: sarebbe già in sé sufficiente se la classe politica italiana, nel momento in cui decidesse di dare forza e impulso nazionale a questo settore, facesse proprie le indicazioni di principio e i contenuti metodologici espressi, facendo anche propria quella corretta “cultura di biblioteca” che invece gli altri paesi europei dimostrano di possedere.

Conclusione ovvia è il ritenere che i principi e le linee guida presenti in questi documenti, possono costituire un preciso punto di riferimento per un corretto intervento normativo in questo settore.

Il Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche, 1995

Questa è la terza edizione del Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche. Le precedenti edizioni del Manifesto sono quelle del 1949 e del 1972.

Il vigente Manifesto è stato pubblicato in «IFLA journal» 21 (1995), n. 1, p. 66-67 e pubblicato in Italia in «AIB Notizie» 7 (1995), n. 5, p. 1-2, con la traduzione di Maria Teresa Natale. Sul sito dell'IFLA è consultabile all'indirizzo: <<http://www.ifla.org/VII/s8/unesco/ital.htm>>

Ecco alcuni stralci del Manifesto, qui selezionati per il loro diretto riferimento alle questioni di legislazione e politica bibliotecaria:

> ***“La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione.***

I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fondamentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali.”

> ***Finanziamento, legislazione e reti.***

In linea di principio, l'uso della biblioteca pubblica deve essere gratuito. La biblioteca pubblica rientra nelle responsabilità delle autorità locali e nazionali. Deve essere retta da una legislazione specifica e finanziata dalle amministrazioni nazionali e locali. Deve costituire una componente essenziale di ogni strategia a lungo termine per la cultura, per la diffusione dell'informazione, dell'alfabetismo e dell'istruzione. Per assicurare cooperazione e coordinamento a livello nazionale, la legislazione e i programmi strategici devono anche definire e promuovere una rete bibliotecaria nazionale basata su standard di servizio accettati. La rete bibliotecaria pubblica deve essere progettata tenendo conto delle biblioteche nazionali, regionali, di ricerca e speciali, così come delle biblioteche scolastiche e universitarie.

> **Funzionamento e gestione.**

Deve essere formulata una politica chiara che definisca gli obiettivi, le priorità e i servizi tenendo conto dei bisogni della comunità locale. La biblioteca pubblica deve essere organizzata in maniera efficace e devono essere osservati standard professionali di funzionamento. Deve essere garantita la cooperazione con i partner relativi, ad esempio gruppi di utenti e altri professionisti a livello sia locale, regionale e nazionale, sia internazionale. I servizi devono essere fisicamente accessibili a tutti i membri della comunità. Ciò comporta una buona localizzazione degli edifici, attrezzature adatte per la lettura e lo studio, le tecnologie necessarie e orari di apertura sufficienti e comodi per gli utenti. Analogamente comporta servizi esterni per coloro che non sono in grado di frequentare la biblioteca. I servizi bibliotecari devono essere adattati ai diversi bisogni delle comunità rurali e di quelle urbane. Il bibliotecario è un intermediario attivo tra gli utenti e le risorse. La formazione e l'aggiornamento professionale del bibliotecario sono indispensabili per garantire servizi adeguati. Devono essere svolte attività all'esterno e programmi di istruzione degli utenti affinché questi possano trarre vantaggio da tutte le risorse.

> **Attuazione del Manifesto.**

Le autorità responsabili a livello nazionale e locale e l'intera comunità bibliotecaria in tutto il mondo sono perciò esortate a mettere in pratica i principi espressi in questo Manifesto."

Il Parlamento Europeo: Risoluzione sul ruolo delle biblioteche nella società moderna, 1998.

L'approvazione ufficiale da parte del Parlamento Europeo di questo Documento sulle Biblioteche avviene il 23 ottobre 1998 ed è pubblicato sul Bollettino UE 10-1998 Cultura (3/4).

Il testo completo della Risoluzione è consultabile, in italiano, al seguente indirizzo internet:

http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=981023&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=6&SDOCTA=3&Type_Doc=FIRST&LANGUE=IT

Di seguito si riporta la seconda parte del testo, con le raccomandazioni e gli inviti agli Stati membri di voler dare attuazione, per le proprie competenze, alla presente Risoluzione:

Il Parlamento Europeo:

- 1. ritiene che le biblioteche, in quanto uno dei maggiori sistemi organizzati per l'accesso all'informazione e alla cultura, debbano essere oggetto di un'attenzione adeguata nel quadro delle strategie dell'Unione europea relative alla società dell'informazione, ma anche nei piani e nei programmi comunitari concernenti la politica culturale, dei contenuti, della formazione e dell'informazione, nonché nelle decisioni finanziarie ad essi attinenti;*
- 2. raccomanda agli Stati membri di adottare adeguati provvedimenti tesi a consentire alle biblioteche di svolgere un ruolo attivo quando si tratti di garantire l'accesso all'informazione e di comunicare il sapere;*
- 3. raccomanda agli Stati membri di mettere in grado le biblioteche di acquisire, anche in edizioni ridotte o costose, opere atte a contribuire alla diversità culturale e linguistica che grazie alle biblioteche possono essere rese accessibili ad un grande pubblico;*
- 4. invita la Commissione ad accelerare i tempi per quanto riguarda il Libro verde sul ruolo delle biblioteche nella società dell'informazione, in fase di elaborazione, e ad adottare misure dettagliate sulla base delle proposte e dell'analisi in esso contenuta; ritiene che tale documento, purché redatto in modo approfondito, costituirà un valido punto di partenza per la discussione sulle modalità con cui le biblioteche possono far fronte, a più livelli, alle esigenze della società dell'informazione e dei suoi cittadini;*
- 5. invita la Commissione a tenere adeguatamente conto delle biblioteche e, tramite esse, della prospettiva dell'accesso all'informazione per i cittadini, nel contesto della soluzione delle questioni relative al diritto d'autore; la direttiva sul diritto d'autore dovrebbe salvaguardare l'equilibrio esistente fra le varie parti, nonché armonizzare i diritti degli utenti, mentre le deroghe dovrebbero essere applicate conformemente agli obblighi internazionali; ritiene inoltre che le deroghe non dovranno essere applicate in modo tale da pregiudicare gli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da compromettere l'utilizzo normale delle loro opere;*
- 6. invita la Commissione a continuare a sostenere, nel quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico, la costituzione di una rete di biblioteche europee, affinché esse possano condividere più efficacemente le rispettive competenze specifiche nel quadro di progetti comuni e migliorare lo sviluppo di contatti tecnici;*
- 7. invita la Commissione a continuare a sostenere, mediante risorse a titolo del quinto programma*

- quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico, la definizione di norme comuni per l'elaborazione, la conservazione e la trasmissione delle informazioni, nonché per assicurarne la compatibilità; invita gli altri servizi della Commissione, responsabili di dette norme, a tener conto delle esigenze e della competenza specifica del settore delle biblioteche nell'ambito delle proprie attività;
8. **invita** la Commissione a promuovere la cooperazione europea per la soluzione dei problemi relativi alla conservazione a lungo termine e alla disponibilità del materiale, creando un apposito organo simile a una stanza di compensazione per fornire informazioni, organizzare campagne di divulgazione e incentivare lo scambio di esperienze, nonché stimolando la cooperazione fra il settore privato e quello pubblico (editori, produttori di carta, prestatori di servizi di conservazione, biblioteche ed archivi);
 9. **invita** la Commissione a elaborare una direttiva per disciplinare la generalizzazione della fabbricazione della "carta permanente" o carta neutra allo scopo di salvaguardare il futuro del patrimonio bibliografico attuale e assicurare la conservazione di registri e archivi di documenti di interesse storico;
 10. **chiede** che i libri, per la cui pubblicazione viene utilizzata "carta permanente", rechino, oltre all'IBSN, l'indicazione della qualità della carta con il segno ∞ (infinito) allo scopo di tutelare gli interessi dei consumatori;
 11. **raccomanda** agli Stati membri di finanziare a livello nazionale i programmi di digitalizzazione e di conservazione del proprio materiale, al fine di conservare tale patrimonio culturale per le generazioni future in una forma che sia accessibile a quante più persone possibile e che, grazie al ricorso a norme comuni, consenta di utilizzare anche le informazioni oltre frontiera;
 12. **invita** la Commissione e gli Stati membri ad avviare studi sui principi operativi, i costi e le ripercussioni per le biblioteche dei sistemi di licenza relativamente alla consultazione del materiale elettronico e, in particolare, ad analizzare le possibilità delle biblioteche più piccole e dotate di modeste risorse economiche di mettere a disposizione degli utenti materiale elettronico;
 13. **invita** la Commissione a riservare in futuro uno spazio maggiore e una più chiara attenzione all'attività culturale delle biblioteche nel quadro dei propri programmi culturali e del bilancio destinato all'informazione;
 14. **invita** la Commissione e gli Stati membri a negoziare disposizioni mediante le quali garantire in ogni paese, ma anche nell'Unione europea, in conformità dei principi della legge sul deposito legale, la raccolta, la conservazione e la catalogazione di materiale prodotto a livello multinazionale e internazionale, a prescindere dal suo formato;
 15. **raccomanda** agli Stati membri di dotare tutte le biblioteche di strumenti moderni, in particolare di collegamenti Internet, nonché di risorse adeguate che consentano loro di far fronte alle esigenze dei cittadini nella società dell'informazione e di tener altresì conto dei costi delle licenze per il materiale elettronico, sempre più diffuso;
 16. **raccomanda** agli Stati membri, conformemente alle raccomandazioni del manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche pubbliche, di offrire gratuitamente i servizi di base delle biblioteche pubbliche, come il prestito di materiale di proprietà della biblioteca e l'utilizzo del materiale di consultazione, dato che la biblioteca è per sua natura un servizio pubblico di interesse generale, ma anche per sottolineare l'importanza di un accesso equo all'informazione e alla cultura;
 17. **raccomanda** agli Stati membri di far sì che i documenti importanti, realizzati grazie al gettito fiscale - dalle leggi alle decisioni a livello locale e dalle statistiche alle bibliografie nazionali - siano accessibili ai cittadini dei rispettivi paesi e agli altri utenti per il tramite delle biblioteche, a prescindere dal loro formato, ed esorta, in particolare, ad analizzare i vantaggi che comporterebbe la realizzazione di versioni in rete di tale materiale;
 18. **raccomanda** agli Stati membri di adattare meglio agli sviluppi della società dell'informazione i programmi in materia di formazione e di perfezionamento per il personale delle biblioteche; gli impiegati delle biblioteche infatti debbono disporre delle necessarie capacità tecniche che li mettano in grado di filtrare dalla massa vieppiù crescente di informazioni quelle richieste da utenti sempre più esigenti;
 19. **invita** la Commissione a esaminare la possibilità di istituire un centro europeo per le biblioteche, incaricato di coordinare le questioni relative al settore e la ricerca, nonché di offrire al personale delle biblioteche corsi di formazione;
 20. **invita** la Commissione e gli Stati membri ad analizzare le possibilità di estendere ad altri Stati membri i punti di informazione sull'Unione europea situati nelle biblioteche, a seguito dei validi risultati ottenuti;
 21. **invita** la Commissione a vagliare le possibilità di valutare e recensire a livello comunitario i servizi delle biblioteche in modo da consentire un raffronto delle loro offerte;

22. **raccomanda** agli Stati membri che ai deputati al Parlamento europeo sia concesso il diritto di avvalersi dei servizi delle biblioteche dei rispettivi parlamenti nazionali;
23. **incarica** il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione alla Commissione e al Consiglio.

Linee guida del Consiglio d'Europa/Eblida per la legislazione e le politiche in materia di biblioteche in Europa, Strasburgo, 2000

Anche queste Linee guida non hanno natura prescrittiva e non impegnano i governi alla loro applicazione, ciò nonostante esse intendono fornire una guida agli operatori e uomini politici e ai professionisti per redigere gli strumenti legali e le politiche governative in materia di biblioteche e di altri istituti di informazione.

Sono state discusse nel corso della Conferenza "Libraries and Democracy: the responsibilities of the State, local authorities and professionals" (Strasburgo, 23-25 novembre 1998), organizzata congiuntamente dal Ministero della Cultura francese e dal Consiglio d'Europa e sono state preparate da diversi gruppi di lavoro.

Un questionario sulla legislazione bibliotecaria, il cui scopo era quello di verificare la tipologia, la qualità e la consistenza della legislazione in materia di biblioteche in Europa, è stato fatto circolare nei paesi firmatari della European Cultural Convention del giugno 1998 e i risultati dell'indagine sono stati illustrati in apertura del dibattito. Una ricerca simile, per i paesi dell'Europa centrale e orientale, è stata fatta durante la Conferenza Twenty-first Century Information Society: the role of library associations" (Budapest, 10-13 maggio 1998), organizzata dall'Open Society Institute in collaborazione con il Consiglio d'Europa.

Le linee guida sono state quindi adottate dalla Commissione Cultura durante la 19ª seduta (12-14 ottobre 1999) e approvate dal Council for Cultural Co-operation durante la 68ª seduta (19-21 gennaio 2000), sulla base dei commenti ricevuti da varie delegazioni nazionali ai Comitati.

Le linee guida sono state approvate dalla International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).

Per la lettura del documento integrale, tradotto in italiano, si rimanda al seguente sito internet: <http://www.ibc.regione.emilia-romagna.it/soprintendenza/htm/doc/lineeguida.htm>.

Si riportano di seguito alcuni stralci:

"Le biblioteche sono un elemento essenziale e insostituibile della infrastruttura culturale educativa e informativa della società. Inoltre sono parte irrinunciabile del patrimonio culturale. Questo concetto è particolarmente importante, nell'Europa contemporanea, per una serie di ragioni:

- **garantisce** la protezione del fondamentale diritto umano alla libertà di espressione e all'accesso pubblico all'informazione;
- **incoraggia** uno sviluppo democratico delle nuove tecnologie e della globalizzazione, dove le biblioteche sono punti chiave di una **politica culturale europea sull'informazione e le tecnologie della comunicazione**;
- **integra** le tendenze alla globalizzazione, enfatizzando la dimensione locale e la crescita di società plurilingui e multiculturali;
- **sostiene** le riforme istituzionali ed economiche che hanno luogo nell'Europa dell'Est, riportando alla mente l'importanza delle biblioteche nella democratizzazione degli stati;
- **assicura** lo sviluppo e la conservazione delle collezioni nazionali, in qualunque forma e di qualsiasi contenuto.

Poiché è generalmente riconosciuto che nessun paese fa pienamente parte del mondo democratico fino a quando i suoi cittadini non abbiano eguale diritto e libero accesso all'informazione, è essenziale che tali principi siano applicati attraverso la cooperazione europea a livello internazionale.

In questo contesto, il Consiglio d'Europa ha deciso di prendere in esame il campo delle biblioteche, al fine di delineare una serie di principi nella prospettiva di rafforzare e, dove opportuno, armonizzare la legislazione nazionale attinente e le politiche degli stati membri.

Se la natura complessa del problema rende velleitario qualunque tentativo di uniformare legislazioni e regolamenti, evidenzia d'altra parte l'immenso bisogno di uno sforzo congiunto per formulare un insieme di principi che siano conformi ai valori democratici, che siano compatibili con i principi costituzionali degli stati membri e che siano di ispirazione per le loro politiche in materia di legislazione bibliotecaria.

Queste linee guida aderiscono agli stessi principi delle convenzioni internazionali promosse dal

- Consiglio d'Europa e da altri organismi internazionali in campi correlati, in particolare:
- la Convenzione per la protezione dei diritti umani e delle libertà fondamentali; (art. 10)
 - la risoluzione 217 A dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, Dichiarazione universale dei diritti umani, articolo 19;
 - gli accordi internazionali delle Nazioni Unite sui Diritti economici sociali e culturali, 16.12.1966, art. 19;
 - la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa per la protezione delle minoranze nazionali, 01.02.1995;
 - la Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 92/100 EEC del 19 novembre 1992 sui diritti di noleggio e diritti di prestito e su taluni diritti connessi al diritto d'autore nel campo della proprietà intellettuale;
 - la proposta della Commissione per una direttiva del Parlamento d'Europa e del Consiglio sulla armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella Società dell'Informazione, COM (97) 628 finale – 97/0539 COD;
 - il Manifesto IFLA-UNESCO per le biblioteche pubbliche (1994);
 - la dichiarazione IFLA su "Libraries and Intellectual Freedom" (marzo 1999);
 - la Convenzione UNIDROIT sui beni culturali rubati o illegalmente esportati (1995);
 - le linee guida IFLA-UNESCO per la legislazione sul deposito legale (1981);
 - le Raccomandazioni allegare al Rapporto sul deposito di pubblicazioni elettroniche, pubblicate dalla Commissione Europea; (1996).

Le presenti linee guida sottolineano la necessità di:

- assicurare coerenza, ai differenti livelli nella gerarchia delle norme legali, fra regole relative alla **legislazione bibliotecaria** e regole applicate in altri campi correlati;
- estendere la portata dei provvedimenti tradizionali per le biblioteche, al fine di prendere in considerazione tutti i differenti aspetti rilevanti per la **legislazione in materia di biblioteche**;
- creare un equilibrio fra gli interessi di tutti gli individui e degli enti coinvolti e quelli delle diverse categorie di professionisti del libro e dell'informazione.

E' opportuno ricordare che, per potere essere efficace, la legislazione in materia di biblioteche dovrebbe tenere conto delle diverse condizioni ed interessi degli stati membri.

Si raccomanda pertanto alle autorità responsabili degli Stati membri di adottare misure legislative o altro che siano conformi ai principi delineati in queste linee guida e adeguare la legislazione esistente agli stessi principi, divulgare il più possibile le Linee guida presso gli enti e le persone interessate:

I. Libertà di espressione e libero accesso all'informazione

II. Le biblioteche all'interno delle politiche nazionali sul libro e l'informazione

III. Biblioteche e le industrie del sapere

IV. La protezione del patrimonio librario.

Le cinque leggi della Biblioteconomia di Ranganathan, 1931

Shiyali Ramamrita Ranganathan, bibliotecario indiano, è nato a Shiyal il 9 agosto 1892 e morto a Bangalore il 27 settembre 1972.

La sua professionalità bibliotecaria, di riconosciuto profilo internazionale, ha raccolto e sancito in queste brevi cinque leggi, i principi fondanti la biblioteconomia, scienza che tratta dell'organizzazione e della gestione delle biblioteche.

La prima edizione di *Five Laws of Library Science* è stata pubblicata nel 1931.

- 1) **I libri sono per l'uso.**
- 2) **I libri sono per tutti. A ogni lettore il suo libro.**
- 3) **A ogni libro il suo lettore.**
- 4) **Risparmia il tempo del lettore. Risparmia i tempi del lettore.**
- 5) **La biblioteca è un organismo in crescita.**

Claudio Gnoli, in un suo articolo "Il tavolino di Ranganathan", pubblicato in "Bibliotime", <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-iii-3/gnoli.htm>>, anno III, numero 3 (novembre 2000), annota che "Sono cinque principi semplici, apparentemente banali. Eppure, Ranganathan li pone a fondamento dell'intera biblioteconomia, tant'è vero che si richiama ad essi in tutte le sue opere, anche in quelle molto tecniche riguardanti i sistemi di classificazione. E questo è in un certo modo rivoluzionario, perché significa considerare come centro della biblioteca l'uomo che se ne serve, il lettore. Qualsiasi operazione che avviene in biblioteca, dice Ranganathan, deve essere condotta tenendo sempre presente l'utilità che in ultima analisi avrà per le persone. Anche quando i bibliotecari sono immersi

nei tecnicismi della catalogazione e nella burocrazia delle procedure, dovrebbero sempre ricordarsi di colui per il quale stanno lavorando: l'uomo."

Anche sul sito internet dell'Università di Brescia è disponibile un originale commento: <http://www.unibs.it/atp/page.1063.1050.0.0.atp?page=article&instance=22&idArticle=2498&no de=1121>.

Le Tesi dell'Associazione Italiana Biblioteche per il XXXIV Congresso, Viareggio "Scelte di politica bibliotecaria", 1987

Sono trascorsi oltre vent'anni dalla pubblicazione delle "Tesi di Viareggio", ora così chiamate nella documentazione professionale bibliotecaria, ma la loro carica innovativa nei riguardi di vecchi e stereotipati concetti di modelli di biblioteca, ha ancora oggi un suo forte significato e valore. Da sottolineare come nel 1987 la presenza delle biblioteche pubbliche comunali, nel quadro complessivo dell'organizzazione bibliotecaria italiana, era ancora debole e in fase espansiva; questo sta quindi a significare la condivisione da parte di bibliotecari attivi nelle grandi biblioteche pubbliche statali, dei concetti così autorevolmente espressi nelle Tesi viareggine.

Di seguito, vengono riportate le dieci Tesi nel loro testo essenziale. Si rimanda però alla loro pubblicazione in "*Bollettino d'informazione AIB*" (1987), *Scelte di politica bibliotecaria*, n. 3/4, p. 227-232, per la lettura dei relativi testi di commento prodotti dopo ognuna. Le tesi sono consultabili anche al seguente indirizzo internet: <http://www.aib.it/aib/commiss/cnbp/tesi.htm>

>

- 0. *L'informazione è un diritto*
- 1. *Non c'è vera politica per le biblioteche senza un'ipotesi culturale*
- 2. *Identificare le biblioteche come beni culturali snatura la loro vera funzione di servizi informativi*
- 3. *La diversità tipologica delle biblioteche non cancella la natura omogenea della funzione bibliotecaria*
- 4. *Il vecchio dilemma centralizzazione decentramento è superato dal metodo della cooperazione: l'efficacia dei servizi è garantita solo dall'integrazione delle funzioni e delle strutture*
- 5. *Compito urgente dei tecnici e dei politici è definire l'architettura complessiva dei servizi bibliotecari*
- 6. *Un eccesso di legislazione soffoca l'attività delle biblioteche*
- 7. *Le biblioteche hanno bisogno di maggiore autonomia*
- 8. *L'efficienza dei servizi presuppone la consapevolezza della dimensione professionale da parte dei bibliotecari e il riconoscimento giuridico della professione*
- 9. *L'associazione è la sede dei processi di aggregazione professionale e della loro traduzione in proposizioni politiche ed elaborazioni normative.*

Dichiarazione IFLA/FAIFE sulle biblioteche e sulla libertà intellettuale, 1999

Questa dichiarazione è stata redatta dall'IFLA/FAIFE e approvata dal Comitato esecutivo dell'IFLA il 25 marzo 1999 all'Aja, nei Paesi Bassi.

Disponibile al seguente indirizzo <http://www.aib.it/aib/editoria/n11/99-05dichia.htm>, si riporta di seguito il testo completo:

"L'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) sostiene, difende e promuove la libertà intellettuale, così come definita nella Dichiarazione universale dei diritti umani delle Nazioni Unite. L'IFLA dichiara che gli esseri umani hanno il diritto fondamentale di accedere alle espressioni della conoscenza, del pensiero creativo e dell'attività intellettuale e di esprimere pubblicamente le proprie opinioni.

L'IFLA crede che il diritto alla conoscenza e la libertà di espressione siano due aspetti dello stesso principio. Il diritto alla conoscenza è un requisito per la libertà di pensiero e di coscienza; la libertà di pensiero e la libertà di espressione sono condizioni necessarie per la libertà di accesso all'informazione.

L'IFLA afferma che l'impegno per la libertà intellettuale costituisce una responsabilità primaria

per le biblioteche e le professioni dell'informazione.

L'IFLA perciò chiede alle biblioteche e al personale bibliotecario di aderire ai principi della libertà intellettuale, di un accesso disinibito all'informazione e alla libertà di espressione, e di riconoscere la privacy degli utenti delle biblioteche.

L'IFLA esorta i suoi membri a promuovere, per mezzo delle loro attività, l'accettazione e la realizzazione di questi principi.

Nel far questo, l'IFLA dichiara che:

- – le biblioteche forniscono l'accesso all'informazione, alle idee e alle opere dell'ingegno. Esse servono da ingresso per la conoscenza, il pensiero e la cultura.
- – le biblioteche forniscono un supporto indispensabile per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita, per un decisionismo indipendente e per uno sviluppo culturale sia dei singoli individui che dei gruppi di persone;
- – le biblioteche contribuiscono allo sviluppo e al mantenimento della libertà intellettuale e aiutano a salvaguardare i valori democratici fondamentali e i diritti civili universali;
- – le biblioteche hanno la responsabilità sia di garantire sia di facilitare l'accesso alle espressioni della conoscenza e dell'attività intellettuale. A tal fine, le biblioteche dovranno acquisire, conservare e rendere disponibile la più ampia varietà di materiali, riflettendo la pluralità e la diversità della società;
- – le biblioteche devono garantire che la selezione e la disponibilità dei materiali e dei servizi bibliotecari siano dettate da considerazioni professionali e non da ottiche politiche, morali o religiose.
- – le biblioteche devono acquisire, organizzare e disseminare l'informazione liberamente, opponendosi a qualsiasi forma di censura;
- – le biblioteche devono rendere accessibile l'accesso ai materiali e ai servizi in egual modo a tutti gli utenti;
- – gli utenti delle biblioteche devono avere il diritto alla privacy personale e all'anonimato. I bibliotecari e il resto del personale bibliotecario non devono rivelare a terzi l'identità degli utenti o il contenuto dei materiali da essi utilizzati;
- – le biblioteche finanziate da fonti pubbliche, alle quali il pubblico ha accesso, devono incoraggiare i principi della libertà intellettuale;
- – i bibliotecari e gli altri impiegati in queste biblioteche hanno il dovere di incoraggiare questi principi;
- – i bibliotecari e il resto del personale professionale utilizzato nelle biblioteche devono assumersi le proprie responsabilità sia nei confronti dei datori di lavori sia nei confronti degli utenti. In caso di conflitto tra queste responsabilità, i doveri nei confronti degli utenti devono avere precedenza.”

· _ **Le Linee guida dell'IFLA/UNESCO sulle Biblioteche pubbliche, 2002**

Le Linee guida sono disponibili, in lingua italiana, nel testo completo sul sito internet dell'IFLA al seguente indirizzo: <<http://www.ifla.org/VII/s8/news/pg01-it.pdf>>.

Sostituiscono le precedenti *Guidelines for public Libraries*, del 1986, sempre prodotte dall'IFLA e sono state edite in Italia nel 1988 dall'Associazione Italiana Biblioteche, con il titolo “*Le raccomandazioni delle biblioteche pubbliche*”. Quel documento internazionale precisava con forza i principi caratterizzanti il servizio bibliotecario pubblico e indicava i compiti, le funzioni e le modalità organizzative di questo servizio, partendo da una tesi alla cui base poggiava lo sviluppo di tutte le conseguenti considerazioni o “raccomandazioni”: “*La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale...*”.

Nel 2002 l'IFLA avvertì l'esigenza di aggiornare il proprio documento-guida sulle biblioteche pubbliche, soprattutto in forza dei grandi cambiamenti introdotti nel mondo dell'informazione e della comunicazione dalle recenti innovazioni tecnologiche e da internet, che hanno mutato profondamente anche il contesto delle biblioteche in genere. Il documento IFLA è stato subito tradotto in italiano e pubblicato dall'Associazione Italiana Biblioteche, con il titolo: ***Il servizio bibliotecario pubblico: linee guida IFLA/UNESCO per lo sviluppo***. Preparate dal Gruppo di lavoro presieduto da Philip Gill. Edizione italiana a cura della Commissione nazionale Biblioteche pubbliche dell'AIB. Roma, AIB, 2002.

Afferma Elena Boretti, nella presentazione dell'edizione italiana: "L'ampio dibattito che, a partire da questi temi si è sviluppato all'interno della professione bibliotecaria sulle biblioteche, sul significato dei loro servizi e soprattutto sul loro futuro, trova ora in queste linee guida una sintesi e un orientamento per affrontare concretamente il cambiamento"...

"La situazione internazionale offre un panorama di profonde differenze. Anche dal punto di vista dell'accesso all'informazione, il divario esistente fra paesi ricchi e paesi poveri è una realtà, ed è al centro dell'attenzione politica il grave problema del digital divide" ... "Le biblioteche pubbliche possono concorrere a garantire il diritto di accesso all'informazione per tutti ed è molto importante che questo ruolo sia ampiamente compreso. In tutto il mondo si osserva una tendenza positiva di sviluppo verso i servizi bibliotecari e informativi e, per questo, occorre dotarsi prontamente di strumenti professionali adeguati per far in modo che le biblioteche possano affrontare nel migliore dei modi la situazione attuale..."

Il Manifesto IFLA sulle *Biblioteche pubbliche* del 1994 è il filo conduttore che introduce, con lo stralcio delle affermazioni più significative, i vari capitoli di queste linee guida.

Nel contesto dello studio della legislazione bibliotecaria, assume ovviamente particolare importanza, e merita quindi un doveroso approfondimento, il capitolo 2 di queste linee guida:

"**Il quadro legislativo e finanziario**", che si sviluppa sui seguenti punti:

- . ∞ *La biblioteca pubblica e gli organi di governo.*
- . ∞ *La legislazione sulle biblioteche pubbliche: la legislazione correlata; Il diritto d'autore; Il diritto sul prestito.*
- . ∞ *I finanziamenti: le priorità. La cooperazione. Le fonti di finanziamento. Le tariffe per gli utenti.*
- . ∞ *L'amministrazione della biblioteca pubblica.*
- . ∞ *L'organizzazione della biblioteca pubblica.*
- . ∞ *La pubblicità e la promozione.*

Si richiamano, in conclusione, alcuni significativi passaggi, sempre inerenti l'aspetto legislativo:

«Le biblioteche pubbliche sono un'agenzia della comunità che dà accesso a livello locale a un complesso di conoscenze e di informazioni a beneficio del singolo e della società intera. Per mantenere il livello di servizio necessario allo svolgimento delle loro funzioni le biblioteche devono essere sostenute **dalla legislazione** e da finanziamenti consistenti».

«Molti paesi stanno elaborando politiche nazionali dell'informazione per impiegare nel modo più efficace le risorse bibliotecarie e informative a disposizione e per sfruttare al massimo le opportunità offerte dall'evoluzione delle fonti elettroniche d'informazione. **Le biblioteche pubbliche dovrebbero essere una componente essenziale di queste politiche** e i bibliotecari dovrebbero assicurarsi di essere pienamente coinvolti nella loro elaborazione».

«Le biblioteche pubbliche dovrebbero **basarsi su una legislazione** che garantisca il loro funzionamento e il loro posto all'interno del quadro istituzionale. **La legislazione sulle biblioteche pubbliche** può assumere diverse forme: in alcuni paesi o regioni c'è una legislazione specifica per le biblioteche pubbliche, mentre in altri questa fa parte di un apparato legislativo più vasto che riguarda i vari tipi di biblioteche. La legislazione sulle biblioteche pubbliche varia anche nelle sue disposizioni: può essere semplice, prevedendo l'istituzione di biblioteche pubbliche ma demandando gli standard di servizio al livello di governo direttamente responsabile, o più complessa, con indicazioni specifiche sui servizi da fornire e i relativi standard».

. _ **Dichiarazione IFLA su Biblioteche e sviluppo sostenibile, 2002:**

< <http://www.ifla.org/III/eb/sust-dev02-it.html> >

. _ **Linee guida IFLA sulle Biblioteche Scolastiche, 2002:**

< <http://www.aib.it/aib/commiss/cnbse/manif.htm> >

. _ **Manifesto IFLA per Internet, 2002:**

< <http://www.ifla.org/III/misc/im-it.htm> >

. _ **Linee guida IFLA per i Servizi bibliotecari per Ragazzi, 2003.**

< <http://www.ifla.org/VII/s10/pubs/ChildrensGuidelines-it.pdf> >

- . _ Linee guida IFLA per i Servizi multiculturali nelle biblioteche pubbliche 2003: < <http://www.ifla.org/VII/s32/pub/multiculturali-linee-guida-it.pdf> >
- . _ Manifesto di Alessandria sulle biblioteche. La società dell'informazione in movimento, 2005. <<http://www.aib.it/aib/cen/ifla/aless.htm>>
- . _ Manifesto per la Biblioteca ipertestuale. A cura di Riccardo Ridi, 2007. In «Bibliotime», <<http://didattica.spbo.unibo.it/bibliotime/num-x-3/ridi.htm>>, Anno X, numero 3 (novembre 2007).

3. L'attuale assetto costituzionale che fissa le competenze e le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli Enti territoriali (Comuni e Province) in materia di cultura, beni culturali e biblioteche.

Il terzo punto si sofferma, con una rapida ricognizione, sull'attuale assetto normativo di tipo generale in materia di cultura e beni culturali, con riferimento alle differenziate competenze e funzioni degli interlocutori istituzionali.

Il percorso è stato storicamente lungo, perché si partì dalla Costituzione così come approvata nel 1947, per poi passare, con notevole ritardo, alla fase attuativa dell'ordinamento regionale avvenuta negli anni 1970-1977; quindi alle riforme dell'ordinamento istituzionale e delle autonomie locali affrontate prima con la Legge 142/1990 e poi con le leggi "Bassanini" tra il 1996 e il 2000; per arrivare all'attuale punto di approdo, forse non definitivo, che è la riforma della Carta costituzionale, così come fissata con le modifiche dell'anno 2001.

Come già sottolineato nel punto 1, poiché è quasi del tutto assente una normativa statale bibliotecaria che abbia caratteristiche di organicità e completezza, è allora opportuno partire dal quadro istituzionale e normativo più allargato, cioè quello riferito alla cultura e ai beni culturali, per poi passare, per via transitiva, allo specifico comparto delle biblioteche e dei servizi bibliotecari.

Con l'approvazione, nel dicembre 1947, della Carta costituzionale, in vigore dal 1 gennaio 1948, la configurazione scelta dai costituenti fu quella di uno **stato regionale**, cancellando l'impostazione precedente, del periodo monarchico e fascista, di **stato accentrato**.

Ma l'effettiva attuazione dell'ordinamento regionale è stata poi lentissima: le Regioni a statuto ordinario sono state istituite e dotate dei conseguenti strumenti istituzionali di intervento solo nel 1970. Bisognava poi ancora aspettare altri due anni per vedere emanati i decreti legislativi che trasferivano alle regioni ordinarie le funzioni nelle materie loro attribuite dalla Costituzione. A partire poi dagli anni novanta del secolo scorso i temi del decentramento e di una maggiore attribuzione di poteri alle Regioni e agli enti territoriali sono entrati in modo molto marcato nel dibattito politico. E i risultati più importanti nella direzione di un più ampio decentramento regionale e locale sono stati conseguiti proprio nel decennio che va dal 1990 al 2000, e non con impegnative riforme costituzionali, ma attraverso la legislazione ordinaria, sostanziata in quelle che comunemente sono definite come leggi "Bassanini".

3.1. L'attribuzione di competenze e funzioni alle Regioni a statuto ordinario negli anni settanta del secolo XX.

L'art. 117 della Costituzione, in vigore dal 1948, riconosce alle Regioni precise e dettagliate competenze legislative in svariati settori, fra i quali, "*musei e biblioteche di ente locale*". Bisognerà attendere oltre vent'anni per vedere, in forma molto parziale, attuato tale dettato costituzionale da parte degli organi dello Stato che, attraverso un lento e non sempre facile iter legislativo, avviano finalmente l'ordinamento regionale.

Con l'anno 1970 ebbero luogo le prime elezioni per i Consigli regionali e, dopo l'approvazione con legge dello Stato dei rispettivi statuti, i nuovi soggetti istituzionali furono nelle condizioni di svolgere l'attività di propria competenza. Avvenne così il primo trasferimento di competenze e di funzioni alle "nuove" regioni, procedimento che fu attivato con l'approvazione delle leggi sotto elencate, predisposte nell'arco di circa sette anni:

- ↳ **Legge 16 maggio 1970, n. 281**, "*Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario*", che dà delega per l'avvio dei decreti legislativi conseguenti per l'esercizio delle funzioni amministrative delle Regioni in determinate specifiche materie, tra cui i beni librari, anche se sempre in presenza del principio della funzione statale di indirizzo e coordinamento delle attività delle Regioni in relazione ad esigenze di carattere unitario.
- ↳ **DPR 14 gennaio 1972, n. 3**, "*Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali ed uffici*", che ha quindi operato il primo blocco di trasferimento alle Regioni. Delega piuttosto minimale, nella quale non è fatto certo riferimento alle competenze riferite alla tutela e conservazione in genere, come neppure alle biblioteche

pubbliche statali. Il Decreto aveva comportato anche il trasferimento alle Regioni delle Sovrintendenze ai Beni librari, ma lasciando, nonostante ciò, che le competenze delle Sovrintendenze (ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, in ordine alla conservazione, riproduzione e restauro di materiale antico, raro e di pregio, vigilanza, alienazioni, esportazione), rimanessero ancora in capo allo Stato.

- . ↳ **Legge 22 luglio 1975, n. 382** “Norme sull’ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione”.
- . ↳ **DPR 24 luglio 1977, n. 616**, “Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382”, con cui avviene infine il completamento del trasferimento delle funzioni alle Regioni da parte dello Stato.

3.2. Le leggi del decentramento e delle nuove competenze alle Regioni negli anni novanta del secolo XX e la riforma dell’ordinamento delle Autonomie locali.

E’ soprattutto nella seconda parte del decennio che va dal 1990 all’anno 2000 che lo Stato attiva un significativo intervento riorganizzativo, nel tentativo, certamente in parte riuscito, di proporre un assetto istituzionale coordinato, più attento alle esigenze di efficienza e di qualità sempre più fortemente espresse dai cittadini, dalla società, dalle forze economiche.

Si richiamano al riguardo le normative più importanti di quegli anni:

- . ↳ **Legge 15 marzo 1997, n. 59** “Delega al Governo per il conferimento alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- . ↳ **Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112** “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali...”;
- . ↳ Alle leggi appena sopra elencate devono poi essere aggiunte le leggi di riforma dell’ordinamento delle autonomie locali, iniziate con la Legge 142/1990 e confluite nel **Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267** “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 28 settembre 2000 - Supplemento Ordinario n. 162).

Nella parte monografica di questo corso saranno approfondite le leggi che hanno fissato l’attuale assetto delle autonomie locali, cioè di comuni, province, e delle loro attribuzioni e competenze in campo amministrativo e sul fronte dei servizi ai cittadini.

3.3. La riforma costituzionale: Legge 18 ottobre 2001, n. 3 "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione" <http://www.senato.it/parlam/leggi/01003lc.htm>

Regionalismo, devoluzione, federalismo: il quadro istituzionale italiano, dopo un periodo di vivace dibattito tutto teso al riconoscimento di un effettivo “stato regionale”, ha forse ora raggiunto una sua stabile configurazione, dovuta anche alla bocciatura referendaria che ha espresso parere contrario alla riforma costituzionale varata nella XIV legislatura (Governo Berlusconi), inerente cambiamenti nell’assetto istituzionale nazionale della seconda parte della Costituzione.

La Costituzione italiana, con le modifiche intervenute con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, fissa ora nel seguente modo il quadro istituzionale, definendo l’articolazione delle competenze e delle funzioni tra gli Enti territoriali, le Regioni e lo Stato, i quali, nella pari dignità e nell’autonomia di ciascuno, costituiscono insieme la Repubblica.

Tentando una sintesi conclusiva dei nuovi assetti costituzionali, ma anche amministrativi, si possono elencare nel seguente modo le caratteristiche più salienti di queste importanti riforme:

- . - la pari dignità istituzionale fra Stato, Regioni e Enti territoriali
- . - la fine del parallelismo delle funzioni
- . - l’autonomia finanziaria degli Enti territoriali
- . - l’elezione diretta del Presidente della Giunta regionale
- . - la soppressione dei controlli
- . - il riassetto delle funzioni tra Stato e Regioni

- . - l'attribuzione agli enti territoriali delle disciplina regolamentare dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni
- . - la possibilità da parte delle Regioni di accordi internazionali
- . - l'autonomia statutaria delle Regioni.

Costituzione Italiana (in Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947, edizione straordinaria) come da ultimo modificata dalla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante "Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione"(in Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001).

TITOLO V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

- a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
- b) immigrazione;
- c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
- d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
- e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
- f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
- g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
- h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
- i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
- l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
- m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
- n) norme generali sull'istruzione;
- o) previdenza sociale;
- p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
- q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
- r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
- s) **tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.**

*Sono materie di **legislazione concorrente** quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; **valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di***

attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. **I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.**

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinate da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Rovesciando integralmente la precedente impostazione della norma costituzionale che, all'art. 117, elencava analiticamente le materie oggetto di competenza legislativa regionale, il nuovo testo individua ora:

- le materie di **esclusiva competenza statale** (per esempio la politica estera, il battere moneta, l'ordine pubblico, la giustizia, l'immigrazione, la tutela dell'ambiente);
- e quelle di **legislazione concorrente** (tra le altre, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali). Sulle materia oggetto di legislazione concorrente, spetta allo Stato delineare la cornice dei principi, nel rispetto dei quali le Regioni possono quindi intervenire con leggi proprie.

Le Regioni hanno inoltre il potere di legiferare nelle materie non espressamente riservate alla competenza statale, così come recita il comma 4 del nuovo art. 117 della Costituzione, «*la potestà legislativa in riferimento a ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato*», nonché la potestà regolamentare in ogni materia, a eccezione di quelle di legislazione esclusiva dello Stato, salvo delega alle stesse Regioni (art. 117, comma 6).

Le funzioni amministrative, a norma del comma 1 del nuovo art. 118, «*sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza*».

3.4. Per una lettura coordinata della “legislazione bibliotecaria”.

In conclusione di questo punto, che ha tracciato lo stato dell'arte in merito all'attuale assetto delle competenze e delle funzioni dei diversi interlocutori istituzionali, al fine di facilitare una visione d'insieme e una lettura coordinata della “legislazione bibliotecaria” genericamente intesa, può essere utile raggruppare tutta la legislazione vigente di settore, sia diretta che correlata, in distinte suddivisioni di seguito indicate.

Si rimanda inoltre al sito dell'AIB che, sotto la voce “Il mondo delle biblioteche in rete” tratta al punto “8. Legislazione”, sia la “Legislazione statale” <<http://www.aib.it/aib/lis/lpi08a.htm>> a cura di Fausto Rosa, sia la “Legislazione regionale” <<http://www.aib.it/aib/lis/lpi08b.htm>> a cura di Domenico Ciccarello.

- ♣ **Leggi dello Stato relative agli assetti istituzionali**, che precisano e definiscono l'architettura delle competenze e delle funzioni tra i diversi interlocutori, Enti locali, Regioni e Stato, con riferimento al comparto dei beni e delle attività culturali e quindi, con essi, anche al settore dei beni librari e delle biblioteche. Questo insieme di normative, scaturite dai principi costituzionali dell'autonomia e dello “stato regionale”, sono state messe in atto in diversi periodi: una parte sono state prodotte agli inizi degli anni settanta, con la nascita delle Regioni a statuto ordinario; e un'altra parte negli anni novanta, sull'onda delle richieste di decentramento e di federalismo proveniente dal mondo politico e sociale. L'assetto delle competenze e delle funzioni tra i diversi interlocutori istituzionali ha trovato per ora il suo punto di approdo nella legge costituzionale n. 3/2001, già sopra richiamata.

- ♣ **Leggi dello Stato in materia di “Beni culturali”**, settore a cui fanno riferimento i “beni librari” e le biblioteche, definite “istituti culturali” che hanno il compito della raccolta, tutela e valorizzazione dei “beni bibliografici o librari”. Una recente e unica legge, detta anche “Codice”, fissa le norme per il settore dei “*Beni Culturali e del Paesaggio*”, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (G.U n. 45 del 24/2/2004, S.O.), entrato in vigore il 1° maggio 2004.

- ♣ **Leggi dello Stato di organizzazione del “Ministero per i Beni e le Attività Culturali”** e quindi delle strutture individuate a sovrintendere e coordinare i servizi bibliotecari e bibliografici nazionali, a cominciare dalla “**Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d'autore**”, che svolge le funzioni di

coordinamento e di vigilanza sull'Istituto Centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, sulla Biblioteca nazionale centrale di Roma, sulla Biblioteca nazionale centrale di Firenze, sul Centro per il libro e la lettura e sull'Istituto centrale per i beni sonori ed audiovisivi.

- . **♣ Leggi dello Stato “correlate” alle biblioteche.** Sono normative che, pur non essendo direttamente riferite alle istituzioni bibliotecarie, hanno però su di esse una significativa incidenza sul piano organizzativo. Tra le più importanti, e che più avanti saranno trattate approfonditamente, troviamo: quella sul diritto d'autore; quella sul deposito obbligatorio degli stampati; quella sui prodotti editoriali e sul libro; ma anche quella sulla privacy e il trattamento dei dati personali; e altre ancora.
- . **♣ Leggi regionali generali sulla cultura e i beni culturali:** sono le normative che, soprattutto a seguito dei già richiamati nuovi assetti istituzionali e delle nuove competenze attribuite, le regioni a statuto ordinario hanno emanato in questo settore, anche se è opportuno sottolineare come in queste normative regionali sulla cultura in genere, spesso le biblioteche e i beni librari trovano riferimenti piuttosto generici.
- . **♣ Leggi regionali specifiche in materia di biblioteche** di ente locale e di interesse locale. Sono le molte leggi emanate da gran parte delle Regioni e raggruppate in due distinti momenti temporali: le leggi bibliotecarie emanate negli anni settanta e ottanta del secolo scorso. Grazie a queste leggi, le Regioni italiane più sensibili e attente ai servizi culturali per il cittadino (in prima fila la Regione Lombardia) hanno di fatto attivato la nascita e lo sviluppo delle biblioteche comunali e lo “biblioteche di pubblica lettura”.
- . **♣ I Regolamenti degli enti territoriali** (comuni, province e città metropolitane), di approvazione consiliare, inerenti l'organizzazione e la gestione, anche amministrativa, dei “servizi pubblici” di loro competenza.

4. Organizzazione e strutture del “Ministero per i Beni e le Attività culturali” per le biblioteche, i beni librari e la lettura.

Se nel punto precedente, in forma schematica, sono state prese in considerazioni sia le normative dello Stato che hanno dato finalmente attuazione al dettato costituzionale in merito a competenze e funzioni regionali e sia le normative che hanno riformato l'ordinamento delle autonomie locali, con il quarto punto si entra più direttamente nel merito delle funzioni dello Stato in campo bibliotecario. Anche se, a conferma di quanto detto fin qui, non si è certo in presenza di compiti e funzioni fissate da una precisa e diretta legislazione “statale” in materia di biblioteche, ma di un insieme di molte norme, spesso regolamentari, che definiscono l'organizzazione della struttura ministeriale e individuano gli interventi in campo bibliotecario nazionale. Pertanto, di seguito, vengono schematicamente analizzate sia le specifiche norme che fissano e regolamentano il funzionamento delle strutture ministeriali, sia le forme di intervento messe in atto dal Ministero nella sua gestione delle biblioteche pubbliche “statali”, del servizio bibliotecario nazionale, del Catalogo Unico, del restauro librario, ma anche del sostegno e dell'incentivazione del libro e della lettura.

Chi opera e lavora in un qualsiasi ambito del settore dei beni librari e delle biblioteche deve necessariamente conoscere e capire quale sia l'organizzazione e la struttura ministeriale competente in materia, nel nostro caso appunto il Ministero per i beni e le Attività culturali; e quali siano le sue articolazioni operative finalizzate a compiti di indirizzo generale, di programmazione e sostegno per le biblioteche in genere e di conduzione di quello che, del tutto astrattamente, può essere chiamato il “sistema bibliotecario nazionale”.

E' bene sapere che l'istituzione di un apposito Ministero dei Beni culturali in Italia avviene solo nel 1975, con il Decreto legge 14 dicembre 1974, convertito con modificazioni in Legge 29 gennaio 1975, n. 5. Prima di questa importante e storica impostazione, le competenze in campo “culturale” erano distribuite in strutture e forme piuttosto diversificate: dal Ministero della Pubblica Istruzione, con la Direzione generale delle antichità e delle belle arti e la Direzione generale delle Accademie e Biblioteche; al Ministero dell'Interno, con la Direzione generale degli Archivi di Stato; mentre il Servizio per le Informazioni era presso la Presidenza del Consiglio.

Da sottolineare come anche allora, da parte regionale, non fu agevolmente accettata la creazione di un nuovo organismo governativo (il Ministero) che, tra le altre cose, si attribuiva in forma diretta le competenze e la gestione delle più importanti biblioteche italiane e in questo fatto, come afferma Traniello, “*si intravedeva, e non a torto, in questa soluzione il rischio della riproposizione di un modello centralistico nel quale il dettato costituzionale, lungi da ricevere un'interpretazione di tipo espansivo ed evolutivo, sarebbe stato costretto entro limiti più angusti e comunque non adatti all'evoluzione moderna dei servizi bibliotecari*”.

La creazione del Ministero, pur avvenuta in un contesto di “regionalizzazione” dell'ordinamento dello Stato e in attuazione del dettato costituzionale, non fu però occasione, anche per le biblioteche, di una corretta e coerente ricomposizione di un quadro istituzionale di competenze e funzioni tra Stato e Regioni. E al riguardo è lucida e acuta l'analisi di Traniello sempre su questo aspetto “*In riferimento al settore bibliotecario la questione avrebbe potuto venire posta, in quella circostanza, in termini chiarificatori, atti a dotare l'intero assetto istituzionale delle biblioteche italiane di caratteri di congruità e di coerenza interna. Lo strumento concettuale da utilizzare non poteva che esse quello della «biblioteca pubblica», così come si era andato definitivamente affermando nella teoria e nella prassi internazionali ed era stato spesso richiamato, salvo a restare del tutto inatteso, anche nel dibattito nazionale. L'attinenza delle funzioni della biblioteca pubblica con il territorio e con il corpo sociale entro il quale ed in relazione al quale essa agisce, è un dato geneticamente costitutivo di tale istituto. Non vi è dubbio, di conseguenza, che tutte le biblioteche pubbliche italiane avrebbero dovuto naturalmente rientrare tra quelle di competenza regionale già in forza di un corretta lettura del dettato costituzionale...*”.

Il percorso italiano verso la creazione omogenea di un servizio territoriale di “Biblioteche pubbliche” gestite dalle amministrazioni locali non ebbe maturazione neppure in un momento così importante come certamente lo fu con la creazione del Ministero. Tutto poteva far pensare che questa era l'occasione, anche in ambito bibliotecario, per farsi carico, come potere

nazionale, di funzioni di politica e indirizzi generali. Come dice ancora Traniello, “*si sarebbe potuto realizzare, a 115 anni dall’unità, quella famosa rinuncia da parte dello stato a gestire in proprio alcune decine di biblioteche «pubbliche», per concentrare invece le proprie forze su un servizio nazionale...*”.

Da ricordare come anche l’AIB, proprio in vista della nascita delle Regioni, attivò tutte le sue energie per un’occasione storica che non poteva non essere sfruttata. Nel corso dei lavori del XXI Congresso dell’Associazione, tenutosi a Perugia nel 1971, fu votato un Ordine del giorno che approvava sostanzialmente la relazione presentata dal Consiglio direttivo, presidente Aib Renato Pagetti, su «*La politica per le Biblioteche in Italia*». Con grande chiarezza e lungimiranza quel documento indicava il possibile ed auspicabile “quadro istituzionale” che doveva stare alla base della nuova organizzazione nazionale delle biblioteche e dei loro servizi, con l’obiettivo di “*adeguare il sistema bibliotecario del Paese alle concrete esigenze dello sviluppo della cultura di tutti i cittadini e della ricerca scientifica e tecnica, come previsto dalla Costituzione*”. E fu tracciato nel modo seguente il quadro istituzionale e organizzativo del sistema bibliotecario :

- . - passaggio delle biblioteche nazionali nella competenza legislativa ed amministrativa delle regioni;
- . - passaggio delle biblioteche centrali universitarie dello Stato alle università;
- . - riunione sotto una direzione collegiale unica delle due biblioteche nazionali centrali di Firenze e Roma, con ben definiti compiti di carattere nazionale differenziati,
- . - attribuire alle amministrazioni regionali il compito di organizzare e assicurare a tutti i cittadini la pubblica lettura, con il potenziamento delle biblioteche degli enti locali legate in sistemi.

4.1. La vigente organizzazione del MiBAC

Il Ministero per i Beni e le Attività culturali <<http://www.beniculturali.it/default.asp>>, il cui primo Ministro fu Giovanni Spadolini, è stato istituito con Decreto legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito nella Legge 29 gennaio 1975, n. 5 (G.U. 14 febbraio 1975, n. 43), con il compito di affidare unitariamente alla specifica competenza di un Ministero la gestione del patrimonio culturale e dell’ambiente, al fine di assicurare l’organica tutela di interesse di estrema rilevanza sul piano interno e nazionale.

Questo nuovo Ministero ha raccolto le competenze e le funzioni in materia che erano prima del Ministero della Pubblica Istruzione (Antichità e Belle Arti, Accademie e Biblioteche), Ministero degli Interni (Archivi di Stato) e della Presidenza del Consiglio dei Ministri (Discoteca di Stato, editoria libraria e diffusione della cultura).

Prima di entrare nel merito dell’attuale configurazione organizzativa del Ministero, è bene tenere presente l’importante intervento riorganizzativo effettuato con il D.lgs 20 ottobre 1998, n. 368 “*Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività culturali*”, importante per i seguenti aspetti:

- . - **sul piano culturale**, perché rappresentò una svolta di notevole spessore, attraverso la proposta di un Ministero che lavora alla ricomposizione dei vari settori della cultura: da un lato attento alla politica di tutela del patrimonio storico-artistico nel settore dei beni e delle attività culturali, dall’altro attento alla politica per il sostegno delle attività culturali, non più intese come momento di “spettacolo”;
- . - **sul piano dell’articolazione territoriale**, perché impostato in modo che la nuova struttura sia “in dialogo” con le Regioni e gli Enti locali.

Per quanto riferito in forma diretta al settore delle biblioteche (*art. 2 “Attribuzioni del Ministero”, comma 2, punto c: “Promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali”*), con questa riorganizzazione, si può forse osservare che, per la prima volta, venne abbozzata da parte dello Stato una linea di intervento generale nel settore delle biblioteche, della promozione del libro e della lettura.

L’ultimo intervento riorganizzativo del Ministero è stato approvato con DPR 26 novembre 2007, n. 233 (in GU n. 291 del 15 dicembre 2007) “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.*”, <http://www.beniculturali.it/pdf/RiorganizzazioneMiBAC_2007.pdf>. Tale

riorganizzazione è tuttora in fase di applicazione.

Già a partire dal 2006 i precedenti “Dipartimenti” sono stati sostituiti dal Segretariato Generale il quale, per quanto attiene all’attuazione delle linee programmatiche dell’Area, si avvale delle competenze dei Direttori Generali, dei Dirigenti dei servizi e, con funzioni di consulenza su temi specifici, dei Dirigenti Generali.

Questa è l’attuale struttura organizzativa del Ministero per i Beni e le Attività culturali, a seguito dell’entrata in vigore del DPR n. 233/2007:

> SEGRETARIATO GENERALE, articolato in Direzioni:

- . ∞ Direzione Generale per l’organizzazione, l’innovazione, la formazione, la qualificazione professionale e le relazioni sindacali
- . ∞ Direzione Generale per il bilancio e la programmazione economica, la promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure
- . ∞ Direzione Generale per i beni archeologici
- . ∞ Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l’architettura e l’arte contemporanee
- . ∞ Direzione Generale per i beni architettonici, storico artistici ed etnoantropologici
- . ∞ Direzione Generale per gli archivi
- . ∞ Direzione generale per il cinema
- . ∞ Direzione Generale per lo spettacolo dal vivo
- . ∞ **Direzione Generale per i beni librari, gli istituti culturali ed il diritto d’autore.** www.librari.beniculturali.it.

Questa Direzione svolge funzioni e compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura.

Dalla Direzione dipendono le 46 **Biblioteche Pubbliche Statali**. Accanto alle biblioteche operano, con funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio, **l’Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche (ICCU)** e, per quanto riguarda il materiale sonoro, la **Discoteca di Stato/Museo dell’Audiovisivo**.

La Direzione Generale è articolata nei seguenti 4 Servizi:

- . – Servizio I - Affari generali personale e bilancio
- . – Servizio II - Sistema bibliotecario nazionale
- . – Servizio III - Istituti culturali
- . – Istituto per il Libro

4.2. Le strutture del MiBAC direttamente riferite ai Servizi bibliotecari, bibliografici, del Libro e della Lettura

. 1) Le Biblioteche pubbliche statali e il loro Regolamento organizzativo (DPR 417/1995).

Sono 46, conservano e raccolgono la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale, tutelano e valorizzano le proprie raccolte storiche, acquisiscono la produzione editoriale straniera in base alle specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell’utenza, documentano il posseduto, forniscono informazioni bibliografiche e assicurano la circolazione dei documenti.

Le due Biblioteche Nazionali Centrali, di Firenze e di Roma, hanno il compito di raccogliere e documentare tutto quanto viene stampato in Italia.

Il patrimonio documentario custodito dalle Biblioteche pubbliche statali ammonta a circa 40 milioni di esemplari tra manoscritti, incunaboli, edizioni a stampa, periodici, edizioni musicali e straordinarie raccolte di mappe geografiche, incisioni e stampe.

La storia millenaria delle biblioteche coincide con tre grandi nuclei storici: nasce dagli scriptoria monastici, continua con l’opera dei grandi umanisti presso le corti rinascimentali e si consolida durante il secolo dei lumi e il periodo post-unitario.

Le Biblioteche pubbliche statali sono regolamentate dal D.P.R. 5 luglio 1995 n. 417. E’ questa la quinta volta che lo Stato aggiorna, dall’unità d’Italia, il Regolamento delle “sue” biblioteche, (il primo intervento di riordino fu approntato nel 1869 e nei successivi anni 1876, 1885, 1907,

1967 furono approvati i cosiddetti “Regolamenti organici”).

L'uso di uno strumento legislativo, qual'è un DPR, per predisporre in definitiva uno strumento regolamentare e organizzativo, appare in effetti sproporzionato. Quel che sicuramente è successo, in occasione dell'approvazione di un tale strumento normativo, è stato quello di trascurare, ancora una volta, la messa in atto di un intervento generale di organizzazione complessiva del quadro istituzionale delle biblioteche italiane. Colpisce, di questo DPR, l'enorme mole di modulistica che è predisposta per l'organizzazione biblioteconomica delle biblioteche pubbliche dello Stato, concependo in tal modo le biblioteche come veri e propri “organi periferici” del Ministero.

Il Regolamento, entrato in vigore a quasi trent'anni di distanza dal precedente, tenta un poco riuscito aggiornamento in un'ottica di riferimento per biblioteche che faticano a stare al passo con una società profondamente trasformata, anche per quanto riguarda l'avvento di nuove tecnologie.

Composto da 65 articoli il regolamento propone e imposta una nuova forma di “servizi bibliotecari”, ma sempre in presenza di una concezione di “biblioteca” sostanzialmente tradizionale e ancorata al passato. L'intento del legislatore fu certo quello di tentare un doveroso aggiornamento organizzativo e strutturale delle proprie biblioteche, per una doverosa e improcrastinabile necessità di mettere le più prestigiose biblioteche italiane al passo con i tempi sotto l'aspetto tecnologico, ma anche di avvicinare di più queste istituzioni alle effettive esigenze di cittadini maturi ed esigenti. Quanto alle procedure interne, trascurando l'aspetto relativo alla modulistica che ha trovato tali difficoltà operative da indurre il Ministero ad una revisione pressoché totale delle stesse attraverso il D.M. 27 dicembre 1996, grande spazio è dedicato dal regolamento alle procedure informatizzate. Infine, oltre alla consultazione ed al prestito, che sono comunque offerti a titolo gratuito, il decreto stabilisce all'art. 61 che le biblioteche statali erogano alcuni servizi aggiuntivi per i quali è previsto il pagamento della prestazione fornita. Sono: le informazioni bibliografiche che comportano per la biblioteca costi accessori per la loro fornitura, le riproduzioni, la vendita di pubblicazioni, le spese per l'inoltro a domicilio del prestito e altri servizi di carattere generale.

2) L'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche italiane <www.iccu.sbn.it>

Assume l'attuale denominazione nel 1975, a seguito della costituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, subentrando al Centro nazionale per il catalogo unico creato nel 1951 con il compito di catalogare l'intero patrimonio bibliografico nazionale.

Questo obiettivo è oggi perseguito grazie ad una strategia di forte cooperazione tra le biblioteche, anche di diversa titolarità amministrativa, a garanzia dello sviluppo di servizi di uguale livello su tutto il territorio nazionale. Risultato di tale cooperazione è la realizzazione del **Servizio Bibliotecario nazionale (SBN)**, la rete informatizzata di servizi nazionali alla quale sono collegate biblioteche dello Stato, degli Enti locali e delle Università, che contribuiscono alla creazione del catalogo collettivo nazionale in linea, gestito dall'Istituto.

Nell'intento di migliorare la conoscenza delle raccolte bibliografiche e di semplificarne l'accesso per l'utente, l'Istituto promuove e coordina alcune basi dati relative ai manoscritti, alle edizioni italiane del XVI secolo, alle biblioteche presenti in Italia. A supporto dell'attività di catalogazione delle biblioteche in Italia, l'Istituto ha la responsabilità di indirizzare, produrre, adattare alla realtà italiana e diffondere le norme standard per la catalogazione delle diverse tipologie di materiali dai manoscritti ai documenti multimediali.

L'Istituto esplica funzioni di coordinamento - nel rispetto delle autonomie delle biblioteche - nell'ambito del Servizio Bibliotecario Nazionale e dei progetti di catalogazione realizzati mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie dell'informazione.

I compiti dell'ICCU sono elencati nell' articolo 15 del D.P.R. 3 dicembre 1975 n. 805.

Promuove e coordina l'attività di catalogazione e documentazione del patrimonio librario conservato nelle biblioteche pubbliche statali. In particolare, cura la realizzazione del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN), rete informatizzata delle biblioteche italiane, finalizzata alla creazione del catalogo collettivo nazionale in linea gestito dall'ICCU, promuove e coordina censimenti nazionali dei manoscritti, delle edizioni italiane del XVI secolo, delle biblioteche presenti in Italia.

3) Il Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN)

E' la rete delle biblioteche italiane promossa dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con la cooperazione delle Regioni e dell'Università e coordinata dall'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche (ICCU).

Realizzata a partire dal 1992 sulla base di un protocollo d'intesa sottoscritto dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal coordinamento delle Regioni con l'obiettivo di superare la frammentazione delle strutture bibliotecarie, propria della storia politico-culturale dell'Italia, la rete del SBN è oggi costituita da biblioteche statali, di enti locali, universitarie, di accademie ed istituzioni pubbliche e private operanti in diversi settori disciplinari.

Sono circa 2.500 infatti le biblioteche che partecipano alla gestione del catalogo collettivo in linea e alla condivisione delle risorse ai fini dell'accesso, prestito e fornitura documenti.

La base dati multimediale dell'Indice SBN, offre oggi l'accesso ad otto milioni e mezzo di record bibliografici relativi a materiale antico, moderno, musica, grafica e cartografia, corrispondenti a 29.322.246 localizzazioni (dato registrato a settembre 2005).

Il Servizio Bibliotecario Nazionale, con circa 100 milioni di accessi annui, è consultabile a tutti gratuitamente, 24 ore su 24, all'indirizzo <<http://opac.sbn.it>>, oppure dalla sezione dedicata alla ricerca bibliografica del Portale [Internet Culturale](#).

4) La Discoteca di Stato e Museo dell'Audiovisivo <<http://www.dds.it>>.

Conserva la più grande collezione pubblica italiana di documentazione sonora e garantisce la conservazione e fruizione del patrimonio sonoro nazionale, sia edito che inedito. Il suo patrimonio è composto attualmente di circa 300.000 supporti: dai cilindri di cera ai dischi, nastri, CD, video, fino agli attuali DVD. Conserva inoltre una ricca collezione di strumenti storici per la riproduzione del suono: fonografi, grammofoni ed altri apparecchi dalla fine dell'800 agli anni cinquanta. Nel 1999 è stato costituito nel suo ambito il Museo dell'Audiovisivo che ha esteso le prerogative di raccolta, conservazione e fruizione anche al materiale realizzato e prodotto su supporti video, multimediali e su ogni altra nuova tecnologia in un futuro disponibile.

5) La Biblioteca Digitale Italiana

Realizza un programma nazionale per la promozione ed il coordinamento delle attività di digitalizzazione del patrimonio bibliografico italiano.

Uno Studio di Fattibilità per la Biblioteca Digitale Italiana, commissionato dalla Direzione Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali nel 1999, aveva fornito il quadro di riferimento necessario alla formulazione di un progetto nazionale per la nascita di una biblioteca digitale, che potesse inserirsi a piano titolo tra le analoghe iniziative europee ed extraeuropee.

Lo studio, nell'analizzare i diversi interventi di digitalizzazione di alcune istituzioni culturali, aveva evidenziato come in Italia, a fronte dell'esistenza di numerose iniziative, mancasse una cornice coordinata di intenti e finalità.

Sulla base di tali premesse, con l'obiettivo di superare la frammentarietà che aveva caratterizzato il quadro degli interventi effettuati, accogliendo la risoluzione finale della III Conferenza Nazionale delle Biblioteche (Padova, 14-16 febbraio 2001) avente ad oggetto "*La biblioteca digitale. Produzione, gestione e conservazione della memoria nell'era digitale*", venne costituito, con D.M. 30 aprile 2001, un Comitato Guida composto da rappresentanti delle biblioteche statali e regionali, dei musei, dell'università, della ricerca con il compito di definire le linee guida del programma, fissandone i principi fondamentali e delineando il quadro di riferimento culturale e scientifico entro cui collocare le iniziative esistenti ed avviare quelle nuove.

Fu avviato quindi un programma coordinato per definire le priorità degli interventi, indicare standard e tecnologie comuni da adottare, raccordare le attività di livello nazionale con le iniziative internazionali.

6) L'Osservatorio dei Programmi Internazionali per le Biblioteche e gli Archivi.

Promuove la collaborazione e la partecipazione degli archivi, delle biblioteche e delle istituzioni culturali a programmi e progetti internazionali; cura i rapporti con organismi internazionali

quali Unione Europea, UNESCO, Consiglio d'Europa, e con le associazioni professionali del settore, e mantiene i contatti con gli uffici di coordinamento degli altri paesi dell' Unione Europea.

7) Istituto Centrale di patologia del libro

L'istituto centrale di patologia del libro è un organismo del Ministero per i beni e le attività culturali e svolge in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nel settore della conservazione e restauro. Dal 1938, anno della sua fondazione, l'Istituto ha sempre puntato a coniugare lo studio storico del libro e delle sue componenti materiali con le discipline mutuata dalle scienze della natura. La sua attività consiste essenzialmente nella ricerca finalizzata alla tutela, alla conservazione e al restauro dei materiali librari. Con la consapevolezza che la conservazione e il restauro riguardano la componente materiale dei beni culturali, da più di mezzo secolo presso l'Istituto si svolgono ricerche relative alla ricostruzione della storia tecnologica del libro.

8) Istituto per il Libro (IPL)

La Direzione Generale per i Beni Librari, gli Istituti Culturali ed il Diritto d'Autore ha tra i propri compiti istituzionali la promozione del libro e della lettura.

L'Istituto per il Libro è stato creato alla fine del 2005 per dare maggiore rilievo al libro e alla lettura nelle politiche dell'Amministrazione pubblica. L'Italia è un Paese in cui si legge poco e tende ad aumentare la forbice tra non lettori e lettori occasionali (la gran maggioranza) e i cosiddetti "lettori" forti (una minoranza, seppur agguerrita). Per questo motivo la nascita dell'IPL è un primo passo importante, fatto pensando a una sistemazione organica del settore, su un modello europeo. IPL, intende fondare i suoi programmi sul coordinamento delle energie e delle iniziative espresse sia dalle realtà culturali e dalle istituzioni locali (Regioni, Province, Comuni), sia da tutti i soggetti che compongono la filiera del libro.

Le attività si articolano in: - Promozione della lettura; - Promozione della cultura italiana all'estero; - Sostegno all'editoria libraria; - Informazione culturale e bibliografica.

Tutti gli interventi e le iniziative riferite al libro e alla lettura sono raccolte nel sito del Ministero Beni e attività culturali sotto il titolo "Italia Pianeta Libro" <www.ilpianetalibro.it>, sito che si caratterizza come un osservatorio on line sull'editoria e la lettura in Italia, rappresenta uno spazio pubblico collegato alle finalità e agli obiettivi istituzionali e una guida all'Italia del libro, in rete con tutte le altre esperienze, pubbliche e private, operanti nel paese, in raccordo con le Regioni..

In particolare evidenza le seguenti attività editoriali e di comunicazione:

- **Accademie & Biblioteche d'Italia**: trimestrale, rinnovata nel 2006, è una rivista di cultura delle biblioteche e degli istituti culturali; si articola in una sezione dedicata ad articoli e contributi orientati all'analisi e alla riflessione sui temi più rilevanti della situazione bibliotecaria e del dibattito biblioteconomico, e in rubriche più agili di carattere informativo sui libri, le iniziative e gli eventi che interessano il settore.

- **Libri e Riviste d'Italia**: bimestrale, fondata nel 1950, si è trasformata nel 2005 in una rivista di cultura editoriale e promozione della lettura, rinnovandosi nei contenuti e nella presentazione grafica e presente anche in Internet. E' uno strumento di informazione su ciò che avviene nel mondo del libro e di analisi su temi e tendenze dell'editoria libraria.

- **DigItalia**, rivista del digitale nei beni culturali, edita dall'ICCU, intende contribuire a colmare un vuoto nel campo dell'editoria periodica specializzata in Italia, individuando quale obiettivo primario lo studio ed il dibattito critico sulle tematiche relative all'applicazione delle tecnologie digitali alle varie tipologie del patrimonio culturale.

5. La legislazione statale in materia di “beni librari”, così come fissata nel Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs n. 42/2004).

Opportuno premettere che il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio non rappresenta lo strumento legislativo attraverso il quale lo Stato ha inteso fissare anche il quadro normativo del funzionamento e dell'organizzazione delle biblioteche, o degli archivi e dei musei.

Il Codice tratta essenzialmente dei “beni culturali e del paesaggio” e, tra essi, anche dei “beni librari e bibliografici”, con il chiaro e preciso intento di fissare norme nel merito della loro natura, della loro tutela e valorizzazione, lasciando sullo sfondo l'articolazione organizzativa e il funzionamento degli “istituti culturali” (biblioteche, archivi e musei) che raccolgono, tutelano e valorizzano questi beni culturali. Potrebbe essere obiettato che il Codice forse poteva anche essere un'occasione per “normare” organicamente, almeno a livello di grandi principi e linee-guida, questi istituti culturali, definendo un quadro istituzionale di riferimento che proiettasse le grandi linee di politica culturale dell'Italia attraverso i suoi numerosi, diversificati e gloriosi “istituti culturali”, così capillarmente diffusi su tutto il territorio nazionale. Sarebbe comunque un errore per gli addetti ai lavori, in questo caso i bibliotecari, considerare il Codice come uno strumento quasi estraneo per le biblioteche in genere, incorrendo nell'errore di ritenerlo importante e congeniale solo per le tradizionali “biblioteche di conservazione”. Si propone pertanto una “lettura” del Codice che sia attenta a cogliere tutti gli elementi che riguardano le biblioteche italiane, pur nel rammarico di un'incompletezza “politica” di fondo che ancora rimane in questo settore.

Emanato con il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004, il Codice dei Beni culturali è la magna carta legislativa del settore, a cui anche le biblioteche devono fare riferimento. Il materiale librario raccolto nelle biblioteche è considerato dal Codice “patrimonio culturale” nel momento in cui tali beni culturali, conservati e valorizzati nelle biblioteche, “*presentano interesse bibliografico*”.

L'attenzione del Codice ai “Beni librari” non è certo paragonabile a quello messo in atto per i “Beni artistici”. Alcuni precisi punti di riferimento per le biblioteche e i beni librari sono però presenti.

Nell'affrontare l'analisi e lo studio del Codice dei Beni culturali nei particolari aspetti riferiti alle “biblioteche” o ai “beni librari”, è bene inoltre tener presente la Tesi n. 2 del Documento approvato nel corso del XXXIV Congresso dell'Associazione Italiana Biblioteche - Viareggio, 28/31 ottobre 1987 <www.aib.it/aib/commiss/cnbp/tesi.htm>, “**Identificare le biblioteche come beni culturali snatura la loro vera funzione di servizi informativi**”. Tale tesi costituisce indubbiamente un autorevole tentativo di riportare, anche in Italia, le biblioteche più sul fronte dei servizi da erogare che del materiale da conservare, senza naturalmente negare l'importanza di quest'ultimo aspetto e quindi della biblioteca come custode di “beni librari”.

Il Codice ha sostituito e abrogato il non ancora invecchiato “Testo Unico dei Beni culturali e del paesaggio”, approvato con il D.Lgs 29 ottobre 1999, n. 490. Nel luglio 2002 il Parlamento, con la legge n. 137 art. 10, delegava il Governo ad adottare un decreto legislativo per la codificazione delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.

Su questa base è stato approvato il nuovo Codice dei beni culturali e del paesaggio, con il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137**”. (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28 e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 G.U. 26 febbraio 2004, n. 47)

Perché un nuovo codice? “*Di fronte alla crescente complessità nello sviluppo del territorio italiano e al cambiamento del quadro istituzionale con la modifica del Titolo V della Costituzione - ha spiegato una nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - è stato necessario aggiornare le norme riguardanti la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale, risalenti al 1939. Il codice, con una decisa semplificazione legislativa, fornisce uno strumento unico e certo per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, coinvolgendo gli Enti Locali e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico*”.

Sono in evidenza i seguenti punti di fondo:

- Il cardine attorno al quale ruota il Codice è l'**art. 9 della Costituzione**, in forza del quale la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose d'interesse storico, artistico, archeologico, bibliografico, archivistico, di cui alla legge 1089 del 1939, e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla legge 1497 del 1939 e dalla legge "Galasso" del 1985), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.
- La riforma del Titolo V della Costituzione ha **distinto l'attività di tutela da quella di valorizzazione**, cosa che, dal punto di vista scientifico, non appare giustificata e, dal punto di vista amministrativo, crea non pochi problemi. Il codice, quindi, ha avuto l'arduo compito di ricomporre la materia sulla base dei nuovi equilibri costituzionali. E' stata ricercata una soluzione equilibrata prevedendo, in primo luogo, ampi margini di cooperazione delle regioni e degli enti territoriali nell'esercizio dei compiti di tutela; dall'altro, distinguendo concettualmente la fruizione dalla valorizzazione propriamente detta e privilegiando, nell'esercizio di entrambe le funzioni, il modello convenzionale: Stato, regioni ed enti locali agiscono sulla base di programmi concordati con l'obiettivo di costituire un sistema integrato di valorizzazione.
- L'**inscindibilità** nel Codice del concetto di tutela da quello di valorizzazione: è importante rilevare che tali aspetti non devono essere tenuti distinti, sebbene in apparenza possano apparire addirittura esigenze contrapposte, ma vanno considerati in maniera complementare e interdipendente, " perché nel momento in cui si fa vera tutela si opera per valorizzare il bene, come, nel momento in cui si valorizza non si può prescindere da tutte quelle operazioni della tutela che portano dalla conoscenza del bene alla interpretazione corretta dello stesso".
- Il Codice, pur separando i due concetti per fine di chiarezza, tende a sottolineare l'inscindibilità dei due termini, già all'articolo 1, quando afferma che "*in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente Codice. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e valorizzazione*".
- E' stato confermato in capo alle regioni a statuto ordinario l'ambito oggettivo delle attribuzioni di "**tutela**" dei beni librari, già precedentemente conferita in via di delega. Ma ora, in relazione a tali beni, il Codice rafforza ed estende ulteriormente queste competenze, che ora risultano assai più estese rispetto al precedente assetto, in quanto abbracciano l'intera gamma dei compiti ascrivibili alle funzioni di tutela.
- Quanto alla **valorizzazione**, si è ribadita - in omaggio al dettato costituzionale - la potestà legislativa concorrente delle regioni, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dal codice; mentre per lo svolgimento delle funzioni amministrative si è fissato il principio dell'ordinario ricorso ad accordi o intese, finalizzati ad assicurare il necessario coordinamento sul territorio delle relative attività. Le attività e i servizi pubblici di valorizzazione dei beni culturali sono svolti dalle pubbliche amministrazioni, di regola, in forma *diretta*. Si può però ricorrere alla *esternalizzazione* delle attività e dei servizi quando ciò risponda all'esigenza di assicurare un migliore livello della fruizione pubblica dei beni culturali.

Di seguito è presentata una schematica rassegna/lettura dei principali articoli presenti nel Codice dei beni culturali che trattano direttamente di "beni librari" e di "biblioteche", ponendo attenzione alle prerogative, ai vincoli e, quindi ai problemi gestionali che lo "status" di "bene culturale di interesse bibliografico", assegnato dal Codice, carica anche sui i libri e le raccolte di proprietà degli enti territoriali.

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o.)

n. 28 e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 G.U. 26 febbraio 2004, n. 47), e successive modificazioni, di cui l'ultima con D.Lgs n. 62 del 2008.

Per una lettura completa del Codice, si rimanda al sito web di AEDON, che riporta, in costante aggiornamento, il testo normativo:
<http://www.aedon.mulino.it/archivio/2006/2/codice.htm>

Questo è lo schema generale del Codice, ripartito in 184 articoli:

- **Parte prima: DISPOSIZIONI GENERALI, 1-9**

- . ∞ i principi (art. 1)
- . ∞ il patrimonio culturale (art. 2)
- . ∞ la tutela (art. 3, 4, 5)
- . ∞ la valorizzazione (art. 6, 7, 8, 9)

- **Parte seconda: BENI CULTURALI, 10-130**

- . ∞ Titolo I: Tutela (10 -100)
- . ∞ Titolo II: Fruizione (101-130)

- **Parte terza: BENI PAESAGGISTICI, 131-159**

- **Parte quarta: SANZIONI, 160-181**

- **Parte quinta: DISPOSIZIONE TRANSITORIE, ABROGAZIONI (182-184)**

- Allegato A

Art. 1. Principi

1. In attuazione dell'[articolo 9 della Costituzione](#), la Repubblica tutela e valorizza il patrimonio culturale in coerenza con le attribuzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione e secondo le disposizioni del presente codice.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. **Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.**
4. Gli altri soggetti pubblici, nello svolgimento della loro attività, assicurano la conservazione e la pubblica fruizione del loro patrimonio culturale.
5. I privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione. *(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 62 del 2008)*
6. Le attività concernenti la conservazione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale indicate ai commi 3, 4 e 5 sono svolte in conformità alla normativa di tutela.

Art. 2. Patrimonio culturale

1. Il patrimonio culturale è costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.
2. **Sono beni culturali le cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà.**
3. Sono beni paesaggistici gli immobili e le aree indicati all'articolo 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge.
4. **I beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.**

Art. 3. Tutela del patrimonio culturale

1. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.
2. L'esercizio delle funzioni di tutela si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale.

Art. 4. Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale

1. Al fine di garantire l'esercizio unitario delle **funzioni di tutela**, ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse **sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali**, di seguito denominato «Ministero», che le esercita direttamente o ne può conferire l'esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4. Sono fatte salve le funzioni già conferite alle regioni ai sensi dei commi 2 e 6 del medesimo articolo 5.
2. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

**Art. 5. Cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali
in materia di tutela del patrimonio culturale**

1. Le regioni, nonché i comuni, le città metropolitane e le province, di seguito denominati «altri enti pubblici territoriali», cooperano con il Ministero nell'esercizio delle funzioni di tutela in conformità a quanto disposto dal Titolo I della Parte seconda del presente codice.
2. **Le funzioni di tutela** previste dal presente codice **che abbiano ad oggetto manoscritti, autografi, carteggi, incunaboli, raccolte librerie, nonché libri, stampe e incisioni, non appartenenti allo Stato, sono esercitate dalle regioni.** Qualora l'interesse culturale delle predette cose sia stato riconosciuto con provvedimento ministeriale, l'esercizio delle potestà previste dall'articolo 128 compete al Ministero. *(comma così sostituito dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006)*
3. **Sulla base di specifici accordi** od intese e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di seguito denominata «Conferenza Stato-Regioni», **le regioni possono esercitare le funzioni di tutela su carte geografiche, spartiti musicali, fotografie, pellicole o altro materiale audiovisivo, con relativi negativi e matrici, non appartenenti allo Stato.** *(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006)*
4. Nelle forme previste dal comma 3 e sulla base dei principi di differenziazione ed adeguatezza, **possono essere individuate ulteriori forme di coordinamento in materia di tutela con le regioni che ne facciano richiesta.**
5. Gli accordi o le intese possono prevedere particolari forme di cooperazione con gli altri enti pubblici territoriali.
6. Le funzioni amministrative di tutela dei beni paesaggistici sono esercitate dallo Stato e dalle regioni secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del presente codice. *(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 157 del 2006)*
7. Relativamente alle funzioni esercitate dalle regioni ai sensi dei commi 2, 3, 4, 5 e 6, **il Ministero esercita le potestà di indirizzo e di vigilanza e il potere sostitutivo in caso di perdurante inerzia o inadempienza.** *(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 157 del 2006)*

Art. 6. Valorizzazione del patrimonio culturale

1. **La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili** *(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 62 del 2008)*, **al fine di promuovere lo sviluppo della cultura.** Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento ai beni paesaggistici la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati. *(comma così modificato dall'articolo 1 del d.lgs. n. 156 del 2006 e dall'articolo 2 del d.lgs. n. 157 del 2006)*
2. **La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela** e tali da non pregiudicarne le esigenze.
3. La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Art. 7. Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale

1. Il presente codice fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale. Nel rispetto di tali principi le regioni esercitano la propria potestà legislativa.
2. **Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.**

Art. 7-bis. Espressioni di identità culturale collettiva

(articolo così aggiunto dall'articolo 1, comma 1, lettera c) del d.lgs. n. 62 del 2008)

1. Le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 ed il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10.».

Art. 8. Regioni e province ad autonomia speciale

1. Nelle materie disciplinate dal presente codice restano ferme le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti e dalle relative norme di attuazione.

Art. 9. Beni culturali di interesse religioso

1. Per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze di culto, d'accordo con le rispettive autorità.
2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse ai sensi dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione.

PARTE SECONDA - Beni culturali

TITOLO I – Tutela (10 - 100)

Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico. *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 62 del 2008)*
2. **Sono inoltre beni culturali:**
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - c) **le raccolte librerie delle biblioteche dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, ad eccezione delle raccolte che assolvono alle funzioni delle biblioteche indicate all'articolo 47, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1977, n. 616, e di quelle ad esse assimilabili.** *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 156/2006; e ancora dall'articolo 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 62 del 2008).*
3. **Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:**
 - a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;
 - b) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - c) **le raccolte librerie, appartenenti a privati, di eccezionale interesse culturale;**
 - d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose; *(Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 62 del 2008)*
 - e) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti, che non siano ricomprese fra quelle indicate all'art. 2 e che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica rivestano come complesso un eccezionale interesse. *(Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 156/2006. La presente lettera era stata modificata anche dall'art. 4, d.lgs. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge. Infine ancora modificata dall'art. 2, comma 1, lett a) del d.lgs 62 del 2008)*
4. **Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):**
 - a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - b) le cose di interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio. *(Lettera modificata dall'art. 2, comma 1, lett. A), d.lgs. 156/2006. La presente lettera era stata modificata anche dall'art. 4, d.lgs. 17 agosto 2005, n. 164, non convertito in legge. Infine ancora modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a) del d. lgs 62 del 2008)*
 - c) **i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;**
 - d) **le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;**
 - e) **le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, aventi carattere di rarità e di pregio;**
 - f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;
 - g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;
 - h) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - i) le navi e i galleggianti aventi interesse artistico, storico od etnoantropologico;
 - l) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale. *(comma così modificato dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 156/2006).*
5. Salvo quanto disposto dagli articoli 64 e 178, non sono soggette alla disciplina del presente Titolo le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettere a) ed e), che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 11 Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela

1. Sono assoggettate alle disposizioni espressamente richiamate le seguenti tipologie di cose: *(rubrica e alinea così modificati dall'articolo 2, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 62 del 2008)*
 - a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista, di cui all'articolo 50, comma 1; *(lettera così modificata dall'articolo 2, comma 1, lett. a), d.lgs. 156/2006).*
 - b) gli studi d'artista, di cui all'articolo 51;
 - c) le aree pubbliche di cui all'articolo 52;
 - d) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, a termini degli articoli 64 e 65, comma 4; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 62 del 2008)*
 - e) le opere dell'architettura contemporanea di particolare valore artistico, a termini dell'articolo 37; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 62 del 2008)*

- f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, gli esemplari di opere cinematografiche, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalga ad oltre venticinque anni, a termini dell'articolo 65, comma 3, lettera c); (*lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 62 del 2008*)
 - g) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni, a termini degli articoli 65 comma 3, lettera c), e 67, comma 2; (*lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 62 del 2008*)
 - h) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni, a termini dell'art. 65, comma 3, lettera c) (*lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 62 del 2008*) ;
 - i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.
- 1-bis. Per le cose di cui al comma 1, resta ferma l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13, qualora sussistano i presupposti e le condizioni stabiliti dall'articolo 10. (*comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. b) del d. lgs n. 62 del 2008*).

Art. 12. Verifica dell'interesse culturale

1. Le cose immobili e mobili indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, sono sottoposte alle disposizioni della presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (*comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006*)
2. I competenti organi del Ministero, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose appartengono e corredata dai relativi dati conoscitivi, verificano la sussistenza dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico nelle cose di cui al comma 1, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
3. Per i beni immobili dello Stato, la richiesta di cui al comma 2 è corredata da elenchi dei beni e dalle relative schede descrittive. I criteri per la predisposizione degli elenchi, le modalità di redazione delle schede descrittive e di trasmissione di elenchi e schede sono stabiliti con decreto del Ministero adottato di concerto con l'Agenzia del demanio e, per i beni immobili in uso all'amministrazione della difesa, anche con il concerto della competente direzione generale dei lavori e del demanio. Il Ministero fissa, con propri decreti, i criteri e le modalità per la predisposizione e la presentazione delle richieste di verifica, e della relativa documentazione conoscitiva, da parte degli altri soggetti di cui al comma 1.
4. Qualora nelle cose sottoposte a verifica non sia stato riscontrato l'interesse di cui al comma 2, le cose medesime sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente Titolo.
5. Nel caso di verifica con esito negativo su cose appartenenti al demanio dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, la scheda contenente i relativi dati è trasmessa ai competenti uffici affinché ne dispongano la sdemanializzazione qualora, secondo le valutazioni dell'amministrazione interessata, non vi ostino altre ragioni di pubblico interesse.
6. Le cose di cui al comma 4 e quelle di cui al comma 5 per le quali si sia proceduto alla sdemanializzazione sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice. (*comma così modificato dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006*)
7. L'accertamento dell'interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, effettuato in conformità agli indirizzi generali di cui al comma 2, costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 ed il relativo provvedimento è trascritto nei modi previsti dall'articolo 15, comma 2. I beni restano definitivamente sottoposti alle disposizioni del presente Titolo.
8. Le schede descrittive degli immobili di proprietà dello Stato oggetto di verifica con esito positivo, integrate con il provvedimento di cui al comma 7, confluiscono in un archivio informatico conservato presso il Ministero e accessibile al Ministero e all'Agenzia del demanio, per finalità di monitoraggio del patrimonio immobiliare e di programmazione degli interventi in funzione delle rispettive competenze istituzionali. (*comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c) del d. lgs n. 62 del 2008*)
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cose di cui al comma 1 anche qualora i soggetti cui esse appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.
10. Il procedimento di verifica si conclude entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta. (*comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006*)

Art. 13. Dichiarazione dell'interesse culturale

1. **La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.**
2. **La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2.** Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

Art. 14. Procedimento di dichiarazione

Art. 15. Notifica della dichiarazione

Art. 16. Ricorso amministrativo avverso la dichiarazione

Art. 17. Catalogazione

1. **Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.**
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine **il Ministero, con**

il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.
4. **Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali**, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, **curano la catalogazione dei beni culturali** loro appartenenti e, previa intesa con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.
5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera f), d.lgs. n. 156 del 2006)*
6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Art. 18. Vigilanza

1. **La vigilanza sui beni culturali**, sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, nonché sulle aree interessate da prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45, **compete al Ministero**. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d. lgs n. 62 del 2008)*
2. Sulle cose di cui all'articolo 12, comma 1, che appartengano alle regioni e agli enti pubblici territoriali, il Ministero provvede alla vigilanza anche mediante forme di intesa e di coordinamento con le regioni medesime. *(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) del d. lgs n. 62 del 2008)*

Art. 19. Ispezione

1. I soprintendenti possono procedere in ogni tempo, con preavviso non inferiore a cinque giorni, fatti salvi i casi di estrema urgenza, ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni culturali. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d. lgs n. 62 del 2008)*
- 1-bis. Con le modalità di cui al comma 1 i soprintendenti possono altresì accertare l'ottemperanza alle prescrizioni di tutela indiretta date ai sensi dell'articolo 45. *(comma così aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. g) del d. lgs n. 62 del 2008)*

Art. 20. Interventi vietati

1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione. *(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. h) del d. lgs n. 62 del 2008)*
2. Gli archivi pubblici e gli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13 non possono essere smembrati. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera h), d.lgs. n. 156 del 2006)*

Art. 21. Interventi soggetti ad autorizzazione

1. Sono subordinati ad autorizzazione del Ministero:
 - a) la rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali; *(lettera così sostituita dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d. lgs n. 62 del 2008)*
 - b) **lo spostamento**, anche temporaneo, dei beni culturali mobili, salvo quanto previsto ai commi 2 e 3; *(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lett. i) del d. lgs n. 62 del 2008)*
 - c) **lo smembramento** di collezioni, serie e raccolte;
 - d) lo scarto dei documenti degli archivi pubblici e degli archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13, **nonché lo scarto di materiale bibliografico delle biblioteche pubbliche, con l'eccezione prevista all'articolo 10, comma 2, lettera c), e delle biblioteche private per le quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'art. 13;** *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera h), d.lgs. n. 156 del 2006)*
 - e) **il trasferimento** ad altre persone giuridiche di complessi organici di documentazione di archivi pubblici, nonché di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione ai sensi dell'articolo 13. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera h), d.lgs. n. 156 del 2006)*
2. Lo spostamento di beni culturali, dipendente dal mutamento di dimora o di sede del detentore, è preventivamente denunciato al soprintendente, che, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danno dal trasporto.
3. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione al Ministero per le finalità di cui all'articolo 18». *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera h) del d. lgs n. 62 del 2008)*
4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente. Il mutamento di destinazione d'uso dei beni medesimi è comunicato al soprintendente per le finalità di cui all'art. 20, comma 1. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera h), d.lgs. n. 156 del 2006)*
5. L'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque giorni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera h), d.lgs. n. 156 del 2006)*

Art. 22. Procedimento di autorizzazione per interventi di edilizia

Art. 23. Procedure edilizie semplificate

Art. 24. Interventi su beni pubblici

1. Per gli interventi su beni culturali pubblici da eseguirsi da parte di amministrazioni dello Stato, delle regioni, di altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico, l'autorizzazione necessaria ai sensi dell'articolo 21 può essere espressa nell'ambito di accordi tra il Ministero ed il soggetto pubblico interessato.

Art. 25. Conferenza di servizi

Art. 26. Valutazione di impatto ambientale

Art. 27. Situazioni di urgenza

Art. 28. Misure cautelari e preventive

Art. 29. Conservazione

1. La **conservazione** del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro.
2. Per **prevenzione** si intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene culturale nel suo contesto.
3. Per **manutenzione** si intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.
4. Per **restauro** si intende l'intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate all'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente, il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.
5. Il Ministero definisce, anche con il concorso delle regioni e con la collaborazione delle università e degli istituti di ricerca competenti, linee di indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli di intervento in materia di conservazione dei beni culturali.
6. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali ai sensi della normativa in materia.
7. I **profili di competenza dei restauratori** e degli altri operatori che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definiti i criteri ed i livelli di qualità cui si adegua l'insegnamento del restauro. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera m), d.lgs. n. 156 del 2006)*
9. L'insegnamento del restauro è impartito dalle scuole di alta formazione e di studio istituite ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonché dai centri di cui al comma 11 e dagli altri soggetti pubblici e privati accreditati presso lo Stato. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono individuati le modalità di accreditamento, i requisiti minimi organizzativi e di funzionamento dei soggetti di cui al presente comma, le modalità della vigilanza sullo svolgimento delle attività didattiche e dell'esame finale, abilitante le attività di cui al comma 6 e avente valore di esame di Stato, cui partecipa almeno un rappresentante del Ministero, il titolo accademico rilasciato a seguito di superamento di detto esame, che è equiparato al diploma di laurea specialistica o magistrale, nonché le caratteristiche del corpo docente. Il procedimento di accreditamento si conclude con provvedimento adottato entro novanta giorni dalla presentazione della domanda corredata dalla prescritta documentazione. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera m), d.lgs. n. 156 del 2006)*
- 9-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti previsti dai commi 7, 8 e 9, agli effetti dell'esecuzione degli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni architettonici, nonché agli effetti del possesso dei requisiti di qualificazione da parte dei soggetti esecutori di detti lavori, la qualifica di restauratore di beni culturali è acquisita esclusivamente in applicazione delle predette disposizioni *(comma aggiunto dall'articolo 2 comma 1, lettera m), d.lgs. n. 156 del 2006)*.
10. La **formazione delle figure professionali che svolgono attività complementari al restauro o altre attività di conservazione è assicurata da soggetti pubblici e privati ai sensi della normativa regionale**. I relativi corsi si adeguano a criteri e livelli di qualità definiti con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
11. Mediante appositi accordi o intese il Ministero e le regioni, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, possono istituire congiuntamente centri, anche a carattere interregionale, dotati di personalità giuridica, cui affidare attività di ricerca, sperimentazione, studio, documentazione ed attuazione di interventi di conservazione e restauro su beni culturali, di particolare complessità. Presso tali centri possono essere altresì istituite, ove accreditate, ai sensi del comma 9, scuole di alta formazione per l'insegnamento del restauro. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera m), d.lgs. n. 156 del 2006)*

Art. 30. Obblighi conservativi

1. **Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno l'obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza.**

2. I soggetti indicati al comma 1 e le persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, fissano i beni culturali di loro appartenenza, ad eccezione degli archivi correnti, nel luogo di loro destinazione nel modo indicato dal soprintendente. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del d. lgs n. 62 del 2008)*
3. I privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali sono tenuti a garantirne la conservazione.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni ed istituiti in sezioni separate. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 13. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti è inviata alla soprintendenza, nonché al Ministero dell'interno per gli accertamenti di cui all'articolo 125. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera n), d.lgs. n. 156 del 2006 e ancora modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera o) del d. lgs n. 62 del 2008)*

Art. 31. Interventi conservativi volontari

Art. 32. Interventi conservativi imposti

Art. 33. Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti

Art. 34. Oneri per gli interventi conservativi imposti

Art. 35. Intervento finanziario del Ministero

Art. 36. Erogazione del contributo

Art. 37. Contributo in conto interessi

Art. 38. Apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi

Art. 39. Interventi conservativi su beni dello Stato

Art. 40. Interventi conservativi su beni delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali

1. Per i beni culturali appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, le misure previste dall'articolo 32 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi con l'ente interessato.
2. Gli accordi possono riguardare anche i contenuti delle prescrizioni di cui all'articolo 30, comma 2.
3. Gli interventi conservativi sui beni culturali che coinvolgono lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali nonché altri soggetti pubblici e privati, sono ordinariamente oggetto di preventivi accordi programmatici.

Art. 41. Obblighi di versamento agli Archivi di Stato dei documenti conservati dalle amministrazioni statali

Art. 42. Conservazione degli archivi storici di organi costituzionali

Art. 43. Custodia coattiva

Art. 44. Comodato e deposito di beni culturali

1. **I direttori degli archivi e degli istituti che abbiano in amministrazione o in deposito raccolte o collezioni artistiche, archeologiche, bibliografiche e scientifiche possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali mobili** al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività, qualora si tratti di beni di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche e purché la loro custodia presso i pubblici istituti non risulti particolarmente onerosa. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera q), d.lgs. n. 156 del 2006)*
2. **Il comodato non può avere durata inferiore a cinque anni** e si intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
3. I direttori adottano ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese sono a carico del Ministero.
4. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico del Ministero. L'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 5. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera q), d.lgs. n. 156 del 2006)*
5. I direttori possono ricevere altresì in deposito, previo assenso del competente organo ministeriale, beni culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico del Ministero, anche in ragione del particolare pregio dei beni e del rispetto degli obblighi di conservazione da parte dell'ente depositante. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera z) del d. lgs n. 62 del 2008)*
6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni in materia di comodato e di deposito.

Art. 45. Prescrizioni di tutela indiretta

Art. 46. Procedimento per la tutela indiretta

Art. 47. Notifica delle prescrizioni di tutela indiretta e ricorso amministrativo

Art. 48. Autorizzazione per mostre ed esposizioni

1. **E' soggetto ad autorizzazione il prestito per mostre ed esposizioni:**

- . a) delle cose mobili indicate nell'articolo 12, comma 1;
 - . b) dei beni mobili indicati nell'articolo 10, comma 1;
 - . c) dei beni mobili indicati all'articolo 10, comma 3, lettere a), ed e);
 - . d) delle raccolte e dei singoli beni ad esse pertinenti, di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), **delle raccolte librerie indicate all'articolo 10, commi 2, lettera c), e 3, lettera c)**, nonché degli archivi e dei singoli documenti indicati all'articolo 10, commi 2, lettera b), e 3, lettera b).
2. Qualora l'autorizzazione abbia ad oggetto beni appartenenti allo Stato o sottoposti a tutela statale, la richiesta è presentata al Ministero almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.
 3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di conservazione dei beni e, per quelli appartenenti allo Stato, anche delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantirne l'integrità. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con decreto ministeriale.
 4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato all'assicurazione delle cose e dei beni da parte del richiedente, per il valore indicato nella domanda, previa verifica della sua congruità da parte del Ministero.
 5. Per le mostre e le manifestazioni sul territorio nazionale promosse dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti o istituti pubblici, l'assicurazione prevista al comma 4 può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato. La garanzia statale è rilasciata secondo le procedure, le modalità e alle condizioni stabilite con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze. Ai corrispondenti oneri si provvede mediante utilizzazione delle risorse disponibili nell'ambito del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. *(In attuazione di quanto disposto dal presente comma cfr. il d.m. 9 febbraio 2005)*
 6. Il Ministero ha facoltà di dichiarare, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse culturale o scientifico di mostre o esposizioni di beni culturali e di ogni altra iniziativa a carattere culturale, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni previste dalla normativa fiscale.

Art. 49. Manifesti e cartelli pubblicitari

Art. 50. Distacco di beni culturali

Art. 51. Studi d'artista

Art. 52. Esercizio del commercio in aree di valore culturale

Art. 53. Beni del demanio culturale

1. **I beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali che rientrino nelle tipologie indicate all'articolo 822 del codice civile costituiscono il demanio culturale.**
2. I beni del demanio culturale non possono essere alienati, né formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dal presente codice. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera dd) del d. lgs n. 62 del 2008)*

Art. 54. Beni inalienabili

1. **Sono inalienabili i beni del demanio culturale di seguito indicati:** *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera ee) del d. lgs n. 62 del 2008)*
 - . a) gli immobili e le aree di interesse archeologico;
 - . b) gli immobili dichiarati monumenti nazionali a termini della normativa all'epoca vigente; *(lettera così sostituita dall'articolo 2 comma 1, lettera ee) del d. lgs n. 62 del 2008)*
 - . **c) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e biblioteche;**
 - . d) gli archivi;

d-bis) gli immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d); *(comma aggiunto dall'articolo 2 comma 1, lettera ee) del d. lgs n. 62 del 2008)*

d-ter) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53. *(comma aggiunto dall'articolo 2 comma 1, lettera ee) del d. lgs n. 62 del 2008)*
2. Sono altresì inalienabili:
 - . a) le cose immobili e mobili appartenenti ai soggetti indicati articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquanta anni, fino alla conclusione del procedimento di verifica previsto dall'articolo 12. Se il procedimento si conclude con esito negativo, le cose medesime sono liberamente alienabili, ai fini del presente codice, ai sensi dell'articolo 12, commi 4, 5 e 6; *(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)*
 - . ~~b) le cose mobili che siano opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, se incluse in raccolte appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53;~~
 - . c) i singoli documenti appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53, nonché gli archivi e i singoli documenti di enti ed istituti pubblici diversi da quelli indicati al medesimo articolo 53;
 - . ~~d) le cose immobili appartenenti ai soggetti di cui all'articolo 53 dichiarate di interesse particolarmente importante, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera d) *(lettera così modificata dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)*~~

(le lettere b) e d) sono state soppresse dall'articolo 2 comma 1, lettera ee) del d. lgs n. 62 del 2008)
3. I beni e le cose di cui ai commi 1 e 2 possono essere oggetto di trasferimento tra lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali. Qualora non si tratti di beni o cose non in consegna al Ministero medesimo per le finalità di cui

agli articoli 18 e 19. *(comma modificato dall'articolo 2 comma 1, lettera ee) del d. lgs n. 62 del 2008)*

4. I beni e le cose indicati ai commi 1 e 2 possono essere utilizzati esclusivamente secondo le modalità e per i fini previsti dal Titolo II della presente Parte.

Art. 55. Alienabilità di immobili appartenenti al demanio culturale

Art. 56. Altre alienazioni soggette ad autorizzazione

Art. 57. Regime dell'autorizzazione ad alienare

Art. 58. Autorizzazione alla permuta

Art. 59. Denuncia di trasferimento

Art. 60. Acquisto in via di prelazione

Art. 61. Condizioni della prelazione

Art. 62. Procedimento per la prelazione

Art. 63. Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro. Obbligo di denuncia della vendita o dell'acquisto di documenti

Art. 64. Attestati di autenticità e di provenienza

Art. 65. Uscita definitiva

Art. 66. Uscita temporanea per manifestazioni

1. Può essere autorizzata l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni culturali indicati nell'articolo 65, commi 1, 2, lettera a), e 3, per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli; b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

Art. 67. Altri casi di uscita temporanea

Art. 68. Attestato di libera circolazione

Art. 69. Ricorso amministrativo avverso il diniego di attestato

Art. 70. Acquisto coattivo

Art. 71. Attestato di circolazione temporanea

Art. 72. Ingresso nel territorio nazionale

Art. 73. Denominazioni

Art. 75. Restituzione

Art. 76. Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea

Art. 77. Azione di restituzione

Art. 78. Termini di decadenza e di prescrizione dell'azione

Art. 79. Indennizzo

Art. 80. Pagamento dell'indennizzo

Art. 81. Oneri per l'assistenza e la collaborazione

Art. 82. Azione di restituzione a favore dell'Italia

Art. 83. Destinazione del bene restituito

Art. 84. Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

Art. 85. Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

Art. 86. Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

Art. 87. Beni culturali rubati o illecitamente esportati

Art. 88. Attività di ricerca

Art. 89. Concessione di ricerca

Art. 90. Scoperte fortuite

Art. 91. Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate

Art. 92. Premio per i ritrovamenti

Art. 93. Determinazione del premio

Art. 94. Convenzione UNESCO

Art. 95. Espropriazione di beni culturali

Art. 96. Espropriazione per fini strumentali

Art. 97. Espropriazione per interesse archeologico

Art. 98. Dichiarazione di pubblica utilità

Art. 99. Indennità di esproprio per i beni culturali

Art. 100. Rinvio a norme generali

TITOLO II - Fruizione e valorizzazione (101-130)

Art. 101. Istituti e luoghi della cultura

1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.

2. Si intende per:

a) "museo", una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;

- b) "**biblioteca**", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
 - c) "archivio", una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
 - d) "area archeologica", un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) "parco archeologico", un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f) "complesso monumentale", un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonomia rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. **Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico.**
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 102 - Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica

1. **Lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali ed ogni altro ente ed istituto pubblico, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.**
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, **la legislazione regionale disciplina la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato** o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La fruizione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. **Al fine di coordinare, armonizzare ed integrare la fruizione relativamente agli istituti ed ai luoghi della cultura di appartenenza pubblica lo Stato, e per esso il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali definiscono accordi** nell'ambito e con le procedure dell'articolo 112. In assenza di accordo, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
5. Mediante gli accordi di cui al comma 4 il Ministero può altresì trasferire alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, la disponibilità di istituti e luoghi della cultura, al fine di assicurare un'adeguata fruizione e valorizzazione dei beni ivi presenti.

Art. 103 - Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura

1. L'accesso agli istituti ed ai luoghi pubblici della cultura può essere gratuito o a pagamento. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono stipulare intese per coordinare l'accesso ad essi.
2. **L'accesso alle biblioteche ed agli archivi pubblici per finalità di lettura, studio e ricerca è gratuito.**
3. Nei casi di accesso a pagamento, il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali determinano:
 - a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;
 - b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);
 - c) le modalità di emissione, distribuzione e vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati.
 - d) l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.
4. Eventuali agevolazioni per l'accesso devono essere regolate in modo da non creare discriminazioni ingiustificate nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Art. 104 - Fruizione di beni culturali di proprietà privata

Art. 105 - Diritti di uso e godimento pubblico

1. Il Ministero e le regioni vigilano, nell'ambito delle rispettive competenze, affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose e i beni soggetti alle disposizioni della presente Parte.

Art. 106 - Uso individuale di beni culturali

1. **Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono concedere l'uso dei beni culturali** che abbiano in consegna, per finalità compatibili con la loro destinazione culturale, **a singoli richiedenti.** *(comma modificato dall'art. 2, comma 1, lett. dd), d.lg. 156/2006)*
2. Per i beni in consegna al Ministero, il soprintendente determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.
- 2-bis. Per i beni diversi da quelli indicati al comma 2, la concessione in uso è subordinata all'autorizzazione del Ministero, rilasciata a condizione che il conferimento garantisca la conservazione e la fruizione pubblica del bene e sia assicurata la compatibilità della destinazione d'uso con il carattere storico-artistico del bene medesimo. Con l'autorizzazione possono essere dettate prescrizioni per la migliore conservazione del bene. *(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. dd), d.lg. 156/2006).*

Art. 107 - Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale e precario dei beni culturali che abbiano in consegna, fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono ordinariamente consentiti, previa autorizzazione del soprintendente, i calchi da copie degli originali già esistenti nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con decreto ministeriale (*comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. ee), d.lg. 156/2006*).

Art. 108 - Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione

1. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni tenendo anche conto:
 - a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
 - b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
 - c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
 - d) dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.
2. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti, di regola, in via anticipata.
3. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente.
4. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, l'autorità che ha in consegna i beni determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.
5. La cauzione è restituita quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute sono state rimborsate.
6. Gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

Art. 109 - Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

1. Qualora la concessione abbia ad oggetto la riproduzione di beni culturali per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere, il provvedimento concessorio prescrive:
 - a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa o fotografia;
 - b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Art. 110 - Incasso e riparto di proventi

1. Nei casi previsti dall'articolo 115, comma 2, i proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso agli istituti ed ai luoghi della cultura, nonché dai canoni di concessione e dai corrispettivi per la riproduzione dei beni culturali, sono versati ai soggetti pubblici cui gli istituti, i luoghi o i singoli beni appartengono o sono in consegna, in conformità alle rispettive disposizioni di contabilità pubblica.
2. Ove si tratti di istituti, luoghi o beni appartenenti o in consegna allo Stato, i proventi di cui al comma 1 sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun responsabile di istituto o luogo della cultura presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze riassegna le somme incassate alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero, secondo i criteri e nella misura fissati dal Ministero medesimo.
3. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna allo Stato sono destinati alla realizzazione di interventi per la sicurezza e la conservazione dei luoghi medesimi, ai sensi dell'articolo 29, nonché all'espropriazione e all'acquisto di beni culturali, anche mediante esercizio della prelazione.
4. I proventi derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso agli istituti ed ai luoghi appartenenti o in consegna ad altri soggetti pubblici sono destinati all'incremento ed alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Capo II - Principi della valorizzazione dei beni culturali

Art. 111. Attività di valorizzazione

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali **consistono nella costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti**, ovvero nella messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle finalità indicate all'articolo 6. A tali attività possono concorrere, cooperare o partecipare soggetti privati.
2. La valorizzazione è ad iniziativa pubblica o privata.
3. La valorizzazione ad iniziativa pubblica si conforma ai principi di libertà di partecipazione, pluralità dei soggetti, continuità di esercizio, parità di trattamento, economicità e trasparenza della gestione.
4. La valorizzazione ad iniziativa privata è attività socialmente utile e ne è riconosciuta la finalità di solidarietà sociale.

Art. 112. Valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica

(articolo così sostituito dall'art.2, comma 1, lett ff) del d.lgs. n. 156/2006, come rettificato con comunicato 24/5/2006)

1. **Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali assicurano la valorizzazione dei beni presenti negli istituti** e nei luoghi indicati all'articolo 101, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dal presente codice.
2. Nel rispetto dei principi richiamati al comma 1, **la legislazione regionale disciplina le funzioni e le attività di valorizzazione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura non appartenenti allo Stato** o dei quali lo Stato abbia trasferito la disponibilità sulla base della normativa vigente.
3. La valorizzazione dei beni culturali pubblici al di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 101 è assicurata, secondo le disposizioni del presente Titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati.
4. **Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale e i programmi**, relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica. Gli accordi possono essere conclusi su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti, e promuovono altresì l'integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati. Gli accordi medesimi possono riguardare anche beni di proprietà privata, previo consenso degli interessati. Lo Stato stipula gli accordi per il tramite del Ministero, che opera direttamente ovvero d'intesa con le altre amministrazioni statali eventualmente competenti.
5. Lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali possono costituire, nel rispetto delle vigenti disposizioni, appositi soggetti giuridici cui affidare l'elaborazione e lo sviluppo dei piani di cui al comma 4.
6. In assenza degli accordi di cui al comma 4, ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la valorizzazione dei beni di cui ha comunque la disponibilità.
7. Con decreto del Ministro sono definiti modalità e criteri in base ai quali il Ministero costituisce i soggetti giuridici indicati al comma 5 o vi partecipa.
8. Ai soggetti di cui al comma 5 possono partecipare privati proprietari di beni culturali suscettibili di essere oggetto di valorizzazione, nonché persone giuridiche private senza fine di lucro, anche quando non dispongano di beni culturali che siano oggetto della valorizzazione, a condizione che l'intervento in tale settore di attività sia per esse previsto dalla legge o dallo statuto. (comma rettificato con comunicato in G.U. n. 119 del 24 maggio 2006)
9. Anche indipendentemente dagli accordi di cui al comma 4, possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali. Con gli accordi medesimi possono essere anche istituite forme consortili non imprenditoriali per la gestione di uffici comuni. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 113. Valorizzazione dei beni culturali di proprietà privata

Art. 114. Livelli di qualità della valorizzazione

1. **Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università, fissano i livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione** su beni di pertinenza pubblica e ne curano l'aggiornamento periodico. *(comma così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)*
2. I livelli di cui al comma 1 sono adottati con decreto del Ministro previa intesa in sede di Conferenza unificata.
3. I soggetti che, ai sensi dell'articolo 115, hanno la gestione delle attività di valorizzazione sono tenuti ad assicurare il rispetto dei livelli adottati.

Art. 115. Forme di gestione

(articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

1. Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.
2. **La gestione diretta** è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la gestione diretta anche in forma consortile pubblica.
3. **La gestione indiretta è attuata tramite concessione a terzi** delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, **mediante procedure di evidenza pubblica, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti**. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. **La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti. La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.**
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le

professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.

6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.
7. Le amministrazioni possono partecipare al patrimonio dei soggetti di cui all'articolo 112, comma 5, anche con il conferimento in uso dei beni culturali che ad esse pertengono e che siano oggetto della valorizzazione. Al di fuori dell'ipotesi prevista al comma 6, gli effetti del conferimento si esauriscono, senza indennizzo, in tutti i casi di cessazione dalla partecipazione ai soggetti di cui al primo periodo o di estinzione dei medesimi. I beni conferiti in uso non sono assoggettati a garanzia patrimoniale specifica se non in ragione del loro controvalore economico.
8. Alla concessione delle attività di valorizzazione può essere collegata la concessione in uso degli spazi necessari all'esercizio delle attività medesime, previamente individuati nel capitolato d'onere. La concessione in uso perde efficacia, senza indennizzo, in qualsiasi caso di cessazione della concessione delle attività.
9. Alle funzioni ed ai compiti derivanti dalle disposizioni del presente articolo il Ministero provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 116. Tutela dei beni culturali conferiti o concessi in uso

Art. 117. Servizi aggiuntivi

1. **Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'articolo 101 possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.**
2. **Rientrano tra i servizi di cui al comma 1:**
 - a) il **servizio editoriale** e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;
 - b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di **riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario**;
 - c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;
 - d) la gestione dei **punti vendita** e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;
 - e) i **servizi di accoglienza**, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;
 - f) i servizi di **caffetteria, di ristorazione, di guardaroba**;
 - g) l'organizzazione di **mostre e manifestazioni** culturali, nonché di iniziative promozionali.
3. I servizi di cui al comma 1 possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria.
4. **La gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115.**
5. I canoni di concessione dei servizi sono incassati e ripartiti ai sensi dell'articolo 110.

Art. 118. Promozione di attività di studio e ricerca

Art. 119. Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole

Art. 120. Sponsorizzazione di beni culturali

Art. 121. Accordi con le fondazioni bancarie

Art. 122. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti

Art. 123. Archivi di Stato e archivi storici degli enti pubblici: consultabilità dei documenti riservati

Art. 124. Consultabilità a scopi storici degli archivi correnti

Art. 125. Declaratoria di riservatezza

Art. 126. Protezione di dati personali

Art. 127. Consultabilità degli archivi privati

Art. 128. Notifiche effettuate a norma della legislazione precedente

Art. 129. Provvedimenti legislativi particolari

Art. 130. Disposizioni regolamentari precedenti

PARTE TERZA - Beni paesaggistici (131-159)

PARTE QUARTA - Sanzioni (160-181)

PARTE QUINTA - Disposizioni transitorie, abrogazioni ed entrata in vigore (182 - 184)

Art. 184 - Abrogazioni e interpretazione autentica

(articolo così modificato dall'art. 4 del D. lgs n. 62 del 2008)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) legge 19 aprile 1990, n. 84, limitatamente all'articolo 1, comma 3;
- b) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 17, comma 131;

- c) decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, limitatamente all'articolo 14-duodecies.
2. L'articolo 166 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si interpreta nel senso che dall'abrogazione dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e' eccettuato il comma 5 del medesimo articolo.

Allegato A (*Integrativo della disciplina di cui agli articoli 63, comma 1; 74, commi 1 e 3; 75, comma 3, lettera a*)

5.1. Una legge statale “esemplare” per le biblioteche approvata in Svezia, 1996.

E' stato Paolo Traniello, con un suo articolo “*Autonomia locale e biblioteche pubbliche: il caso svedese*”, pubblicato nel Bollettino AIB 1998 n. 1 p. 7-11, a sottoporre all'attenzione dei bibliotecari italiani un modello di legislazione bibliotecaria che, opportunamente valutato e reinterpretato, può costituire una proposta e una metodologia di intervento: “**Il nesso tra la biblioteca pubblica e l'autonomia locale appartiene al programma originale, potremmo dire al patrimonio genetico, dell'istituto; ciò peraltro non significa che in tutti gli ordinamenti e in tutti i sistemi di organizzazione bibliotecaria esso sia espresso con uguale rilevanza e con pari efficacia. Particolarmente significativo e in certo modo esemplare sembra a questo proposito il caso della Svezia. L'interesse del caso svedese è determinato, oltre che dal nesso evidente tra gli sviluppi dei servizi bibliotecari e l'alto grado di autonomia riservata agli enti locali, anche dalle scelte di politica amministrativa poste in essere per mettere in grado le amministrazioni locali di esercitare con efficacia l'autonomia loro conferita e dai riflessi che tali sviluppi amministrativi hanno avuto sulla legislazione bibliotecaria. La Svezia possiede un'antica tradizione di autonomia, nella quale si sono intrecciati, nei secoli scorsi, istituti laici ed ecclesiastici, quali le parrocchie, fino alla separazione tra le due sfere amministrative, intervenuta nel 1862. A quella stessa data risale l'attribuzione a municipi e distretti provinciali del potere di riscuotere imposte per lo svolgimento delle proprie attività amministrative e di redigere i propri bilanci. D'altra parte, l'amministrazione delle città e quella delle zone rurali resterà per lungo tempo regolata da norme diverse, fino a quando, a partire dagli anni Cinquanta e poi, più intensamente, dal 1962, si avvierà un vasto processo di riforma contrassegnato da una **drastica riduzione di numero, mediante fusione, degli enti locali di base**. Tale processo potrà dirsi ultimato nel 1974 con la riduzione del numero degli enti locali, che nel 1862, all'inizio della moderna storia amministrativa della Svezia, erano ben 2500, a soli 278, mentre il loro numero attuale ammonta a 288. Questo processo di accorpamento è stato in larga misura determinato dalla precisa consapevolezza che una risposta efficace sul piano locale alle richieste di servizi derivanti da una moderna società industriale richiedeva in primo luogo una concentrazione di risorse e che essa era possibile solo per enti territoriali dotati di una popolazione abbastanza vasta da assicurare, mediante il **sistema impositivo**, sufficienti entrate.**

*Il raggiungimento da parte degli **enti locali di un'effettiva capacità di autogoverno** ha comportato d'altra parte delle conseguenze importanti e, sotto certi aspetti, singolari nel modo di intendere la regolazione normativa dei servizi bibliotecari.*

*La nuova legge bibliotecaria, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, possiede i caratteri evidenti di ciò che noi chiameremmo una **“legge quadro”**, composta di soli dieci articoli dalla formulazione assai stringata. Dato il carattere così succinto della legge, vale la pena di riportarne integralmente il testo in traduzione italiana (basata sulla versione inglese).”*

Legge della Svezia, 20 dicembre 1996, n. 1596, sulle Biblioteche

Art. 1. La presente legge contiene norme relative ai servizi di biblioteca pubblica.

Art. 2. Al fine di promuovere l'interesse per il libro e la lettura, l'informazione, l'istruzione e l'educazione, come pure le attività culturali in generale, ciascun cittadino deve avere accesso a una biblioteca pubblica. La biblioteca pubblica opera in modo da assicurare che le banche dati informative siano rese accessibili a tutti i cittadini. Ogni comune deve possedere una biblioteca pubblica.

- Art. 3. Il pubblico ha diritto di prendere in prestito dalle biblioteche pubbliche, gratuitamente, libri per un periodo determinato. Questa disposizione non preclude che siano introdotti oneri relativi alle spese per fotocopie, per servizi postali e simili. Neppure preclude di imporre degli oneri nel caso che il materiale preso in prestito non venga restituito entro il termine stabilito.*
- Art. 4. In ogni contea deve esistere una biblioteca di contea. La biblioteca di contea fornisce supporto alle biblioteche pubbliche nell'area della contea con la fornitura supplementare di materiali e svolgendo altre funzioni proprie di una biblioteca regionale. Devono inoltre esistere una o più centrali di prestito per la fornitura di ulteriori materiali.*
- Art. 5. Nell'ambito dei nove anni di scuola obbligatoria e della scuola secondaria superiore devono esistere biblioteche scolastiche opportunamente distribuite al fine di stimolare l'interesse degli alunni per il libro e la lettura come pure per soddisfare le loro necessità di materiale per l'istruzione.*
- Art. 6. In ogni università e collegio universitario deve esservi libero accesso alle biblioteche universitarie. Tali biblioteche sono responsabili per i servizi bibliotecari universitari nei campi connessi con la formazione e la ricerca svolte nella singola università e forniscono in generale servizi bibliotecari in collaborazione con il servizio bibliotecario svedese.*
- Art. 7. Spetta ai comuni la responsabilità delle attività di biblioteca pubblica e di biblioteca scolastica. Spetta ai consigli di contea la responsabilità per le biblioteche di contea e per le biblioteche di università e di collegi universitari che dipendono dalle contee e dai comuni. Spetta allo Stato la responsabilità per le altre biblioteche di università e di collegi universitari e per le centrali di prestito, come pure per quelle attività bibliotecarie delle quali lo Stato si è assunto la responsabilità con provvedimenti particolari.*
- Art. 8. Le biblioteche pubbliche e scolastiche devono prestare particolare attenzione agli utenti disabili, come pure agli immigrati e ad altre minoranze, mettendo a disposizione, tra l'altro, materiali in lingue diverse dallo svedese e in forme particolari appropriate alle esigenze di ciascun gruppo.*
- Art. 9. Le biblioteche pubbliche e scolastiche devono prestare particolare attenzione ai bambini e ai giovani mettendo a disposizione libri, tecnologie informative e altri mezzi appropriati alle loro esigenze al fine di promuovere lo sviluppo delle capacità linguistiche e di stimolare la lettura.*
- Art. 10. Le biblioteche di contea, le centrali di prestito, le biblioteche universitarie e di collegi universitari, quelle di ricerca e le altre che ricevono finanziamenti dallo Stato mettono gratuitamente a disposizione delle biblioteche pubbliche il materiale appartenente alle proprie raccolte, collaborano in altre forme con le biblioteche pubbliche e scolastiche e le sostengono nel loro sforzo di offrire all'utenza buoni servizi bibliotecari.*

Commenta Paolo Traniello:

“La normativa sopra riportata merita evidentemente un'attenta considerazione, che cercheremo di agevolare con qualche sintetica nota di commento.

- La **prima osservazione** che può essere fatta riguarda la stessa struttura della legge. Si tratta, come si è detto, di una **legge di indirizzo** che non rifugge da qualche essenziale affermazione di principio (per esempio a proposito delle finalità generali del servizio bibliotecario e del suo carattere gratuito), ma la contiene entro limiti enunciativi estremamente sobri, alieni da ogni verbosità e ridondanza.
- In secondo luogo, come avviene per tutta la legislazione bibliotecaria attualmente in vigore in ambito europeo, essa è **essenzialmente e prima di tutto una legge sulla "biblioteca pubblica"**, istituto i cui tratti costitutivi vengono dati come comunemente noti, senza necessità di alcuna definizione normativa. **La biblioteca pubblica si presenta d'altra parte in questa legge come la biblioteca per antonomasia**, capace di attrarre nel quadro della propria regolamentazione anche altri servizi bibliotecari, come ad esempio quelli universitari che pure fanno generalmente capo a una realtà istituzionale diversa da quella locale e agiscono in rispondenza a esigenze e richieste di tipo settoriale. Il quadro di riferimento complessivo fornito dalla biblioteca pubblica consiste essenzialmente nell'affermazione della libertà di accesso e nella collaborazione tra tutti i tipi di biblioteche nell'ambito del servizio bibliotecario (noi forse diremmo "sistema bibliotecario") svedese.
- Sul piano locale viene affermata **l'obbligatorietà dell'istituzione** sia della biblioteca municipale (prescrizione che va letta, evidentemente, tenendo conto del numero attuale dei

comuni) che di quella di contea. A proposito delle **biblioteche di contea**, che forse faremmo meglio a denominare in italiano "**biblioteche provinciali**", come pure delle centrali di prestito finanziate dallo Stato, occorre notare come la legge indichi con precisione la loro funzione di promozione e di coordinamento territoriale, senza peraltro disperdere l'enunciato normativo in una elencazione esemplificativa di possibili mansioni. In tal modo i servizi bibliotecari comprensoriali (provinciali) vengono effettivamente a disporre di un punto di raccordo capace di svolgere funzioni sovradimensionate rispetto a quelle risultanti dalla semplice somma delle componenti dell'insieme.

- Per quanto riguarda **gli aspetti finanziari**, sono a carico dei comuni le spese per il servizio delle biblioteche municipali e di quelle scolastiche, che devono considerarsi integrate nel servizio bibliotecario locale, mentre le contee sostengono, con la partecipazione dello Stato, l'onere del servizio delle biblioteche provinciali. **Lo Stato**, dal canto suo, si assume direttamente l'onere delle biblioteche universitarie, delle centrali di prestito, nonché di servizi e iniziative, anche di carattere locale, che rientrino in progetti per i quali sono previsti stanziamenti speciali. Quest'ultimo punto ci aiuta a comprendere come una corretta valorizzazione dell'autonomia locale non escluda assolutamente la possibilità di interventi mirati allo sviluppo dei servizi da parte dell'amministrazione centrale, ma anzi renda più naturali e agevoli tali interventi, essendo sgombrato il campo dal sospetto di sovrapposizione di competenze, come pure da tentazioni ricorrenti di ricorso a sussidi impropri e di carattere clientelare.

6. La legislazione bibliotecaria regionale in materia di biblioteche e beni librari: dalla legislazione di “prima generazione” del 1973 a quella vigente.

E' questo uno dei punti più importanti da affrontare, perché oggi in Italia il vero protagonista dell'attività di programmazione e di coordinamento in campo bibliotecario è la Regione. Tra deleghe, trasferimenti di funzioni e a fronte di un ordinamento istituzionale più regionalista, allo Stato rimane in effetti poca cosa sul fronte delle competenze nel campo della cultura e della predisposizione di servizi culturali per i cittadini, almeno per quanto riguarda l'aspetto più direttamente gestionale.

Forse potrebbe essere ormai maturo un intervento normativo, o un accordo-quadro, nel settore bibliotecario, in modo che Stato, Regioni e Autonomie locali possano disporre di un riferimento programmatico nazionale e che i servizi bibliotecari escano da un'eccessiva frammentazione e da una copertura geografica approssimativa.

Le Regioni, anche se non tutte, si sono comunque attivate sul fronte dei servizi bibliotecari e la copiosa produzione legislativa da esse prodotta, a partire dagli anni settanta del secolo scorso, sta a testimoniare questa svolta, importante ma non ancora sufficiente a far maturare anche in Italia il concetto che il servizio bibliotecario rappresenta una forte opportunità di crescita civile di un paese .

Da non trascurare al riguardo il recente documento, approvato da Regioni, ANCI e UPI (ottobre 2003), dal titolo “Linee di politica bibliotecaria per le Autonomie”, che rappresenta una forte novità nel panorama delle biblioteche pubbliche italiane, sia per la sua importanza di rilievo nazionale, che per gli enti firmatari che lo hanno espresso.

*Per la legislazione bibliotecaria regionale vedere il sito AIB <
<http://www.aib.it/aib/lis/lpi08b.htm>> curato da Domenico Ciccarello.*

Così sintetizza, introduttivamente, Domenico Ciccarello, nella pagina web dell'AIB da lui curata sulla Legislazione bibliotecaria regionale:

“Com'è noto, non esiste in Italia una legge valida su tutto il territorio nazionale che regoli il servizio bibliotecario pubblico finanziato e amministrato a livello locale. Le biblioteche (e i musei) di enti locali, secondo il testo della Costituzione approvata nel 1948, rientravano tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni, in cui cioè i Consigli regionali potevano emanare proprie norme purché “*nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato*” (art. 117, comma 1 Cost.). Nel 1948 sono stati adottati gli Statuti speciali di quattro Regioni: Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, e nel 1963 quello della Regione Friuli-Venezia Giulia; l'attuazione completa dell'ordinamento regionale, con l'approvazione degli Statuti delle Regioni a statuto ordinario in seguito all'elezione dei primi Consigli regionali nel 1970, ha avviato concretamente un progressivo decentramento legislativo e amministrativo in materia di biblioteche pubbliche su tutto il territorio italiano, seppure in assenza di una legge quadro statale. Il processo di trasferimento di funzioni e compiti relativi alle biblioteche di ente locale è stato perfezionato attraverso la legislazione ordinaria in diverse fasi. Vanno richiamati in proposito il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 3, *Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici*, e il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, *Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975*, che hanno dato un forte impulso all'emanazione delle prime norme a livello regionale in particolare tra la seconda metà degli anni Settanta e la prima metà degli anni Ottanta; di recente, la Legge 59 del 15 marzo 1997 (cosiddetta “Legge Bassanini”) e il D. Lgs. 112 del 1998 hanno ulteriormente esteso le competenze amministrative delle Regioni. Infine assumono rilevanza, in particolare per quanto riguarda le forme della gestione dei servizi pubblici locali, anche la Legge 8 giugno 1990, n. 142, *Riforma delle autonomie locali*, e successive modificazioni, e i principi sull'organizzazione dei servizi culturali contenuti negli Statuti comunali e provinciali. Per il resto, l'organizzazione e la disciplina specifica del servizio bibliotecario a livello locale è di norma affidata ai regolamenti dei singoli enti pubblici”.

E questo è quanto anche fin qui illustrato in relazione agli assetti istituzionali sul fronte delle competenze e delle funzioni di Stato, Regioni e Autonomie locali.

Parlare quindi di “legislazione regionale” significa ribadire che, con l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, è sancita una fondamentale novità: il passaggio dallo “*stato centrale*” allo “*stato regionale*”, innestando sul precedente impianto istituzionale due elementi cardini dell’ordinamento della neonata Repubblica: lo **Stato** e le **Autonomie locali**.

In questo nuovo impianto è scritta la nascita di una nuova entità istituzionale, **la Regione**, dotata non solo di potere e competenze amministrative, ma anche di potestà normativa. Forse questo nuovo innesto costituzionale aveva in sé una tale caratteristica di novità che i responsabili dell’azione politica non ritennero di mettere in esecuzione effettiva tale impostazione se non dopo venticinque anni, in quanto bisognò attendere appunto il 1970 per vedere attuato, seppur parzialmente, tale ordinamento, con la creazione effettiva del nuovo soggetto politico-amministrativo, in forza di specifiche leggi attuative, già sopra richiamate, e confluite nella legge di riforma costituzionale n. 3/2001.

6.1. La legislazione bibliotecaria regionale in materia di biblioteche: 1973 - 1990.

Dunque le regioni a statuto ordinario, anche se non tutte, in forza delle deleghe e dei trasferimenti avuti con le normative sopra richiamate, si sono fatte carico di interventi normativi, programmatori e finanziari in materia di biblioteche di ente locale (ma anche negli altri settori culturali collegati, quali musei, archivi, cultura locale e attività di promozione culturale) e hanno attivato interventi normativi a partire dai primi anni settanta del secolo scorso.

6.1.1. Le leggi bibliotecarie regionali di “prima generazione”.

La Regione Lombardia fu la prima, tra le regioni a statuto ordinario, ad intervenire sulle biblioteche, la loro organizzazione territoriale, i loro servizi ai cittadini, approvando la Legge regionale 4 settembre 1973, n. 41 “*Norme in materia di biblioteche di enti locali o di interesse locale*”, tracciando in tal modo anche per le altre regioni una precisa indicazione di “modello normativo” nel settore.

Tutte le leggi regionali di questa prima tornata diedero alle costituende biblioteche comunali, assoluta novità nel panorama culturale italiano, le seguenti caratteristiche di fondo:

- . - Incentivare e sostenere gli enti locali all’istituzione e all’apertura al pubblico delle biblioteche, dette anche di “pubblica lettura”, con l’intento di impostare attraverso queste strutture culturali una nuova e precisa forma di **politica culturale sul territorio**. Le biblioteche comunali furono individuate più come un potenziale strumento utile per interventi culturali di tipo generalizzato, che come strutture la cui organizzazione, com’era naturale, fosse invece finalizzata alla raccolta e alla disponibilità di materiali librari e documentari, incentivando la lettura e l’accesso al prestito librario;
- . - Favorire una **distribuzione capillare delle biblioteche**, possibilmente in ogni comune, ancor meglio se organizzate territorialmente in “sistemi bibliotecari” e messe nelle condizioni di proporre i loro servizi in affiancamento e collaborazione con i servizi scolastici del territorio;
- . - Definire sostanzialmente il modello e le peculiarità della biblioteca pubblica sull’impostazione e le caratteristiche del tipico “**centro culturale**” di paese, snaturando, per un’esigenza tutta italiana, le vere e naturali funzioni delle istituzioni bibliotecarie che, almeno nell’esperienza di gran parte dei paesi europei, erano comunque note sul modello e l’impostazione della “public library”;
- . - Dare applicazione e sostanza nelle neonate strutture bibliotecarie ai principi della partecipazione e dell’assemblearismo, molto sentiti e richiesti in quegli anni soprattutto dal mondo giovanile. Infatti tutte le normative regionali allora approvate predisposero la costituzione per le biblioteche dei “**comitati di gestione**” o “**commissioni di biblioteca**”, di nomina consiliare, nonché delle Assemblee degli iscritti.

6.1.2. Le leggi bibliotecarie regionali di “seconda generazione”.

E’ solo dopo una decina d’anni che le regioni, sulla base dell’esperienza maturata nel settore, avviano un’altra tornata legislativa in materia di biblioteche. Abrogando le precedenti, vennero emanate le leggi bibliotecarie regionali definibili come di **seconda generazione**, (anni ottanta) e

le cui linee di fondo possono essere descritte in sintesi nel seguente modo:

- . - Individuazione di un ruolo specifico ed autonomo della biblioteca, che è definita come “**centro di documentazione, informazione e lettura**”; passaggio quindi, almeno come spinta ideale, dalla “biblioteca centro culturale” alla “biblioteche centro di informazione e lettura”;
- . - Introduzione del metodo della **programmazione**, come strumento di ottimizzazione delle risorse e di efficacia del servizio;
- . - Enfaticizzazione dell’impianto sistemico: ai **sistemi bibliotecari territoriali** sono assegnate funzioni specifiche; alle biblioteche centro sistema sono assegnate funzioni importanti di riferimento territoriale e di strutture portanti dell’organizzazione dei servizi;
- . - Rivalutazione del **ruolo delle province**, con funzioni loro assegnate di programmazione e coordinamento;
- . - Introduzione di alcuni **standard minimi**, riferiti ad alcuni aspetti fondamentali del servizio: dotazioni librerie, orari, sedi, cataloghi, personale.

La prima legge regionale di questo secondo raggruppamento normativo è della Regione Emilia Romagna: L.R. 27 dicembre 1983, n. 42 “*Norme in materia di biblioteche e archivi storici di enti locali o di interesse locale*” (non più in vigore). La legge regionale lombarda, invece tuttora in vigore, è la n. 81/1985.

6.2. La legislazione regionale nel comparto “cultura” e “biblioteche” dopo le leggi “Bassanini” sul decentramento amministrativo dopo il 1990.

Come già illustrato sempre al punto tre della presente dispensa, alla prima fase di timida “regionalizzazione” avviata nel decennio 1970-1980, è poi seguita nel periodo che va dal 1990 al 2001, una seconda fase, più coraggiosa e sostanziale, che ha consentito una riforma istituzionale, di distribuzione delle competenze e di organizzazione amministrativa più approfondita ed allargata. Si richiamano nuovamente al riguardo le leggi fondamentali che hanno attivato tali cambiamenti:

- . ∞ Legge 15 marzo 1997, n. 59 “*Delega al Governo per il conferimento alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- . ∞ Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali...*”;
- . ∞ Legge 18 ottobre 2001, n. 3 “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”.

A fronte di questi nuovi e più ampi scenari istituzionali, che hanno però anche prodotto difficili passaggi interpretativi, nonché duri conflitti tra Stato e Regioni nel merito delle complesse fasi attuative tuttora non del tutto risolte, si evidenzia come le Regioni a statuto ordinario si siano trovate a disposizione uno scenario di competenze, compiti e funzioni più allargato, diverso da quello precedente che aveva comunque consentito l’attivazione di copiosa legislazione regionale, soprattutto in campo culturale e, nello specifico, bibliotecario.

Esauritasi infatti la grande stagione delle leggi regionali “specifiche” in materia di biblioteche di ente locale comparse negli anni dal 1970 al 1990, le regioni, sotto la spinta di una riforma più sostanziale e complessiva, si sono attivate in interventi normativi nuovi e diversamente impostati.

Questo nuovo tipo di legislazione “culturale” e “bibliotecaria” prodotta dalle Regioni a cavallo degli anni 2000, ha in sé una duplice caratterizzazione:

- . ∞ Il “prodotto normativo” è ora di tipo più generale, impostato sui principi del coordinamento, dell’indirizzo e della programmazione. Una medesima legge riaccorpa i diversi specifici settori fin qui quasi totalmente differenziati e parcellizzati. Sono quindi trattati in un unico testo le questioni della “politica culturale” del territorio regionale, quindi: le attività culturali, i musei, gli archivi, le biblioteche, le mostre, i grandi eventi, la promozione della cultura locale, la danza, ecc. Esempari in tal senso sono alcune leggi “generali” in materia di cultura recentemente approvate da alcune regioni, all’interno delle quali, fra le diverse tematiche, compaiono anche le questioni delle biblioteche e dei servizi bibliotecari.
- . ∞ Più attenzione da parte delle regioni a mettere a fuoco, nella loro attività istituzionale, un aspetto delle biblioteche fin qui lasciato a margine, quello cioè delle funzioni di **tutela**,

vigilanza e valorizzazione dei Beni librari.

Con riguardo alle specificità appena descritte, si vedano al riguardo:

- la Legge regionale della Lombardia, 5 gennaio 2000, n. 1 «*Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)*»;

- La legge regionale del Veneto, 13 aprile 2001 n. 11. «*Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112*».

Si descrivono di seguito le caratteristiche principali della legislazione regionale in materia di cultura in genere, sottolineando i fondamentali principi a cui essa si ispirarono, derivanti dalla legislazione statale di riforma attivata con le richiamate “leggi Bassanini”.

Si può genericamente notare come le Regioni nella loro legislazione conseguente, anche per quanto riguarda il comparto “cultura” si impegnino su tre fondamentali obiettivi:

- Il decentramento e la territorializzazione dei servizi in genere, in applicazione al principio di **sussidiarietà**;

- La semplificazione e l’aggiornamento delle procedure burocratico-amministrative, in applicazione dei principi di **efficienza ed efficacia dei servizi**;

- L’avvicinamento del cittadino alla “macchina amministrativa”, nel nome dei principi della partecipazione e del diritto all’**informazione amministrativa**, con la collocazione del cittadino-utente al centro dei procedimenti gestionali e di organizzazione dei servizi.

E’ comunque evidente quanto sia stato lento il processo di istituzione, crescita e maturazione delle regioni, con i loro organismi politici e le loro strutture amministrative che, con molta lentezza e tanta burocrazia, hanno faticato a trovare una loro fisionomia, caratterizzazione ed effettiva autonomia rispetto agli organi centrali dello Stato.

Si può dire però che, dopo le citate riforme, per le regioni a statuto ordinario, e con esse per Province e Comuni, si sono ora aperti scenari ancora inesplorati in materia di competenze e assetti istituzionali, che hanno consentito l’avvio di un’attività legislativa regionale, anche in campo culturale, più generale e per grandi comparti.

Sono comunque da segnalare, forse un po’ anomale rispetto al tipo di caratterizzazione sopra descritta, le due leggi regionali approvate in questo periodo che hanno invece ancora specifica attinenza alla materia bibliotecaria, museale e archivistica:

- _Legge regionale Regione Toscana 1 luglio 1999, n. 35 “*Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali*”

- _Legge regionale Regione Emilia Romagna 24 marzo 2000, n. 18 “*Norme in materia di biblioteche, archivi storici, musei e beni culturali*”.

6.3. Dopo il “Codice dei Beni culturali” del 2004 è in arrivo un nuovo tipo di legislazione regionale sulle biblioteche.

Dopo le due fasi sopra illustrate, ormai storiche per le biblioteche pubbliche, probabilmente si sta ora aprendo una terza fase di legislazione bibliotecaria regionale, quella derivante dalle più marcate e definitive competenze assegnate alle Regioni sia dalla legge costituzionale 3/2001 “*Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione*”, sia dal D.Lgs 42/2004 “*Codice dei Beni culturali e del Paesaggio*”.

E’ una terza fase da tenere attentamente sotto osservazione, che potrebbe far pensare ad un leggero, ma percepibile, “ritorno al passato”. Dall’analisi di questo nuovo tipo di legislazione infatti, approvata da alcune regioni tra il 2005 e il 2006, colpisce la messa in evidenza, per quanto riguarda le biblioteche pubbliche territoriali, di una caratteristica che, tradizionalmente, si pensava essere propria delle “biblioteche statali”, cioè dell’essere considerate anch’esse “istituti culturali” che raccolgono e valorizzano “beni librari”.

E’ ancora prematuro attribuire alla “nuova” legislazione bibliotecaria, che sta per essere approntata dopo il Codice dei Beni culturali da parte delle Regioni, se in effetti avrà la caratterizzazione sopra indicata. Si sa che le Regioni, in questi ultimi trent’anni di “cura istituzionale” delle biblioteche comunali e di interesse locale, hanno prestato poca attenzione al materiale librario da esse raccolto inteso come “bene bibliografico”, puntando invece sui

servizi, spesso fin troppo variegati e multiformi.

E' auspicabile che, qualora partisse una nuova stagione di legislazione "culturale", non vi sia, per quanto riferito alle biblioteche, un eccessivo recupero e una marcata attenzione da parte delle Regioni all'aspetto del loro essere "istituti culturali", così come recita l'art. 101, del Codice

"1. Ai fini del presente codice sono istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali. (...)

2. Si intende per: a) ...; b) "biblioteca", una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio."

Bisognerà attendere eventuali sviluppi di questa nuova "legislazione" e capirne bene i principi ispiratori. Finora le Regioni che si sono attivate, hanno comunque mantenuto un opportuno e chiaro indirizzo politico che vede la biblioteca, e le collezioni in essa raccolte, come punto di servizio e luogo di libero accesso all'informazione, alla lettura e all'autoapprendimento.

Queste sono le Regioni che hanno riformulato la propria legislazione in materia dopo la comparsa del Codice dei Beni culturali:

- . - Toscana: Legge regionale 31 gennaio 2005, n. 19 "*Norme sul sistema regionale dei beni culturali*".
- . - Sardegna: Legge regionale 20 settembre 2006, n. 14 "*Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura*".
- . - Liguria: Legge regionale 31 ottobre 2006, n. 33 "*Testo unico in materia di cultura*".
- . - Friuli Venezia Giulia: Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 "*Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico*".

6.4. Il documento delle Regioni e delle Province autonome in merito a "Linee di politica bibliotecaria delle Autonomie", 2004.

A conferma dell'interesse e dell'attenzione delle Regioni e degli enti territoriali alle biblioteche pubbliche del loro territorio, Comuni, Province e Regioni sottoscrivono un importante Accordo per costruire un quadro di riferimento programmatico per il sistema delle biblioteche pubbliche di propria competenza.

Tale accordo viene proposto inoltre alla condivisione dello Stato, allo scopo di definire forme di coordinamento, che coinvolgono quindi anche le Biblioteche Pubbliche Statali, quelle attive negli Istituti Scolastici e quelle Universitarie. Ulteriori intese potranno essere stabilite con le biblioteche ecclesiastiche e con quelle delle istituzioni culturali pubbliche e private.

Questo importante e, per certi versi, storico documento denominato "**Linee di politica bibliotecaria per le Autonomie**", è pubblicato sul sito dell'ANCI nel febbraio 2004 .

Si deve sottolineare come, nel panorama italiano, tale intervento di "politica bibliotecaria" debba essere tenuto ben presente, in quanto rappresenta sicuramente una positiva novità di interesse istituzionale verso le biblioteche e i loro servizi ai cittadini. Non è molto frequente infatti che rappresentanti di Comuni, Province e Regioni, insieme e in modo ufficiale, si occupino del problema di come riuscire a sviluppare a livello nazionale un forte intervento di "politica bibliotecaria", ponendo finalmente una giusta attenzione ai servizi bibliotecari, alla loro organizzazione, distribuzione ed efficacia per tutto il paese. Da questo punto di vista quindi, il documento della "Conferenza" può essere considerato, a tutti gli effetti, **quasi certamente il primo atto politico di rilievo nazionale, dall'unità d'Italia ad oggi, riservato dalle Regioni e dalle Autonomie locali nel loro insieme al settore delle biblioteche pubbliche comunali**, tracciando di esse linee condivise di intervento con riferimento ai loro compiti, alle loro funzioni e alla loro struttura organizzativa e gestionale sul territorio. Il "governo" delle autonomie locali, nel suo organismo di coordinamento istituzionale, ha voluto esprimere le proprie "*linee di politica bibliotecaria*", facendo uscire la questione delle biblioteche dal livello fin qui mantenuto, che era ed è sostanzialmente legato all'azione delle singole Regioni. Alcune di esse, lodevolmente, hanno ottenuto lusinghieri risultati, ma non si

può ignorare come invece diverse altre regioni italiane non abbiano prodotto risultati accettabili e dove i servizi di accesso all'informazione, alla documentazione e alla lettura non sono ancora disponibili per tutti i cittadini.

L'importanza di questo documento sta poi nel fatto che in esso sono finalmente affrontati i problemi e le questioni che riguardano l'intero universo bibliotecario italiano, prefigurando intese con altri interlocutori istituzionali, quali lo Stato, l'Università, la Scuola, per la creazione di una struttura organizzativa generale coordinata e compatibile. Pare insomma che si sia in presenza di una precisa volontà politica che ritenga possibile, anche in Italia, il rilancio di un settore che negli altri paesi europei ha da tempo già raggiunto forti potenzialità, tanto da far affermare all'Unione Europea, attraverso molti atti ufficiali dei suoi organismi, che le istituzioni bibliotecarie sono *“i maggiori sistemi organizzati per l'accesso all'informazione e alla cultura”* e anche, *“Le biblioteche sono un elemento essenziale e insostituibile della infrastruttura culturale educativa e informativa della società. Inoltre sono parte irrinunciabile del patrimonio culturale”*.

Chiunque in Italia abbia un minimo di esperienza professionale in campo bibliotecario, teme che interventi di natura politico-istituzionale messi in atto in questo settore, si portino dentro una specie di *vulnus* che ne freni da subito potenzialità ed efficacia: il timore cioè che l'intervento prodotto sia originato da un concetto di “biblioteca” ancora duro a morire. Infatti, se non muta il modo di pensare di coloro che, fin qui, si sono occupati, ai diversi livelli istituzionali, di promuovere e programmare i servizi bibliotecari, difficilmente potrà essere avviato a soluzione il “problema” stesso.

Ebbene, questo timore, analizzando il Documento delle Regioni, è invece immediatamente fugato. Quello che infatti colpisce è il taglio e lo spessore biblioteconomico che il documento manifesta, trattando le questioni bibliotecarie in forme e contenuti decisamente competenti e professionali, pur mantenendo una chiara caratterizzazione di strumento politico. Il “modello di biblioteca” che sta alla base dell'intero documento ha un taglio decisamente innovativo ed “europeo”, tale da apparire quasi dimentico dell'effettiva realtà in cui tenta di intervenire, fatta di biblioteche comunali spesso tagliate su misura di più o meno ambiziosi assessori alla cultura, che utilizzano la biblioteca come unico contenitore delle loro attività. Ne sanno qualcosa i molti bibliotecari “comunalisti”, quotidianamente abituati, in biblioteche grandi e piccole, a rintuzzare o ridimensionare, nei confronti dei propri amministratori e responsabili amministrativi del servizio, un modello di biblioteca che è invece ancora distante dalla *mission* ben messa a fuoco nel paragrafo 1 delle “Linee di politica bibliotecaria delle autonomie”

Oltre a questa forte e positiva caratterizzazione, forse non del tutto prevedibile per un documento di natura politica, è bene tener in evidenza aspetti più specifici, sia positivi che problematici, presenti nel Documento. Se ne elencano alcuni, che sono proposti come spunti per più approfondite riflessioni che potranno da altri essere fatte.

∞ Lascia perplessi l'incipit del Documento quando, in premessa, dichiara che *“Tale accordo viene proposto inoltre alla condivisione dello Stato, allo scopo di definire forme di coordinamento che coinvolgano quindi anche le Biblioteche pubbliche statali...”*. Purtroppo una simile affermazione dà l'impressione, forse sbagliata, che sia ancora di difficile soluzione un accordo tra lo Stato e le Regioni e le Autonomie locali, al fine di arrivare alla piena applicazione, anche in campo bibliotecario, ai principi, proclamati dalla Costituzione, della sussidiarietà e della territorializzazione dei servizi. Senza un intervento generale sulla struttura organizzativa delle biblioteche nel loro insieme, continuerà ad essere presente in Italia l'inefficace e confusa separazione tipologica che da sempre esiste tra le *“biblioteche pubbliche statali”* e le *“biblioteche pubbliche degli enti locali”*. Auspicabile che le Regioni non rinuncino a mettere in atto una proposta coraggiosa e salutare: chiedere allo Stato, in nome di un effettivo coordinamento di compiti, ruoli e funzioni, di rinunciare alla gestione delle “biblioteche pubbliche statali”. Questo opportuno alleggerimento per lo Stato di funzioni improprie, potrebbe favorire e rendere effettivo un suo maggior impegno invece su fronti bibliotecari ben più strategici: in primis la definizione e l'attuazione, finalmente, di una vera ed efficace “politica bibliotecaria” per l'intero paese; ma anche, con il dare maggiore forza alla propria azione di intervento sul fronte dei “servizi bibliografici nazionali”, che dovrebbero essere consegnati in gestione a quell'unica *“Biblioteca nazionale d'Italia”* ormai da molti auspicata, e costituita dall'accorpamento funzionale e organizzativo delle Biblioteche nazionali centrali di Roma e Firenze, pur nel mantenimento della loro storica distinzione fisica e

geografica.

- . ∞ Da un punto di vista generale, come già detto, il documento manifesta invece un impianto esaustivo e ben impostato: la **mission** della biblioteca pubblica è definita e dichiarata con chiarezza, perfettamente allineata sui documenti sia istituzionali che professionali del settore. E' lasciata del tutto cadere la ormai superata visione della biblioteca comunale intesa come "centro culturale o sociale", con la conseguente dismissione di organismi più o meno rappresentativi del mondo politico e culturale del paese, quali " i comitati o le commissioni di biblioteca", ancora previsti in diverse legislazioni regionali in materia.
- . ∞ Notevole evidenza è data, al paragrafo 2, agli aspetti strutturali della "**cooperazione territoriale**" e le Regioni sono invitate a promuovere, anche con strumenti finanziari, il coordinamento e la cooperazione attraverso la creazione di "reti di servizi".
- . ∞ Non può sfuggire l'importanza del paragrafo 3, che individua gli ambiti della **programmazione** su due livelli: regionale e nazionale; mentre gli ambiti della **gestione**, che fa riferimento al territorio servito, su tre livelli: *provinciale, intercomunale e comunale*.
- . ∞ In merito alla programmazione nazionale, diventa importante l'indicazione, che il Documento non trascura, del "collegamento" delle biblioteche delle autonomie locali con le strutture e i servizi bibliografici nazionali (BNI, SBN, Istituti centrali). Rimane difficile capire come potrà avere pratica attuazione questo tipo di coinvolgimento delle biblioteche pubbliche comunali, se lo Stato, come già detto, continuerà a mantenere nel MiBAC l'attuale impostazione organizzativa, che lo vede impegnato alla gestione diretta delle Biblioteche pubbliche statali.
- . ∞ Al paragrafo 4, è opportunamente data enfasi al diritto di accesso per tutti al servizio, ed è senza tentennamenti il riconoscimento che "*l'accesso ai servizi essenziali delle biblioteche (informazione, consultazione e prestito) deve essere gratuito*".
- . ∞ Da evidenziare infine come questo Documento, nel suo essere un "atto politico", allo stato attuale occupi una collocazione istituzionale debole; l'essere cioè ancora a livello di "*Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome*", che è solo il primo gradino del coordinamento degli enti costituzionali. A quando il passaggio di queste "linee guida in materia di politica bibliotecaria" in "contenitori" istituzionali più alti e rappresentativi, quali: la "*Conferenza permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le province autonome*" e la "*Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città e Autonomie locali*" ?

BIBLIOGRAFIA per l'esame, riferita agli argomenti trattati nella presente Dispensa ai punti da 1 a 6:

> Traniello, Paolo. *Le biblioteche italiane oggi*. Bologna: Il Mulino, 2005.

7. La legislazione bibliotecaria correlata: analisi delle leggi che, direttamente o indirettamente, riguardano le biblioteche

Nel trattare di legislazione bibliotecaria si deve infine necessariamente conoscere e analizzare quelle normative che, in modo indiretto, riguardano anche le biblioteche, soprattutto nel momento in cui esse sono impegnate all'organizzazione e all'erogazione dei propri servizi ai cittadini. Chi opera, ai vari livelli, in strutture bibliotecarie e svolge quotidianamente attività di servizio verso gli utenti, deve essere a conoscenza anche della legislazione non direttamente definibile di tipo bibliotecario.

E' uno sguardo doveroso, seppur veloce e ricognitivo, ma che nell'ambito dei servizi bibliotecari non può essere trascurato, pena l'incorrere, oltre che in una pessima gestione "amministrativa" dei servizi pubblici, anche in possibili sanzioni, anche di tipo penale, per la mancata o errata applicazione di norme di legge.

Sono di seguito presentati due gruppi di "legislazione bibliotecaria correlata":

- a) Leggi a "correlazione diretta", in quanto, in una qualche parte del loro articolato, si fa richiamo esplicito delle biblioteche.
- b) Leggi a "correlazione indiretta", in quanto in esse non sono invece mai chiamate direttamente in causa le biblioteche, ma che in capo a queste, in modo indiretto, ricadono obblighi e adempimenti dovuto alla loro attività di "servizio pubblico".

A. Leggi a correlazione diretta

A1. Legge 22 aprile 1941 n. 633, "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio", (G.U. n. 166 del 16 luglio 1941). Testo coordinato con le modifiche introdotte dalla legge 22 maggio 2004, n. 128.

Gli appunti che seguono sono in parte tratti, con il suo permesso, dai lavori pubblicati da Antonella De Robbio, referente per il diritto d'autore del Sistema bibliotecario di Ateneo dell'Università degli Studi di Padova :

· - uno al seguente indirizzo internet
<<http://www.math.unipd.it/~derobbio/dd/copyr00.htm>>;

· - l'altro, più recente e direttamente mirato sulle questioni del "diritto d'autore nei servizi di biblioteca", al seguente indirizzo: <http://lettere2.unive.it/ridi/wplis05.pdf>

Per chi intendesse poi affrontare, in forma più approfondita, le questioni riferite al diritto d'autore e al copyright in genere, può essere utile, nell'ambito dello studio della legislazione bibliotecaria, anche la consultazione dei seguenti siti internet:

· - <<http://www.aib.it/aib/lis/lpi08.htm>>, dell'Associazione Italiana Biblioteche;

· - <<http://www.siae.it/index.asp>>, dell'Associazione Italiana Editori;

· - <<http://www.dirittodautore.it/>>. E' curato da "Dirittodautore.it", un'associazione senza fini di lucro che intende favorire la promozione e la difesa del diritto d'autore attraverso la diffusione della conoscenza dei diritti tutelati e l'approfondimento della conoscenza degli strumenti giuridici preposti alla loro protezione;

· - <<http://www.interlex.it/copyright/indice.htm>>. E' un periodico plurisettimanale di carattere informativo, scientifico e culturale giuridico. Manlio Cammarata è editore e direttore responsabile della rivista.

Riflessioni introduttive

Come acutamente afferma Anna Maria Mandillo: "La necessità di conoscere le norme che regolano il diritto d'autore da parte delle istituzioni culturali è strettamente legata alle esigenze dell'organizzazione dei servizi al pubblico. Questi possono essere sempre di più ampliati e potenziati nell'epoca attuale del grande sviluppo delle tecnologie informatiche e telematiche, non senza difficoltà tuttavia, perché, se da una parte crescono le opportunità di migliorare l'offerta agli utenti, dall'altra parte crescono di pari passo i dubbi sulle modalità di usare e sfruttare legittimamente i mezzi e gli strumenti che le nuove tecnologie mettono a disposizione.

Sulla scena della società dell'informazione agiscono attori diversi:

- **gli autori, gli editori e i produttori** tra i quali cresce l'allarme per il possibile uso indiscriminato e quindi illegittimo delle opere dell'ingegno, soprattutto se queste sono diffuse su supporti digitali o in Internet. Tra di loro prevale un atteggiamento di chiusura e di difesa perché temono di perdere ogni controllo sui contenuti e sugli strumenti tecnici di diffusione delle opere e sono quindi orientati a promuovere azioni volte a rafforzare, nelle norme, controlli e sanzioni;
- **gli utenti**, sia quelli che sono frequentatori regolari delle istituzioni culturali, sia quelli, «remoti», che accedono direttamente ai contenuti in rete, manifestano la volontà crescente di muoversi agevolmente e senza vincoli, soprattutto utilizzando Internet, per soddisfare le proprie esigenze di informazione, di studio, di ricerca;
- **gli operatori delle istituzioni culturali**, che si pongono tra gli uni e gli altri, cercano di mantenere il ruolo di mediazione, che hanno finora avuto, tra le fonti dell'informazione e della conoscenza e gli utenti. La loro situazione oscilla spesso tra due opposti: l'eccessiva confidenza e il grande timore delle norme sul diritto d'autore. In un caso possono commettere errori nella gestione dei servizi, a danno degli autori, nell'altro rischiano di ridurre ingiustificatamente i servizi, a danno degli utenti. Se guardiamo ai servizi al pubblico in relazione alla norme sul diritto d'autore qualche problema appare anche quando si tratta di fornire riproduzioni su carta o su altro supporto analogico (micrografia fotocopie o riproduzioni fotomeccaniche) o di dare in prestito libri e altre tipologie di documenti”.

1. Che cosa è il “diritto d'autore”.

Definizione di “diritto d'autore” secondo il testo del Codice civile: *è il complesso di diritti che l'ordinamento giuridico attribuisce a chi sia riconosciuto autore di «opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia».*

L'idea che scaturisce dal pensiero umano non può essere oggetto di proprietà intellettuale in quanto è da considerarsi patrimonio dell'intera umanità. Ciò che è oggetto di diritto d'autore è la forma espressiva o linguaggio che si concreta nella manifestazione di un concetto, di un'idea, che si esplica nella sue configurazioni finali che generano il documento. La proprietà intellettuale si riferisce all'estrinsecazione di un'opera da parte del suo autore, particolarmente originale, in quella sua particolare manifestazione, e si riferisce alla sua forma non al suo contenuto.

Per quanto riguarda il sistema giuridico italiano sul diritto d'autore, possono essere tracciati, schematicamente, i seguenti punti:

- a) Il sistema giuridico in vigore è quello definito come “**sistema a diritto d'autore**” (di area latino-germanica) e **si fonda sul rapporto diretto tra l'autore e la sua opera**. In base a questo sistema giuridico tutti i diritti sono dell'autore, che può cedere ad altri i diritti patrimoniali, ma non quelli morali e la cessione dei diritti genera i diritti connessi, cioè quelli dell'editore, del produttore, del distributore. Non c'è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore sull'opera: il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera.

Da sottolineare che esistono altri “sistemi giuridici” sul diritto d'autore, in particolare si segnala quello adottato dai paesi di area anglosassone, in cui vige invece il sistema giuridico del “**copyright**”, che ha il suo fondamento nel **diritto a pubblicare o distribuire** una determinata opera.

- b) Nel sistema “*a diritto d'autore*” vi è un'area concernente i **diritti morali**: qui alloggiato diritti che per loro natura sono illimitati nel tempo e, correlati al suo autore, si trovano nella condizione di essere: imprescrittibili, irrinunciabili, inalienabili. Tali diritti perenni possono essere fatti valere anche dagli eredi e sono: - paternità dell'opera; - integrità dell'opera; - diritto all'inedito; - diritto di pubblicazione; - onore e reputazione della figura dell'autore.

- c) Vi è poi un'area concernente i **diritti economici**: quindi la tutela delle forme di sfruttamento economico, che possono essere fatti valere anche dagli eredi fino a settant'anni dopo la morte dell'autore. Le forme sono: la pubblicazione; la sua utilizzazione economica; la riproduzione; la trascrizione; l'esecuzione, rappresentazione o recitazione; la diffusione (messi a distanza); la comunicazione al pubblico; la distribuzione e messa in commercio; la traduzione; la pubblicazione dell'opera in una raccolta; la rielaborazione; il noleggio e il prestito.

- d) Nell'ordinamento italiano sono poi previsti gli ambiti delle categorie di opere di **pubblico**

dominio e fuori protezione:

- ♣ opere su cui è già trascorso il periodo di protezione legale: 70 anni dalla morte dell'autore;
- ♣ documenti di fonte pubblica (leggi, dati, statistiche, ...);
- ♣ opere prive di creatività (non soggette a tutela).

Al fine di una più chiara comprensione del concetto di diritto d'autore, si riportano di seguito le risposte a quesiti sul diritto d'autore che la **Società Italiana Autori Editori (SIAE)** fornisce dal suo sito internet <www.siae.it>:

- > **Cos'è il diritto d'autore?** *La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 istituisce la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera (diritti patrimoniali dell'autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell'autore, che nel loro complesso costituiscono il "diritto d'autore".*
- > **Quali sono i diritti morali?** *I diritti morali sono assicurati dalla legge a difesa della personalità dell'autore e si conservano anche dopo la cessione dei diritti di utilizzazione economica. Essi non sono soggetti a termini legali di tutela. I principali diritti morali sono: - il diritto alla **paternità** dell'opera (cioè il diritto di rivendicare la propria qualità di autore dell'opera); - il diritto all'**integrità** dell'opera (cioè il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell'opera che possa danneggiare la reputazione dell'autore); - il diritto di **pubblicazione** (cioè il diritto di decidere se pubblicare o meno l'opera).*
- > **Quali sono i diritti di utilizzazione economica?** *I principali diritti di utilizzazione economica dell'opera sono: - diritto di **riproduzione**: cioè il diritto di effettuare la moltiplicazione in copie dell'opera con qualsiasi mezzo; - diritto di **esecuzione, rappresentazione, recitazione o lettura pubblica** dell'opera: cioè il diritto di presentare l'opera al pubblico nelle varie forme di comunicazione sopra specificate; - diritto di **diffusione**: cioè il diritto di effettuare la diffusione dell'opera a distanza (mediante radio, televisione, via satellite o via cavo, su reti telematiche, ecc.); - diritto di **distribuzione**, cioè il diritto di porre in commercio l'opera; - diritto di **elaborazione**, cioè il diritto di apportare modifiche all'opera originale, di trasformarla, adattarla, ridurla ecc.. Tutti questi diritti permettono all'autore di autorizzare o meno l'utilizzo della sua opera e tranne i benefici economici.*
- > **Quando nasce il diritto d'autore? Ci sono delle formalità da seguire?** *Non c'è nessuna formalità amministrativa da seguire per ottenere il riconoscimento dei diritti d'autore sull'opera. Il diritto d'autore nasce automaticamente con la creazione dell'opera.*
- > **Chi è il titolare dei diritti?** *Il titolare dei diritti d'autore è, in via originaria, l'autore in quanto creatore dell'opera (oppure, nel caso di opere in collaborazione, i coautori). I diritti patrimoniali possono poi essere acquistati, alienati o trasmessi in tutte le forme e modi consentiti dalla legge. _> **Quanto dura la tutela economica dell'opera?** *I diritti di utilizzazione economica durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la sua morte. Trascorso tale periodo l'opera cade in pubblico dominio. Nel caso di opere in collaborazione il termine si calcola con riferimento al coautore che muore per ultimo.**
- > **E' libera l'utilizzazione di un'opera caduta in pubblico dominio?** *L'opera caduta in pubblico dominio è liberamente utilizzabile senza autorizzazione e senza dover corrispondere compensi per diritto d'autore. Ciò purché si tratti dell'opera originale e non di una sua elaborazione protetta.*
- > **Cosa sono i "diritti connessi" al diritto d'autore?** *I "diritti connessi" al diritto d'autore sono quei diritti che la legge riconosce non all'autore di un'opera, ma ad altri soggetti comunque collegati o affini. I diritti connessi più importanti sono quelli riconosciuti agli artisti interpreti ed esecutori, quelli che spettano ai produttori di dischi fonografici o supporti analoghi, quelli dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive e quelli riconosciuti alle emittenti radiofoniche e televisive*

Altri diritti connessi, con forme di tutela più debole rispetto al diritto d'autore, sono poi riconosciuti agli autori (o agli editori) in relazione a creazioni che non costituiscono vere e proprie "opere dell'ingegno": è il caso dei diritti sulle fotografie, sui bozzetti di scene

teatrali, sulle edizioni critiche di opere di dominio pubblico, sugli inediti pubblicati dopo la scadenza del termine di tutela del diritto d'autore ecc.

La **Società Italiana Autori Editori (SIAE)** assolve la funzione istituzionale della tutela del diritto d'autore. Amministra le opere di circa 80.000 aderenti facendo sì che per ogni sfruttamento di un'opera sia corrisposto all'autore e all'editore un adeguato compenso. Di fatto, rappresenta uno sportello unico per la cultura. In un mondo caratterizzato da una sempre più vorticosa diffusione delle opere, la SIAE è, infatti, l'interlocutore per conto degli autori e degli editori di radio, televisioni, produttori discografici, organizzatori di concerti, impresari teatrali, editori e di chi diffonde la cultura ad ogni livello e con ogni modalità. Di tutti coloro, insomma, che utilizzano le opere dell'ingegno, con lo scopo di assicurare il pagamento dei diritti d'autore a chi crea un'opera. Vi aderiscono volontariamente autori, editori ed altri titolari di diritti d'autore, per tutelare economicamente le loro creazioni.

2. Le Biblioteche e il diritto d'autore.

L'ordinamento italiano, detto "*a diritto d'autore*", colloca le biblioteche nella sfera delle "eccezioni" e, con le recenti modifiche all'impianto originario della legge del 1941, l'equilibrio è ora più spostato verso la tutela dei possessori dei diritti, con minore attenzione alla tutela invece dei diritti generali di accesso al sapere e alla conoscenza, che è una specifica funzione delle biblioteche pubbliche indicata anche dall'UNESCO.

E' in virtù dell'essere in questa sfera delle "eccezioni" che alle biblioteche è consentito di poter garantire l'accesso all'informazione alla propria utenza però entro i limiti di una "zona grigia", chiamata delle "libere utilizzazioni", ove le biblioteche possono muoversi al di fuori delle tutele previste. Tali zone di libertà, a seguito delle modifiche intervenute sulla Legge 633/41 soprattutto negli anni 2000 in applicazione anche di Direttive europee, sono state significativamente ridimensionate rispetto all'impianto normativo originario e gli scenari di servizio delle biblioteche sono ora più ristretti e problematici. Le modifiche apportate, riguardano aspetti a cui le biblioteche devono prestare attenzione in quanto il campo delle "utilizzazioni libere" diviene più ristretto rispetto al precedente ordinamento.

Nell'atto di recepimento della direttiva europea in materia di diritto d'autore, effettuato con il **Decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 68**, il legislatore italiano non ha ritenuto opportuno inserire nella propria normativa gli ampi margini previsti, a discrezione dei vari paesi dell'Unione, in merito alle "libere utilizzazioni" o eccezioni ai diritti, in modo da garantire un ampio accesso all'informazione e alla documentazione, per scopi di ricerca e didattica, per l'utenza delle biblioteche e per le persone con disabilità.

Si indicano di seguito comunque le eccezioni previste dalla normativa vigente per quanto riguarda il mondo delle biblioteche pubbliche:

- . **a) Eccezioni ad ogni autorizzazione e compenso** (utilizzazioni libere): fotocopie nell'ambito dei servizi di biblioteca (art. 68 della Legge 633/1941, modificato dalla 248/2000), riassunto, citazione, riproduzione di brani a scopo di insegnamento, esecuzione, rappresentazione o recitazione di opere e spettacoli nella scuola (cerchia familiare), accesso e consultazione banche dati, riproduzione di software per uso didattico (temporanea e in ambito ristretto);
- . **b) Limitazioni dei diritti:** non richiedono autorizzazione, ma corresponsione di compenso, per esempio le fotocopie per uso personale;
- . **c) Altre utilizzazioni libere:**
 - riproduzione di articoli di attualità, di carattere economico, politico, o religioso pubblicati su giornali o riviste (se ne deve indicare la fonte) [art. 65]
 - riproduzione di discorsi politici o amministrativi, indicando autore, data e luogo [art. 66]
 - riproduzione di opere, indicandone la fonte, nel corso di procedure giudiziarie [art. 67]
 - citazione, riassunto o riproduzione di brani o parti di opere, citando la fonte e non per fini economici [art. 70] .

3. Le Biblioteche e l'attività di "riproduzione" dei materiali (art. 68 L. 633/1941)

L'attività reprografica rientra ora nella "limitazione dei diritti" e non più nelle libere utilizzazioni, ciò significa che deve avvenire un pagamento -equo compenso- da corrispondere alla SIAE.

All'interno delle biblioteche possono essere effettuate fotocopie, per uso personale, di opere tutelate, ma solo per quelle presenti nelle biblioteche stesse ed entro il limite massimo del 15%

di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità. Il limite del 15% non si applica se le opere presenti nella biblioteca sono rare e fuori dei cataloghi editoriali; in questo caso le opere possono essere fotocopiate integralmente.

Sono, invece, libere le fotocopie delle opere presenti nelle biblioteche effettuate per i "servizi di biblioteca", cioè per i servizi interni e non per quelli forniti agli utenti. Sono, quindi, considerate libere le fotocopie che vengono messe a disposizione del pubblico per evitare il deterioramento degli originali.

La legge prevede che i compensi da corrispondere tramite la SIAE agli aventi diritto (autori ed editori) siano in forma forfetaria, limitatamente a quanto incassato per il servizio, che quindi non potrà essere gratuito, senza altre spese a carico dello Stato o degli enti dai cui dipendono le biblioteche.

Sono stati conclusi accordi con gli Enti Locali, che hanno sottoscritto una convenzione con la SIAE nel 2002, rappresentati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dall'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), per il pagamento dei diritti d'autore relativi alla fotocopiatura di libri effettuata nelle biblioteche degli enti locali territoriali.

Per la lettura del testo dell'Accordo e il relativo aggiornamento tariffario, vedere in <http://www2.regione.veneto.it/cultura/biblioteche/accordo-siae.htm>.

Un altro accordo-quadro è stato fatto tra la SIAE e la **Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI)**, in cui sono state fissate le misure e le modalità di riscossione dei compensi per la fotocopiatura delle opere presenti nelle biblioteche pubbliche delle Università rappresentate dalla CRUI. Il compenso forfetario è rapportato per ciascuna Università al numero di studenti iscritti al 31 dicembre di ogni anno accademico. Si intendono compresi nell'accordo i servizi di riproduzione eventualmente concessi in outsourcing, a condizione che il servizio avvenga all'interno delle Università ed attenga alla attività svolta dalle biblioteche. Sono escluse dal campo di applicazione dell'accordo le riproduzioni effettuate all'interno dell'Università da soggetti esterni che svolgono il servizio di fotocopiatura con macchinari e/o con personale proprio, con rischio imprenditoriale proprio, sia pure con il permesso delle Università, senza corrispettivo per le Università, oppure con corrispettivo non correlato al numero di copie eseguite. Questa attività, se svolta, rientra nel regime previsto per le copisterie ed i centri di fotocopie.

Infine, nell'ottobre 2005, è siglato anche l'Accordo per le riproduzioni di opere tra la SIAE e il Ministero per i Beni e le attività culturali, per un totale ammontare annuo dei compensi dovuti per tutte le biblioteche pubbliche statali di € 100.500,00.

Invece i "copy center", anche quelli che mettono a disposizione gratuitamente le fotocopiatrici all'interno di librerie, biblioteche, centri studi o altro, dovranno pagare i diritti con un esborso che non può essere inferiore per ciascuna pagina copiata al prezzo medio per pagina, salvo accordi diversi con la stessa Siae. Niente royalties invece per le rassegne stampa, definite un "prodotto effimero".

La normativa riguarda, naturalmente, le opere protette dalla legge sul diritto d'autore (cioè le opere di natura creativa che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, alla cinematografia), per tutta la vita dell'autore ed estesa fino al 31 dicembre del 70° anno dopo la sua morte: trascorso tale termine l'opera è considerata di pubblico dominio e può essere riprodotta liberamente.

Si riporta integralmente l'[articolo 68](#) della legge 633/1941, che stabilisce:

“È libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per uso personale dei lettori, fatta a mano con mezzi di riproduzione non idonei a spaccio o diffusione dell'opera nel pubblico.

È libera la fotocopia da opere esistenti nelle biblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o, nei limiti e con le modalità di cui ai commi quarto e quinto, per uso personale.

È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e, in genere ogni utilizzazione di concorrenza con i diritti di utilizzazione economica spettanti all'autore..

È consentita, conformemente alla convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindici per cento di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzione per uso personale di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo. I responsabili dei punti o centri di riproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito o mettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente, apparecchi per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione, devono corrispondere un compenso agli autori ed

agli editori delle opere dell'ingegno pubblicate per le stampe che mediante tali apparecchi vengono riprodotte per gli usi previsti nel primo periodo del presente comma. La misura di detto compenso e le modalità per la riscossione e la ripartizione sono determinate secondo i criteri posti all'articolo 181-ter della presente legge. Salvo diverso accordo tra la SIAE e le associazioni delle categorie interessate, tale compenso non può essere inferiore per ciascuna pagina riprodotta al prezzo medio a pagina rilevato annualmente dall'ISTAT per i libri. Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n. 159, sono abrogati.

Le riproduzioni delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte all'interno delle stesse con i mezzi di cui al quarto comma, possono essere effettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimo comma, salvo che si tratti di opera rara fuori dai cataloghi editoriali, con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto, di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per il servizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato o degli enti dai quali le biblioteche dipendono.”

4. I problemi del prestito librario nelle biblioteche (art. 69 L. 633/1941)

Dopo gli aggiornamenti e le modifiche operati sulla Legge 633/41 in applicazione delle Direttive europee, anche il prestito librario effettuato dalle biblioteche non è più “gratuito”, ma è sottoposto al riconoscimento economico del diritto d'autore.

In nome di questo “diritto” la Commissione Europea nel gennaio 2004 ha aperto una “procedura di infrazione” nei confronti di Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda. A questi paesi viene contestata la mancata o errata attuazione delle disposizioni della Direttiva 1992/100/CEE del 16/11/1992.

I Paesi oggetto della procedura di infrazione devono modificare le proprie legislazioni che prevedono attualmente la gratuità del prestito di libri effettuato da biblioteche e altri enti pubblici, ledendo in tal modo i diritti patrimoniali delle opere, in quanto le “deroghe” previste da questi stati sono attuate in modo errato e difforme.

In Italia la direttiva europea è stata recepita con il Decreto legislativo 16 novembre 1994 n. 685, che ha modificato l'art. 69 “Protezione del diritto d'autore” della L. 633/41, nel presente testo, ma ora sotto giudizio da parte dell'UE:

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente: a) gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali; b) i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.

L'Italia, insieme a Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo e Irlanda, è sotto procedura con accusa di infrazione alle direttive europee ed è invitata ad apportare le opportune modifiche all'articolo sopra riportato che prevede attualmente la gratuità del prestito pubblico effettuato da biblioteche e altri enti pubblici. Secondo le informazioni di cui dispone la Commissione, questi stati membri interessati non hanno recepito, o hanno recepito in modo non corretto nel diritto nazionale, taluni articoli della direttiva europea 92/100.

A norma della direttiva 92/100 (articoli 1-5), gli autori e altri titolari del diritto godono di un diritto di “prestito esclusivo” e hanno la facoltà di autorizzare o vietare il prestito pubblico delle loro opere o di altri oggetti protetti. Gli Stati membri possono tuttavia derogare a queste disposizioni e trasformare il diritto di “prestito esclusivo” in semplice diritto ad un'equa remunerazione, nonché esonerare talune categorie di istituzioni dal pagamento di tale remunerazione.

Non si è fatta attendere la risposta delle biblioteche, sia attraverso l'AIB (<http://www.aib.it/aib/cen/prestito.htm>), sia attraverso le significative iniziative della Biblioteca di Cologno Monzese (<http://www.biblioteca.colognomonzese.mi.it>), capofila di un'azione politica di forte intervento teso alla difesa a favore delle biblioteche, del principio del diritto di accesso, il quale, senza nulla negare a ciò che la legge e la direttiva europea riconosce come diritto d'autore, chiede per le biblioteche la deroga a tale principio.

Tutta la documentazione e le iniziative sviluppate su questo fronte a partire dal 2004, sono a disposizione sul sito NON PAGO DI LEGGERE <http://www.nopago.org/index.php>.

Nel frattempo l'Unione Europea, con sentenza della **Corte di giustizia** del 26 ottobre 2006, ha condannato l'Italia per violazione della Direttiva:

<http://www.cortedicassazione.it/Notizie/GiurisprudenzaComunitaria/CorteGiustizia/Scheda.asp?ID=422>.

5. Alcune considerazioni finali sul diritto d'autore nelle biblioteche

Il quadro normativo relativo al diritto d'autore ha subito nel tempo l'influsso delle nuove tecnologie e del loro impatto economico: prima con l'invenzione della stampa, poi con i sistemi di riproduzione ed ora con il concretizzarsi di Internet.

Attualmente, sulla base delle varie e forti modifiche intervenute negli ultimi anni e sulla base delle ulteriori direttive che stanno maturando, in Italia, si ipotizza la necessità di un Testo Unico: testo capace di recepire le direttive europee sul diritto d'autore nell'ambito di alcuni principi cardine dai quali una società evoluta e democratica non possa prescindere. Uno dei principi fondamentali su cui dovrebbe basarsi è il riferimento all'uso dei documenti per scopi didattici e scientifici, informativi e giornalistici, giudiziari e di sicurezza, per funzioni informative di istituzioni pubbliche quali le biblioteche, i musei, i centri di documentazione.

La libertà di informazione e la libera circolazione delle idee sono implicite nel diritto d'autore che rientra nei diritti costituzionali della maggior parte degli stati ed è stato anche incluso nella *Dichiarazione dei diritti dell'uomo* (art. 27, secondo comma) approvata dall'ONU nel 1948.

Utile infine conoscere quale sia il pensiero e la posizione dell'AIB in merito alle rilevanti problematiche in materia di diritto d'autore, in particolare in relazione all'erogazione di servizi al pubblico:

“Le attuali dinamiche politiche, economiche, tecnologiche della produzione e della circolazione di contenuti scientifici e culturali hanno avuto un impatto dirompente sui tradizionali produttori e sugli utenti. La globalizzazione ha aperto per entrambi nuove possibilità di accesso, ma anche nuove forme di esclusione. Alcune disposizioni contenute nelle direttive sul copyright sembrerebbero aver voluto fornire una risposta a tutela dell'editoria europea, ma non è detto che le soluzioni individuate siano quelle giuste o quelle più appropriate alle caratteristiche effettive di tutti i paesi membri.

L'intera normativa europea sul copyright si basa sull'assunto che il diritto d'autore, come il diritto di proprietà, è un cardine delle economie nazionali ed è condizione della libertà di espressione e dello sviluppo sociale e civile. Si ritiene che il suo potenziamento possa favorire la crescita del mercato editoriale, salvaguardando l'occupazione e garantendo nuovi posti di lavoro, nonché la promozione culturale. Se tali sono le finalità espressamente dichiarate -- sostegno al mercato editoriale e promozione culturale --, non è affatto dimostrato che tutti i paesi membri debbano realizzarli con le stesse modalità, e tanto meno è plausibile l'ipotesi che la loro realizzazione possa passare per limitazioni dirette o indirette ai servizi bibliotecari.

Le biblioteche hanno un ruolo fondamentale nella Società dell'informazione e per lo sviluppo di quell'Economia della conoscenza su cui l'Europa punta per favorire sviluppo sostenibile, inclusione sociale e competitività economica. Sono essenziali per la costruzione di un'identità culturale europea e questa funzione dovrebbe essere strenuamente difesa dalle politiche pubbliche, soprattutto in un momento storico in cui appare chiaro che tale identità è ancora tutta da costruire. In Italia -- diversamente da nazioni come il Regno Unito, la Germania, la Danimarca -- i finanziamenti alle biblioteche sono tradizionalmente esigui e negli ultimi anni soggetti a progressiva riduzione: introdurre misure restrittive alla libertà di accesso ai contenuti culturali o porre a carico degli utenti, delle biblioteche o delle loro amministrazioni di riferimento, in modo diretto o indiretto, ulteriori spese come quelle legate ai diritti di riproduzione o come quella, attualmente in discussione, relativa alla "remunerazione del

diritto di prestito" significa scoraggiare l'uso e lo sviluppo delle biblioteche, ridurre il numero dei lettori potenziali e nel contempo ridurre l'entità delle vendite di libri. Se poi si considera che i servizi a valore aggiunto garantiti dalle biblioteche (organizzazione delle raccolte, catalogazione, reference, percorsi di lettura, attività di promozione culturale) prolungano notevolmente la vita commerciale dei prodotti editoriali e ne ampliano la domanda potenziale, appare evidente che la riduzione o l'impoverimento di tali attività avrebbe negative ripercussioni anche per gli autori e per gli editori.

Da questo punto di vista la tutela degli autori e il sostegno all'editoria europea e italiana sono obiettivi fondamentali, che possono e devono integrarsi con quello del rafforzamento del servizio bibliotecario pubblico. Biblioteche, autori ed editori italiani possono e devono perseguire una strategia comune su questo terreno" (<http://www.aib.it/aib/cen/stampa/c0512a.htm>). (2005)

A2. Legge 15 aprile 2004, n. 106 "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 27 aprile 2004.

E' entrata in vigore il 12 maggio 2004 la Legge 15 aprile 2004, n. 106 "*Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*", che abroga e sostituisce la precedente legge risalente al 1939 (legge 2 febbraio 1939, n. 374, come modificata dal Decreto luogotenenziale 31 agosto 1956, n. 660).

Ma bisogna attendere oltre un anno, il 2 settembre 2006, per l'effettiva, e non ancora completa, applicazione della legge, che ha previsto all'art. 5: "*Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministero per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate, sono individuati il numero delle copie e i soggetti depositari oltre a quelli previsti dall'art. 1, comma 4, della presente legge*".

Il **Regolamento**, emanato con **DPR 3 maggio 2006, n. 252** (G.U. n. 191 dell'8 agosto 2006), detta ora le norme di attuazione della Legge n. 106/2004.

La nuova normativa apporta innovazioni sostanziali su modalità e tempi del deposito legale, individua i nuovi soggetti che ne hanno l'obbligo (art. 3), gli istituti destinatari, nonché le categorie di documenti destinati al deposito legale (art. 4), con la finalità di costituire un archivio nazionale ed uno regionale della produzione editoriale (art 1).

La lentezza con cui si sta procedendo alla messa in funzione del nuovo meccanismo previsto sul deposito legale dei documenti, mette in evidenza due cose:

- . - l'approssimazione del legislatore in materia "bibliotecaria";
- . - le difficoltà operative e di gestione per l'applicazione di quanto previsto, derivanti dalla "confusione" istituzionale presente in ambito bibliotecario, che crea non poche problematiche ai diversi interlocutori chiamati a mettere in atto le nuove modalità del "deposito legale".

Questa nuova legge ha abrogato e sostituito la precedente risalente al 1939, che era chiaramente ispirata dagli orientamenti politici dell'epoca, con evidenti accentuazioni di finalità di controllo politico e il cui oggetto di attenzione era unicamente puntato sulle pubblicazioni a stampa.

Molteplici furono i tentativi di modifica da parte dell'Associazione Italiana Biblioteche, da diverse forze politiche, dal Ministero per i Beni culturali, ma tutte le proposte non riuscirono mai ad effettuare il percorso parlamentare completo per diventare legge. Diversamente, in molti Paesi europei la legislazione in materia si era modificata nel tempo, di pari passo con l'evoluzione della realtà editoriale che è caratterizzata oggi da tipologie più ampie di documenti, e dall'utilizzo delle tecnologie informatiche.

In un documento della Commissione della Comunità europee (*Sintesi del deposito legale e sua pratica negli Stati membri - pubblicato a cura di M. Manzoni nel 1992 , n° di catalogo delle pubblicazioni della Direzione generale XIII: CD-NA, 14847-EN-C*), sono bene raccolti i criteri che hanno ispirato le leggi del deposito legale predisposte nel frattempo dagli altri paesi dell'UE:

- . ∞ la costituzione dell'archivio a livello nazionale e territoriale (regionale) della produzione

editoriale nazionale;

∞ la documentazione di tale archivio mediante la realizzazione di servizi bibliografici nazionali che consentano l'informazione e l'accesso ai documenti da parte dei cittadini.

Si sintetizzano di seguito i criteri di base ai quali si sono ispirate le legislazioni più recenti in materia di deposito legale:

- **giustificare** il deposito legale soltanto nell'ottica di costituire l'archivio della produzione editoriale e di fornire servizi di informazione e di accesso ai documenti;

- **ridurre** le copie delle opere da consegnare da parte di editori, (o tipografi, o produttori, o distributori) per sottolineare soprattutto le finalità primarie per le quali le opere sono richieste;

- **estendere** la normativa sul deposito legale al materiale non librario, allo scopo di tenere il passo con la crescente importanza che tale materiale ha acquisito nel campo dell'informazione e della documentazione nel mondo contemporaneo;

- **selezionare** le tipologie dei prodotti soggetti a consegna perché, data la vastità e la diversità della produzione editoriale, non è più possibile pensare di conservare e documentare ogni sorta di documento;

- **individuare** i destinatari delle copie tra quegli istituti che, per la loro specificità e per i compiti che svolgono, sono in grado di conservare nel modo migliore le diverse tipologie di materiali e possono più celermente fornire su questi adeguati servizi di informazione e di accesso;

- **snellire** le modalità di deposito per rimuovere i ritardi e le disfunzioni attuali, adottando la procedura dell'invio diretto delle copie alle biblioteche ed agli altri istituti destinatari da parte dell'editore (o tipografo, o produttore, o distributore), offrendo facilitazioni per la spedizione.

Per un utile approfondimento della materia riferita alle problematiche circa l'applicazione della nuova normativa sul deposito legale in Italia, si rimanda all'articolo di Giuseppe Vitiello in "*Biblioteche Oggi*", n. 1/2007, p. 9-21, "*Come si consolida un'anomalia bibliotecaria. A proposito della nuova legge sul deposito legale in Italia*".

Si riportano di seguito alcuni articoli del Regolamento attuativo, utili ad una introduttiva comprensione dei contenuti delle disposizioni normative:

Art. 1. Oggetto

1. I documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, **entro sessanta giorni** dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all'informazione e all'accesso.

2. Salva diversa disposizione speciale contenuta nei capi dal II all'VIII in relazione alla specificità delle singole tipologie di documenti, l'obbligo di deposito legale è assolto mediante il **deposito di due copie, per l'Archivio nazionale** della produzione editoriale, dei documenti prodotti e diffusi in Italia, e di **altre due copie per l'archivio della produzione editoriale regionale** della regione in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale, presso gli istituti, nei termini e secondo le modalità disciplinate nel presente regolamento.

3. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) *legge*: la legge 15 aprile 2004, n. 106;

b) *Ministro*: il Ministro per i beni e le attività culturali;

c) *Ministero*: il Ministero per i beni e le attività culturali;

d) **soggetti obbligati al deposito**: le persone fisiche o giuridiche, obbligate al deposito legale, ai sensi dell'articolo 3 della legge;

e) **uso pubblico**: la distribuzione, la immissione in circolazione, in commercio o comunque la diffusione al pubblico dei documenti di cui al presente regolamento, anche tramite reti informatiche;

f) **documenti**: i prodotti editoriali destinati all'uso pubblico sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica nell'ambito delle finalità previste dalla legge: 1) documenti su supporto informatico: documenti su qualunque supporto tecnologico, di tipo riscrivibile o non riscrivibile, contenenti informazioni digitali; 2) documenti diffusi tramite rete informatica: documenti trasmessi per via telematica, con qualunque rete mobile o fissa; 3) documenti sonori

- e video: fonogrammi, videogrammi e audiovisivi, diversi da quelli di cui ai numeri 4) e 5); 4) film: spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, iscritto al pubblico registro cinematografico; 5) documenti fotografici: esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti, qualunque siano il procedimento, analogico, digitale o altro, la tecnica e il supporto utilizzati per la loro realizzazione e diffusione, tra quelli previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 6) grafica d'arte: esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, manuale o meccanico, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera originale dell'ingegno, protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 7) video d'artista: videogrammi di qualsiasi natura, qualunque sia il loro supporto o metodo tecnico di produzione, prescelti dall'autore stesso nella volontà di creare un'opera dell'ingegno protetta ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni; 8) microforme: documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimico, quale la pellicola, solitamente in forma di microfiches o microfilm;
- g) **istituti depositari**: le strutture nelle quali, sulla base delle rispettive competenze e specificità, sono raccolti e conservati i documenti oggetto di deposito legale;
- h) **responsabile della pubblicazione**: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione;
- i) **produttore di opere filmiche**: la persona fisica o giuridica che organizza la produzione di film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, o riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
- l) **pubblicazioni ufficiali**: documenti in cui sono pubblicati atti o provvedimenti adottati da istituzioni e amministrazioni pubbliche nell'esercizio delle proprie funzioni. Sono altresì considerate ufficiali le pubblicazioni dei predetti soggetti pubblici previste da norma di legge o di regolamento.

Il nuovo Regolamento fa ora obbligo agli editori di trasmettere direttamente alle biblioteche **quattro esemplari d'obbligo**, con quattro spedizioni distinte: - due per l'archivio nazionale della produzione editoriale (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Biblioteca nazionale centrale di Roma); - due per l'archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale (da individuare con successivo decreto ministeriale). Per quanto riguarda i documenti diffusi tramite rete informatica il regolamento rimanda ad una prossima disciplina.

A.3. Legge 7 marzo 2001, n. 62 “Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416” (in *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2001). < <http://www.camera.it/parlam/leggi/010621.htm>>

E' facilmente intuibile la “correlazione” che la Legge n. 62 del 2001 ha con le biblioteche e i loro servizi, partendo dalla semplice considerazione che il modo editoriale e il comparto bibliotecario non possono certo essere considerati interlocutori separati e autonomi. Ma più specificatamente questa legge interessa le biblioteche nel momento in cui, all'art. 11, è regolamentato il costo dei libri, meccanismo questo entrato in vigore il 1° settembre 2001 e che prevede che le limitazioni non vadano applicate a libri venduti a biblioteche, archivi e nei musei pubblici.

Attualmente la disciplina del prezzo del libro, in vigore dal 1 gennaio 2005 è la seguente:

Art. 11. (Disciplina del prezzo dei libri)

1. Il prezzo al consumatore finale dei libri venduti sul territorio nazionale è liberamente fissato dall'editore o dall'importatore ed è da questi apposto, comprensivo di imposta sul valore aggiunto, su ciascun esemplare o su apposito allegato.
2. È consentita la vendita ai consumatori finali dei libri, da chiunque e con qualsiasi modalità effettuata, ad un prezzo effettivo diminuito da una percentuale non superiore al **15 per cento** di quello fissato ai sensi del comma 1.
3. I commi 1 e 2 **non si applicano per i seguenti prodotti**: a) libri per bibliofili, intesi come quelli

- pubblicati a tiratura limitata per un ambito ristretto e di elevata qualità formale e tipografica; b) libri d'arte, intesi come quelli stampati, anche parzialmente, con metodi artigianali per la riproduzione delle opere artistiche, quelli con illustrazioni eseguite direttamente a mano e quelli che sono rilegati in forma artigianale; c) libri antichi e di edizioni esaurite; d) libri usati; e) libri posti fuori catalogo dall'editore; f) libri venduti su prenotazione del lettore precedente la pubblicazione; g) libri pubblicati da almeno venti mesi e dopo che siano trascorsi almeno sei mesi dall'ultimo acquisto effettuato dalla libreria o da altro venditore al dettaglio; h) edizioni destinate ad essere cedute nell'ambito di rapporti associativi; i) libri venduti nell'ambito di attività di commercio elettronico; **i-bis) libri venduti a biblioteche, archivi e musei pubblici.**
4. I libri possono essere venduti ad un prezzo effettivo che può oscillare tra l'80 e il 100 per cento: a) in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; b) in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, centri di formazione legalmente riconosciuti, istituzioni o centri con finalità scientifiche, o di ricerca, istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, educative ed università, i quali siano consumatori finali; c) quando sono venduti per corrispondenza.
5. Il prezzo complessivo di collane, collezioni complete, grandi opere, fissato ai sensi del comma 1 in via preventiva, può essere diverso dalla somma dei prezzi dei singoli volumi che le compongono.
6. (soppresso)
7. La vendita di libri al consumatore finale, effettuata in difformità dalle disposizioni del presente articolo, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 22, comma 3, e 29, commi 2 e 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
8. Il comune vigila sul rispetto delle disposizioni del presente articolo e provvede all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni previste al comma 7; i relativi proventi sono attribuiti al comune nel quale le violazioni hanno avuto luogo.
9. Il Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con proprio decreto può provvedere alla ulteriore individuazione:
- a) della misura massima dello sconto di cui ai commi 2 e 4; b) di ipotesi ulteriori di formulazione dei commi 3 e 4, anche modificando l'elenco dei prodotti editoriali o delle modalità di vendita per i quali consentire le deroghe alla disciplina del prezzo fisso.

Per una conoscenza più approfondita dell'editoria e del prodotto editoriale, utile la lettura della documentazione predisposta dal Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri
 [<http://www.governo.it/GovernoInforma/normativa_editoria/home.htm>](http://www.governo.it/GovernoInforma/normativa_editoria/home.htm).

B. Leggi a correlazione indiretta

B1. Norme sul trattamento dei dati personali: Legge 196/2003, Testo unico sulla "privacy". [<http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132>](http://www.garanteprivacy.it/garante/doc.jsp?ID=722132)

Il Codice della privacy è entrato in vigore il 1 gennaio 2004. Esso riunisce in unico contesto la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti innovazioni tenendo conto della "giurisprudenza" del Garante e della direttiva Ue 2000/58 sulla riservatezza nelle comunicazioni elettroniche.

Il Testo è diviso in tre parti:

- ∞ la prima è dedicata alle disposizioni generali, riordinate in modo tale da trattare tutti gli adempimenti e le regole del trattamento con riferimento ai settori pubblico e privato;
- ∞ la seconda è la parte speciale dedicata a specifici settori, ampliando l'ambito dei settori oggetto di trattamento;
- ∞ la terza affronta la materia delle tutele amministrative e giurisdizionali con il consolidamento delle sanzioni amministrative e penali e con le disposizioni relative all'Ufficio del Garante.

Si indicano schematicamente alcuni contenuti che possono aver riferimento con le biblioteche e la loro attività di erogazione di servizi al pubblico:

- . ↳ **Trattamento dei dati personali nella pubblica amministrazione:** viene sancita espressamente la necessità per gli enti pubblici di approvare regolamenti per i trattamenti dei dati sensibili, ma solo con il parere conforme del Garante.
- . ↳ **Sanzioni:** pecuniarie e penali aumentate per chi viola la privacy, in particolare per l'uso dei dati senza consenso degli interessati, per il mancato adempimento nei confronti di un provvedimento del Garante, per la mancata informativa agli interessati sull'uso che si intende fare dei dati che li riguardano.
- . ↳ **Misure di sicurezza:** sono rafforzate, in un quadro di evoluzione tecnologica, le misure di sicurezza contro i rischi di distruzione, intrusione o uso improprio. Alle precauzioni già previste nella normativa precedente (password, codici identificativi, antivirus etc.), entrate in vigore il 1 gennaio 2004, se ne sono aggiunte altre, quali l'introduzione di password con non meno di otto caratteri, l'autenticazione informatica, i sistemi di cifratura, predisposizione di procedure per il ripristino dei dati).
- . ↳ **Notificazione:** semplificata la notificazione, ovvero dell'atto con cui l'impresa, il professionista o la pubblica amministrazione segnala all'Autorità i trattamenti di dati che intende effettuare. La notifica deve essere effettuata solo in particolari casi di trattamento di dati sensibili, con determinate modalità d'uso, ma anche per trattamenti particolarmente a rischio, effettuati con strumenti elettronici. Diminuiscono le ipotesi di notifica obbligatoria, e vengono snellite anche le modalità della stessa: solo per via telematica, seguendo le indicazioni del Garante quanto all'utilizzo della firma digitale.
- . ↳ **Consenso:** il codice della privacy sviluppa il principio del bilanciamento degli interessi con uno snellimento degli adempimenti a carico delle aziende. Resta sostanzialmente confermata la necessità del consenso, ma si prevedono alcune altre ipotesi di esonero con riferimento a settori specifici.
- . ↳ **Informativa:** rimane fermo l'adempimento dell'informativa agli interessati, preventiva al trattamento dei dati.

L'art. 4 del testo unico riporta le seguenti definizioni delle parole:

- a) "**trattamento**", qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
- b) "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "**dati identificativi**", i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato;
- d) "**dati sensibili**", i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Si ritiene che i "dati" raccolti dalle biblioteche sui propri utenti, anche quelli riferiti alle "loro" letture nel momento in cui prendono libri a prestito o a consultazione, siano generalmente solo "**dati personali**" e "**dati identificativi**", ma non "sensibili".

Appare eccessivo spingere l'interpretazione della legge fino a ritenere che questi dati "bibliotecari" siano anche di "**tipo sensibile**" e questo è ancor più rafforzato se la gestione delle operazioni di prestito del materiale librario e documentario ai singoli utenti, prodotta in forma elettronica, è realizzata con procedure che provvedono, in modo automatico, alla cancellazione del legame tra l'utente e le opere prese a prestito nel momento stesso in cui è effettuata la riconsegna dei materiali utilizzati. Non è facile infatti dimostrare che i dati raccolti dalle biblioteche sui prestiti librari siano di tipo "sensibile" e che quindi, con il loro trattamento, sia possibile "*rilevare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, ecc..., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale*", soprattutto se si pensa all'uso dei materiali librari che viene fatto soprattutto nelle biblioteche finalizzate allo studio, come quelle di università, quelle scolastiche, o quelle specializzate. Ma anche per le biblioteche pubbliche comunali e statali una simile interpretazione della legge appare eccessiva e pedante, almeno allo stato

interpretativo attuale delle norme sulla privacy.

Comunque sia, la normativa italiana in vigore deve essere applicata, nelle diverse forme previste, al trattamento di tutti i dati, indipendentemente dalla tipologia in cui rientrano, sottolineando il fatto che il trattamento dei “dati sensibili” esige ovviamente una procedura molto più attenta e rigorosa, a cominciare dal fatto che, sulla base dell’art. 20 del Codice, “*il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge nella quale sono specificati i tipi di dati che possono essere trattati e di operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite*”.

Il D. Lgs n. 196/2003 prende poi in considerazione la sicurezza dei “dati” personali sotto tutti gli aspetti:

- **Sicurezza organizzativa:** viene garantita attraverso l'individuazione di procedure standard, il cui rispetto è controllato dal responsabile per il trattamento dei dati;
- **Sicurezza fisica:** è l'insieme delle misure di protezione dell'archivio che contiene i dati trattati; la protezione può avvenire attraverso barriere fisiche (porte blindate, ingressi controllati) e informatiche (codici di accesso, password);
- **Sicurezza logica:** si identifica con la garanzia di integrità, affidabilità e segretezza dei dati; le precauzioni adottate per evitare la manomissione dei dati possono essere sia hardware sia software.

Si riportano di seguito alcuni articoli del Tu 196/2003:

Art. 31 Obblighi di sicurezza

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Art. 32 Particolari titolari

1. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta ai sensi dell'articolo 31 idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio esistente, per salvaguardare la sicurezza dei suoi servizi, l'integrità dei dati relativi al traffico, dei dati relativi all'ubicazione e delle comunicazioni elettroniche rispetto ad ogni forma di utilizzazione o cognizione non consentita.

2. Quando la sicurezza del servizio o dei dati personali richiede anche l'adozione di misure che riguardano la rete, il fornitore del servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico adotta tali misure congiuntamente con il fornitore della rete pubblica di comunicazioni. In caso di mancato accordo, su richiesta di uno dei fornitori, la controversia è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. Il fornitore di un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico informa gli abbonati e, ove possibile, gli utenti, se sussiste un particolare rischio di violazione della sicurezza della rete, indicando, quando il rischio è al di fuori dell'ambito di applicazione delle misure che il fornitore stesso è tenuto ad adottare ai sensi dei commi 1 e 2, tutti i possibili rimedi e i relativi costi presumibili. Analoga informativa è resa al Garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 33 Misure minime

1. Nel quadro dei più generali obblighi di sicurezza di cui all'articolo 31, o previsti da speciali disposizioni, i titolari del trattamento sono comunque tenuti ad adottare le misure minime individuate nel presente capo o ai sensi dell'articolo 58, comma 3, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali.

Art. 34 Trattamenti con strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) autenticazione informatica;
- b) adozione di procedure di gestione delle credenziali di autenticazione;
- c) utilizzazione di un sistema di autorizzazione;
- d) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai

- singoli incaricati e addetti alla gestione o alla manutenzione degli strumenti elettronici;*
- e) protezione degli strumenti elettronici e dei dati rispetto a trattamenti illeciti di dati, ad accessi non consentiti e a determinati programmi informatici;*
- f) adozione di procedure per la custodia di copie di sicurezza, il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi;*
- g) tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza;*
- h) adozione di tecniche di cifratura o di codici identificativi per determinati trattamenti di dati idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale effettuati da organismi sanitari.*

Art. 35 Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici

1. Il trattamento di dati personali effettuato senza l'ausilio di strumenti elettronici è consentito solo se sono adottate, nei modi previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell'allegato B), le seguenti misure minime:

- a) aggiornamento periodico dell'individuazione dell'ambito del trattamento consentito ai singoli incaricati o alle unità organizzative;*
- b) previsione di procedure per un'adeguata custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei relativi compiti;*
- c) previsione di procedure per la conservazione di determinati atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati.*

B2. Legge “Stanca”, n. 4 del 9 gennaio 2004 “Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2004).

http://www.pubbliaccesso.it/normative/legge_20040109_n4.htm

> **Obiettivo della legge:** favorire l'accesso dei disabili agli strumenti informatici, evitando che le nuove tecnologie determinino forme di emarginazione forse ancora più pericolose di quelle tradizionali e, anzi, promuovendo l'uso delle medesime come fattore abilitante e di superamento delle disabilità e delle esclusioni. Lo scopo della legge, in applicazione del principio costituzionale di eguaglianza, è quello di abbattere le "barriere virtuali" che limitano l'accesso dei disabili alla Società della Informazione e li escludono dal mondo del lavoro, dalla partecipazione democratica, da una migliore qualità della vita. Si tratta quindi di garantire anche ai cittadini disabili il diritto di accesso alle risorse informatiche e ai servizi telematici, assicurando anche a loro una migliore opportunità di conoscenza, istruzione, lavoro, informazione ed intrattenimento.

> **Punti fondamentali del provvedimento:**

- ∞ la Legge Stanca si pone come strumento incentivante nei confronti dei privati, mentre nei confronti della pubblica amministrazione intesa in senso molto lato reca degli obblighi, anche sorretti da efficaci sanzioni. È previsto infatti che i nuovi contratti stipulati dalla pubblica amministrazione per la realizzazione di **siti Internet** siano colpiti da nullità, qualora non rispettino i requisiti di accessibilità, e, in generale, l'inosservanza delle disposizioni della legge da parte del pubblico amministratore comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare;
- ∞ una finalità particolarmente importante della legge è quella, espressa all'articolo 5, di assicurare l'accessibilità e la fruibilità degli **strumenti didattici e formativi**: ad esempio i testi scolastici per gli studenti disabili, con particolare riguardo agli studenti non vedenti o ipovedenti;
- ∞ la legge fissa delle regole generali, chiare e vincolanti, rimandando, per la sua concreta attuazione, ad un **regolamento governativo**, per la precisa disciplina delle situazioni giuridiche, ed ad un decreto ministeriale che stabilisce le metodologie tecniche per la verifica dell'accessibilità dei siti Internet. Entrambi i provvedimenti rispetteranno le linee guida fissate in materia dalla normativa internazionale. In particolare, il regolamento governativo sarà adottato sentite le Associazioni dei disabili e dopo aver acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, d'intesa con la Conferenza Unificata. In seguito, il decreto

ministeriale fisserà il contenuto concreto degli obblighi previsti dalla legge. Tale decreto sarà periodicamente aggiornato per il tempestivo recepimento delle innovazioni tecnologiche nel frattempo intervenute.

> **Il Regolamento attuativo:** <<http://www.pubbliaccesso.it/normative/regolamento.htm>>

Con il DPR 1 marzo 2005, n. 75 è stato approvato il previsto Regolamento di attuazione della legge, ponendo l'Italia in posizione di forte innovazione sul fronte dell'attenzione ai diritti di accesso per i disabili alla documentazione elettronica e via web tramite gli strumenti informatici.

B3. Decreto legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108). <
<http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08081dl.htm>

Entrato in vigore il 15 maggio 2008, il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro - ridisegna e riconduce a sistema organico tutta la lunga serie di norme stratificatesi nell'arco di quasi sessant'anni.

Alcuni elementi di novità introdotti dalla suddetta normativa sono:

- . - l'ampliamento del campo d'applicazione in materia di salute e sicurezza (c.d. principio di effettività della tutela),
- . - il rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda,
- . - la rivisitazione e il coordinamento delle attività di vigilanza,
- . - la revisione del sistema delle sanzioni,
- . - l'eliminazione o semplificazione degli obblighi formali.

Questo è lo schema complessivo del Decreto:

• **1. I principi comuni:**

- Le definizioni; - Il campo d'applicazione; - Il sistema istituzionale; - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro; - La delega di funzioni - Gli obblighi per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti; - Gli obblighi per i lavoratori; - Obblighi per i lavoratori autonomi; - Obblighi per altri soggetti; - Il medico competente; - Appalti, contratti d'opera e somministrazione; - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi; - La valutazione dei rischi; - Modelli di organizzazione e di gestione; - Il servizio di prevenzione e protezione; - Formazione, informazione e addestramento; - La sorveglianza sanitaria; - Gestione delle emergenze; - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori; - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali; - Sintesi delle disposizioni normative.

• **2. Luoghi di lavoro, uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale:**

- Disposizioni generali sui luoghi di lavoro; - Requisiti di salute e di sicurezza; - Gli obblighi del datore di lavoro in materia di luoghi di lavoro; - Uso delle attrezzature di lavoro; - Gli obblighi del datore di lavoro in tema di attrezzature; - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso; - Informazione e formazione; - Uso dei dispositivi di protezione individuale; - Obblighi dei lavoratori; - Impianti e apparecchiature elettriche; - Sintesi delle disposizioni normative;

• **3. Cantieri temporanei o mobili:**

- Il campo d'applicazione e le definizioni; - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori; - Obblighi del coordinatore per la progettazione; - Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori; - Obblighi dei lavoratori autonomi; - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria; - Misure generali di tutela

• **4. Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro**

- **5. Movimentazione manuale dei carichi**
- **6. Attrezzature munite di videoterminali:**
 - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti; - Svolgimento quotidiano del lavoro; - Sorveglianza sanitaria; - Informazione e formazione; - Sintesi delle disposizioni normative.
- **7. Agenti fisici ; Sostanze pericolose; Esposizione ad agenti biologici; Protezione da atmosfere esplosive**
- **8. L'impianto sanzionatorio:**
 - Disposizioni in tema di processo penale; - Esercizio dei diritti della persona offesa; - Disposizioni in materia penale e di procedura penale; - Principio di specialità; - Esercizio di fatto di poteri direttivi; - Modifiche al d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231; - Applicabilità delle disposizioni di cui agli artt. 20 e seguenti del d.lgs. 19 dicembre 1994, n. 758; - Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto; - Circostanza attenuante; - Il nuovo quadro sanzionatorio contravvenzionale; - Sanzioni per il datore di lavoro; - Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti; - Sanzioni per il preposto; - Sanzioni per il datore di lavoro e i dirigenti; - Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare, i lavoratori autonomi, i piccoli imprenditori ed i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo; - Sanzioni per i lavoratori; - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori; - Sanzioni per il coordinatore per la progettazione; - Sanzioni per il coordinatore per l'esecuzione; - Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti.

LA BIBLIOTECA COMUNALE E' UN SERVIZIO PUBBLICO LOCALE

- . **1. Dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”: i principi della legge di riforma delle Autonomie, con particolare riferimento ai servizi verso i cittadini.**

- . **2. I servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica” nell’attuale assetto normativo: definizioni, forme e modalità di gestione.**

- . **3. La biblioteca è un servizio pubblico locale: - la gestione amministrativa; - il Regolamento e le Carta dei servizi; - la misurazione e il controllo di gestione.**

- . **4. La cooperazione bibliotecaria: modalità, strumenti e contenuti della “gestione associata” dei servizi.**

1. Dal Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”: i principi della legge di riforma delle Autonomie, con particolare riferimento ai servizi verso i cittadini.

1.1. Che c’entrano le biblioteche con le normative delle autonomie locali ?

Quando nel 1990 fu promulgata la ormai “vecchia” legge 142 (ora rivista e integrata nel Testo Unico 267/2000) sulla riforma delle autonomie locali, l’Associazione Italiana Biblioteche, attraverso l’attività dei suoi organismi e delle sue commissioni, con tempestività e buona intuizione, ritenne opportuno avviare un’attenta riflessione sui principi e le importanti novità che la nuova legislazione sulle autonomie riportava. L’Aib quindi si attivò, nella convinzione che anche per il servizio bibliotecario comunale gli importanti principi di quelle normative potessero costituire elementi di consolidamento e di conferma, consentendo finalmente anche alle biblioteche pubbliche del territorio di stare a fianco e insieme agli altri più noti servizi comunali.

Se facciamo un salto indietro nella storia bibliotecaria di circa trent’anni, è facile constatare come fino ai primi anni settanta del secolo scorso in Italia i cittadini non avevano alcuna possibilità di accesso ai servizi di biblioteche pubbliche, queste ultime infatti erano pressoché inesistenti sul territorio italiano, fatta eccezione per le storiche “biblioteche pubbliche statali”, certo non organizzate e finalizzate ad un’utenza generica e indifferenziata.

Da allora è noto il prodigioso, anche se confuso, sviluppo delle biblioteche comunali in Italia: i comuni, seppur lacunosamente coordinati da legislazioni regionali in materia, si impegnarono all’istituzione e all’apertura al pubblico del servizio bibliotecario e oggi almeno 5.000 biblioteche offrono alla popolazione servizi di base, detti anche di “pubblica lettura”, molto fragili e incerti nel loro esordio, ma che gradualmente hanno saputo crescere e presentarsi, a fianco di altri più consolidati servizi pubblici, come apprezzato punto di riferimento per migliaia di cittadini.

Riportare anche nel contesto dei servizi bibliotecari i principi consegnatici dal movimento riformatore delle autonomie locali appena accennato, soprattutto con riferimento alle innovazioni intervenute sul fronte dei servizi pubblici, ha voluto essere un concreto sforzo di far uscire i servizi di biblioteca, ormai presenti in gran parte dei comuni, da una collocazione di sfondo e di marginalità rispetto agli altri servizi comunali e rivendicare, a pieno titolo, ruoli e funzioni istituzionalmente più definiti e giuridicamente più rafforzati.

Si può pertanto affermare che il riferimento istituzionale, nonché le ragioni motivanti per definire e ritenere a tutti gli effetti la **biblioteca comunale un “servizio pubblico locale”**, trovano oggi fondamento in quel grande processo riorganizzativo nel settore delle autonomie locali e della pubblica amministrazione che, a partire dalla legge 142 del 1990, ha avviato una fase, ancora in corso di realizzazione, di profonda trasformazione e riordinamento.

L’ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) si è trovata d’accordo con l’AIB (Associazione italiana biblioteche) nel considerare le biblioteche di enti locali come “servizi pubblici locali”; segno tangibile di questo è stata la stretta collaborazione tra le due associazioni a pubblicare, nel 1995, nella collana “*Quaderni ANCI*” il libro “*La biblioteca servizio pubblico locale*”, a cura di Fausto ROSA, Editrice CEL.

Il tentativo di portare il servizio bibliotecario comunale ad una concreta riconoscibilità istituzionale non è stato del tutto infruttuoso: le biblioteche comunali, anche se non ancora in modo diffuso su tutto il territorio nazionale, hanno in gran parte ormai definito una propria identità e una propria funzione nel contesto dei servizi ai cittadini e sono definitivamente uscite da una posizione di marginalità e di sudditanza, in forza soprattutto del preciso e sempre più consolidato riferimento nel proporsi come punto di accesso ai servizi di informazione e documentazione di base per tutti i cittadini.

Ne è positiva testimonianza di questo importante percorso di crescita delle biblioteche comunali, il già citato documento, approvato dalla Conferenza Regioni, ANCI, UPI nel 2004, dal titolo “*Politica bibliotecaria delle Autonomie locali*”, già approfonditamente illustrato.

1.2. I principi delle leggi di riforma delle Autonomie, con particolare riferimento ai servizi pubblici locali.

Il Decreto Legislativo 267/2000, detto anche “Testo Unico”, è la messa insieme, in forma organica e coerente, di tutte le normative vigenti relative agli enti locali, Comuni e Province.

Queste sono le leggi “pilastro” che, approvate nel corso degli anni novanta, hanno fortemente innovato il comparto delle autonomie locali:

- - Legge 8 giugno 1990, n. 142 “*Ordinamento delle autonomie locali*”;
- - Legge 7 agosto 1990, n. 241 “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;
- - Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 “*Razionalizzazione dell’organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego*”;
- - Legge 25 marzo 1993, n. 81 “*Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale*”;
- - Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 “*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*”.

E’ utile ricordare, schematicamente, almeno i principi più importanti presenti in questa storica riorganizzazione ordinamentale e amministrativa degli enti locali, intervenuta lungo il corso degli anni novanta; essi sono:

- ∞ l’autonomia normativa e regolamentare fondata sugli statuti comunali;
- ∞ il riconoscimento dei diritti di accesso all’informazione in genere e a quella amministrativa in particolare;
- ∞ il cittadino-utente, partecipe e al centro dell’attività amministrativa;
- ∞ l’importanza dei servizi pubblici locali e le loro forme di gestione;
- ∞ la distinzione dei ruoli tra chi ha la titolarità dell’indirizzo politico e chi ha le responsabilità della gestione tecnico-amministrativa;
- ∞ il ruolo e le forme della cooperazione tra gli enti locali;
- ∞ i criteri dell’efficienza e dell’efficacia nella gestione dei servizi;
- ∞ il controllo di gestione.

Il Testo Unico si compone di 4 parti:

- 1. la parte I è dedicata all’ordinamento istituzionale;
- 2. la parte II riguarda l’ordinamento finanziario e contabile;
- 3. la parte III riguarda le associazioni degli Enti locali;
- 4. la parte IV prevede le disposizioni transitorie e le abrogazioni.

DAL DECRETO LEGISLATIVO T.U. 267/2000

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente testo unico si intendono per enti locali i **comuni**, le **province**, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni.
2. Le norme sugli enti locali previste dal presente testo unico si applicano, *altresì*, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Articolo 3 (Autonomia dei comuni e delle province)

1. Le comunità locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.
2. Il comune è l’ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell’ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5. I comuni e le province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà. I comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Articolo 13 (Funzioni del Comune)

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei **servizi alla persona e alla comunità**, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2. Il comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Articolo 19 (Funzioni della Provincia)

Spettano alla provincia le funzioni amministrative di interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:

- difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente e prevenzione delle calamità; - tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche; - **valorizzazione dei beni culturali**; - viabilità e trasporti; protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali; - caccia e pesca nelle acque interne; organizzazione dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore; - servizi sanitari, di igiene e profilassi pubblica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; - compiti connessi alla istruzione secondaria di secondo grado ed artistica ed alla formazione professionale, compresa l'edilizia scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale; - raccolta ed elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali.

La provincia, in collaborazione con i comuni e sulla base di programmi da essa proposti, **promuove e coordina attività nonché realizza opere di rilevante interesse provinciale sia nel settore economico, produttivo, commerciale e turistico, sia in quello sociale, culturale e sportivo.**

La gestione di tali attività ed opere avviene attraverso le forme previste dal presente testo unico per la gestione dei **servizi pubblici locali**.

2. I servizi pubblici locali “privi di rilevanza economica” nell’attuale assetto normativo: definizioni, forme e modalità di gestione

Sui “servizi pubblici” anche l’Unione Europea ha prestato grande attenzione e, al riguardo, si richiamano due importanti documenti che devono costituire un necessario punto di riferimento per tutti i paesi aderenti:

– Il “**Libro verde sui servizi di interesse generale**”, approvato dalla Commissione nel maggio del 2003, “è volto a lanciare un dibattito aperto sul ruolo dell’Unione europea nella promozione della fornitura di servizi d’interesse generale e nella definizione degli obiettivi di interesse generale perseguiti da tali servizi, nonché sul modo in cui tali servizi sono organizzati, finanziati e valutati”. “I servizi di interesse generale svolgono un ruolo sempre più rilevante: sono parte dei valori condivisi da tutte le società europee e costituiscono un tratto essenziale del modello europeo di società. Il loro ruolo è fondamentale per migliorare la qualità di vita di tutti i cittadini e per superare l’emarginazione e l’isolamento sociali. Considerandone l’incidenza sull’economia e l’importanza per la produzione di altri beni e servizi, l’efficienza e la qualità di questi servizi stimolano la competitività e una maggiore coesione, in particolare favorendo gli investimenti nelle regioni più sfavorite. La fornitura efficiente e non discriminatoria di servizi di interesse generale è altresì un prerequisito per il buon funzionamento del Mercato unico e per l’ulteriore integrazione economica nell’Unione europea. Inoltre, i servizi di interesse generale sono un elemento portante della cittadinanza europea e rappresentano una parte dei diritti goduti dai cittadini europei ed un’opportunità di dialogo con le autorità pubbliche nel contesto di una corretta governance. (...) La realtà dei servizi di interesse generale che comprendono servizi sia di interesse economico che non economico è complessa e in costante evoluzione. Riguarda un’ampia gamma di attività diverse: le attività delle grandi industrie di rete (energia, servizi postali, trasporti e telecomunicazioni) la sanità, l’istruzione e i servizi sociali; attività che hanno dimensioni diverse, dal livello europeo o persino mondiale a quello puramente locale; attività che hanno una natura diversa, dalle attività di mercato a quelle non di mercato”.

– Il “**Libro bianco sui servizi d’interesse generale**”, approvato dalla Commissione nel maggio 2004. Presentato come estensione del Libro verde sui servizi d’interesse generale, il Libro bianco della Commissione europea illustra i criteri adottati dall’Unione europea per favorire lo sviluppo di servizi di interesse generale di alta qualità. In esso figurano i principali elementi di una strategia tesa a garantire che tutti i cittadini e tutte le imprese dell’UE possano beneficiare di servizi di alta qualità e a prezzi accessibili. Si riportano di seguito i Principi-guida indicati dalla Commissione:

- a) consentire alle autorità pubbliche di operare nell’interesse dei cittadini
- b) realizzare gli obiettivi del servizio pubblico all’interno di mercati aperti e competitivi
- c) garantire la coesione e l’accesso universale
- d) mantenere un elevato livello di qualità e di sicurezza
- e) garantire i diritti dei consumatori e degli utenti: tali diritti riguardano in particolare l’accesso ai servizi e per tutti i gruppi della popolazione, il prezzo contenuto dei servizi, con regimi speciali per le fasce a basso reddito, la sicurezza materiale, la protezione e l’affidabilità, la continuità, l’elevato livello di qualità, la varietà, la trasparenza e l’accesso alle informazioni fornite dagli operatori e dalle autorità di regolamentazione;
- f) controllare e valutare il funzionamento delle prestazioni
- g) rispettare la diversità dei servizi e delle situazioni
- h) aumentare la trasparenza: il principio di trasparenza è un concetto chiave per lo sviluppo e l’attuazione di politiche pubbliche riguardanti i servizi di interesse generale. Tale principio assicura alle autorità pubbliche di poter esercitare le proprie competenze; inoltre, esso garantisce la possibilità di fare scelte democratiche e di rispettarle. Questo principio dovrebbe essere applicato a tutti gli aspetti del processo di erogazione del servizio e dovrebbe riguardare la definizione delle funzioni del servizio pubblico, l’organizzazione, il finanziamento e la regolamentazione dei servizi, nonché la produzione e la valutazione degli stessi, compresi i

meccanismi di gestione delle azioni legali;

Il concetto di “*servizio pubblico*” è ancora molto discusso nella dottrina specializzata, anche se innegabilmente l’area ad esso riservata, specie negli ultimi anni, si è andata ampliando grazie all’intervento, sempre più significativo e importante, da parte dello Stato nei settori economici, fin qui riservati all’attività privata, ma rilevanti per la collettività.

Si riportano due classiche definizioni di “servizio pubblico”, presenti e autorevoli nel diritto amministrativo:

- . ∞ *E’ servizio pubblico l’attività posta in essere da un soggetto pubblico o privato, purché sottoposta al potere direttivo dell’ordinamento statale* (Nigro-Pototsching);
- . ∞ *Per servizio pubblico locale si intende qualsiasi attività che si concreta nella produzione di beni e servizi in funzione di un’utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche ai fini di promozione sociale* (Consiglio di Stato, aprile 2003).

E’ stato con la legge 142/90, ora Testo unico 267/2000 che la nozione di “**servizio pubblico locale**” ha visto ulteriormente ampliato i suoi ambiti, rispetto alle precedenti formulazioni e infatti ora comprende, oltre alle attività di carattere economico tradizionale, previste dall’antecedente legislazione, anche quelle dirette alla realizzazione e alla promozione dello “*sviluppo economico e civile delle comunità locali*”.

dal decreto legislativo T.U. 267/2000: **Articolo 112 - Servizi pubblici locali.**

- . 1. *Gli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.*

Non si parla quindi solo di servizi pubblici di tipo economico, ma le norme sopra indicate sulle autonomie locali, quando trattano dei servizi pubblici, la cui titolarità quindi è di competenza degli enti locali, guardano e prendono in considerazione l’intera gamma dei servizi pubblici destinati ai cittadini e fra questi hanno ormai una loro presenza e una loro dignità, anche quelli di “tipo sociale e culturale”, ormai normalmente definiti servizi privi di rilevanza economica.

Ma oltre a sottolineare questo nuovo tipo di attenzione verso i servizi e le loro forme e modalità di gestione, è opportuno anche sottolineare come la legislazione di riforma si sia fatta inoltre più attenta anche verso i principi e i criteri dell’efficienza, dell’efficacia e dell’economicità, elaborando linee di intervento che hanno spostato la vecchia centralità del procedimento amministrativo.

Nel comparto dei servizi pubblici, siano essi di competenza dello Stato o di competenza degli Enti locali, sono questi i passaggi obbligati con cui oggi si devono fare i conti:

- . 1. La **netta distinzione** dei ruoli di “indirizzo politico” da una parte, da quelli riferiti invece all’attività di “gestione e organizzazione”. Con riferimento ai servizi pubblici, questo principio sta portando alla logica conseguenza della separazione fra il momento istituzionale della programmazione e del controllo, da quello della gestione competente e professionale.
- . 2. Si fa strada anche nel settore pubblico l’obiettivo di ripensare i servizi ai cittadini secondo **modelli di efficienza e produttività**, con particolare riferimento alle risorse impegnate e alla centralità del destinatario finale. Si vengono sempre più a delineare pertanto esigenze di “standard di qualità” da certificare e accreditare, magari con il ricorso alle norme ISO 9000. Pianificazione, misurazione, rispetto di standard di qualità di gestione, la Carta dei servizi: sono elementi indispensabili per il raggiungimento della “soddisfazione dell’utente” a cui deve essere sempre orientato il “gestore”.
- . 3. Possibilità, per gli enti titolari dei servizi pubblici, di affrontare le questioni riferite alle forme più congrue e opportune sul fronte della **gestione**, con potere di decisione su uno spettro di scelte possibili.
- . 4. Disponibilità sul mercato oggi di aziende, società e organizzazioni che si candidano quali potenziali **gestori “in esterno”** dei servizi pubblici culturali, oltre a quelli, già ormai in loro gestione, dei servizi di rilevanza economica.
- . 5. Individuata la modalità di gestione, è necessario conoscere infine quali debbano essere i **requisiti necessari, di natura professionale e manageriale**, da richiedere al possibile

gestore.

2.1. Tipi di servizi pubblici locali

La Legge n. 142, che impostò i criteri generali e gli obiettivi politici per l'avvio della riorganizzazione dei servizi locali, risale al 1990. Mirava ad introdurre elementi di mercato nel monopolio locale dei servizi pubblici e a separare la funzione di indirizzo politico, in capo all'ente locale, dalla gestione del servizio stesso, da affidare invece a società "esterne".

Il Testo Unico 267/2000, con tutte una serie di modifiche intervenute successivamente, ultima quella effettuata con il Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 24/11/2003, ha ora la seguente impostazione:

I servizi pubblici locali sono ancora distinti in due tipologie, ma con il cambiamento della parola "industriale" in "economica", quindi:

- ↳ servizi di rilevanza economica: art. 113 (es. la distribuzione dell'acqua, gas, servizio asporto rifiuti, energia elettrica);
- ↳ servizi privi di rilevanza economica: art. 113bis (in generale i servizi sociali e culturali).

2.2. I soggetti della gestione

I soggetti della gestione, come già analizzato nel paragrafo dedicato alla valorizzazione, sono Stato, Regioni e gli altri Enti pubblici territoriali (comuni e province). Essi sono, a tutti gli effetti, i soggetti primi della titolarità delle attività di valorizzazione e della gestione dei servizi culturali.

Ribadendo il ruolo protagonista dei soggetti pubblici anche nel campo delle attività di valorizzazione, è importante analizzare e capire il ruolo che in questi anni si è incominciato ad attribuire ai soggetti privati in tali attività.

A partire dal 1990, la normativa del settore dei servizi ha subito mutamenti segnando una serie di importanti passi in avanti verso il cambiamento della tradizionale concezione della gestione dei beni e delle attività culturali all'interno del nostro paese.

Per quanto riguarda le attività concernenti i beni culturali, da un'originaria visione esclusivamente pubblicistica, si è andato affermando un riconoscimento sempre maggiore dell'importante apporto che i privati, sia attraverso il mondo dell'associazionismo e del non profit, sia mediante l'intervento del mondo delle imprese e dell'industria non solo culturale, possono fornire all'interno di questo settore, attribuendo loro compiti di intervento, a supporto e a fianco degli enti istituzionali.

Il provvedimento con il quale fu dato l'avvio più significativo a questa politica di «aperture al privato» nella gestione dei beni culturali statali è la legge 14 gennaio 1993 n. 4 (c.d. legge Ronchey), recante "*Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali e disposizioni in materia di biblioteche statali e archivi di Stato*". In essa si prevedeva la possibilità di affidare a soggetti privati la gestione dei «servizi aggiuntivi», all'interno delle istituzioni museali: il servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi, i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni, i servizi di caffetteria, di ristorazione e di guardaroba.

In seguito, con il Decreto Legge n. 41 del 1995 convertito in legge 22 marzo 1995 n. 85 si è ampliato il coinvolgimento dei privati con l'affidamento della vendita dei biglietti d'ingresso, con i servizi di guida e di assistenza didattica, con la fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, nonché organizzazione di mostre, il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici. Tuttavia le dimensioni dei servizi affidabili a soggetti privati da tale legge appare limitata e restrittiva, tenendo conto che i servizi in questione avevano natura puramente accessoria, sussidiaria e di contorno.

2.3. Le forme di gestione dei servizi culturali.

Ipotizzando, per tanti ovvii motivi, che il servizio bibliotecario sia ascrivibile tra i servizi classificati come "privi di rilevanza economica", è opportuno capire quali possano essere le

modalità amministrative da adottare per aver garantita la loro migliore gestione.

Opportuno richiamare, anche in questo contesto, l'importante principio già precedentemente illustrato, della distinzione dei ruoli tra chi ha la titolarità dell'indirizzo politico e della programmazione dei servizi, e tra chi ha i compiti e le responsabilità della loro effettiva messa in atto e fornitura. Ma anche che, qualsiasi possa essere il tipo di gestione prescelto, il risultato finale debba comunque sempre caratterizzarsi come:

- *efficace*, cioè che tutti gli obiettivi siano stati raggiunti;
- *efficiente*, cioè che il conseguimento degli obiettivi sia stato raggiunto con i minimi costi..

Al fine di una corretta comprensione delle questioni riferiti alle forme di gestione dei "servizi pubblici locali", cioè quelli di competenza degli enti territoriali, è bene riportare, seppur schematicamente, il complesso percorso legislativo di tali procedure.

E' con la legge n. 142 del 1990 che iniziò quell'importante processo di riforma delle autonomie locali (comuni e province) che ha poi trovato, lungo il corso degli anni novanta, il suo punto di approdo nel Testo Unico degli Enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

Con la legge n. 142/1990, tra gli importanti principi base del processo riformatore, assunsero rilievo e importanza i "servizi pubblici locali" e, con essi, le loro forme di gestione. La nozione di "servizi pubblici locali" contenuta nella legge ha una portata ora più ampia rispetto alle precedenti formulazioni. Essa infatti comprende, oltre alle attività di carattere economico tradizionale previste dall'antecedente legislazione, anche a quelle dirette alla realizzazione e alla promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali. Riportare quindi anche nel contesto dei servizi culturali i principi e le indicazioni consegnati dal movimento riformatore avviato con la legge 142/1990, significa cogliere un processo generale di rinnovamento e di rilancio degli enti territoriali, compresa l'importanza dei servizi pubblici da essi predisposti per i cittadini.

In seguito a numerosi disegni di legge di riforma dei servizi pubblici locali delle passate legislature, fu con l'approvazione della disposizione contenuta nella legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (legge per la finanziaria 2002), riferita ai servizi pubblici locali, che si riuscì a far convergere i diversi intenti di una possibile riforma.

Specificatamente è con l'articolo 35 "Norme in materia di servizi pubblici" della finanziaria 2002, che si modificò l'articolo 113 del Testo Unico degli Enti Locali, decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, con l'introduzione di un articolo 113bis "Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale".

L'articolo 35 prevedeva infatti la netta distinzione dei servizi in due categorie:

- servizi di *rilevanza industriale* (distribuzione acqua, gas..), previsti dall'articolo 113;
- servizi *privi di rilevanza industriale* (ad esempio quelli culturali in genere) previsti dal nuovo articolo 113bis. Tale ultimo articolo prevedeva la possibilità di esternalizzare i servizi pubblici privi di rilevanza industriale a soggetti privati, mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società di capitali, associazioni e fondazioni purché costituite o partecipate dall'ente locale; inoltre prevedeva la possibilità, in determinati casi di ragioni economiche ed utilità sociale, dell'affidamento a terzi mediante procedure ad evidenza pubblica.

Tuttavia il 26 giugno del 2002 la Commissione Europea avviò una procedura di infrazione per la violazione delle norme sulla libera concorrenza all'interno del mercato unico: il termine "privi di rilevanza industriale" non venne ritenuto sufficiente per escludere che i servizi ad esso riferiti fossero anche in definitiva privi di rilevanza economica.

Così il Governo modificò la norma mediante il decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269, di accompagnamento alla Finanziaria 2004, convertito in legge n. 326/2003, cambiando la definizione di servizi pubblici locali "privi di rilevanza industriale" in "privi di rilevanza economica". Il nuovo articolo 113bis prevedeva la possibilità di esternalizzare a terzi i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica, mediante affidamento diretto ad istituzioni, aziende speciali, anche consortili, società a capitale interamente pubblico, associazioni e fondazioni purché da loro costituite o partecipate.

Come facile constatare, il percorso di riforma dei servizi pubblici locali e della loro gestione finora descritto si è rivelato complesso e problematico. Ad ulteriormente complicare tale materia è arrivata il 24 luglio 2004 la sentenza n. 272 della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo l'articolo 113 bis, per il mancato rispetto della ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni stabilita dal nuovo articolo 117 della Costituzione: se si è in

presenza di servizi ritenuti privi di rilevanza economica essi non devono sottostare ai principi della libera concorrenza, materia questa di competenza esclusiva dello Stato. E' ritenuto quindi eccesso di potere della legge statale stabilire per gli enti locali le forme di gestione di questi servizi. La sentenza della Corte Costituzionale non ha quindi invalidato il principio di esternalizzazione a terzi dei servizi pubblici privi di rilevanza economica, fra cui quindi anche quelli culturali. Inoltre le norme previste dall'articolo 113 del T.U. degli enti locali rimangono tuttora valide per i servizi di rilevanza economica, tra cui possono anche essere compresi servizi culturali se ritenuti economici.

Ma a febbraio 2004 entra in scena un nuovo elemento che sembra ribadire la possibilità dell'apertura al privato nella gestione dei beni culturali: il Codice dei beni culturali e del paesaggio, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore il primo maggio 2004. Infatti l'articolo 115 del Codice prevede che l'attività di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici possa avvenire tramite affidamento diretto a istituzioni, fondazioni, associazioni, consorzi, società di capitali o altri soggetti costituiti o partecipati in misura prevalente dall'amministrazione pubblica a cui i beni appartengono, oppure tramite concessione a terzi. La gestione dei servizi di natura culturale può avvenire quindi non solo tramite esternalizzazione del servizio mediante convenzione, ma anche tramite costituzione di soggetti a partecipazione mista pubblico-privata, come le fondazioni di partecipazione: spetta agli enti locali scegliere la forma giuridica secondo le esigenze e gli obiettivi da raggiungere.

Nell'attuale complesso quadro normativo in materia di servizi pubblici "culturali", le forme gestionali a disposizione degli enti territoriali sono numerose e variegate; l'importante pertanto è saper produrre al riguardo attente analisi che innanzitutto devono entrare nel merito della specificità dei servizi da mettere in atto, dei contesti socio-economici in cui si realizzano, degli interlocutori istituzionali, singoli o associati, che si attivano per la loro messa in atto. Alla fine di questo percorso di studio e valutazione si affronta poi la scelta dello strumento e della forma gestionale.

Dal punto di vista normativo questi strumenti gestionali sono messi a disposizione sia dal TU 267/2000 che dal Codice dei Beni culturali D.Lgs 42/2004.

Di seguito si riporta il testo degli articoli di legge che individuano le "forme di gestione":

> Dal Testo Unico delle autonomie locali D.Lgs 267/2000 e successivi aggiornamenti:

Art. 113-bis Gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica

(articolo dichiarato illegittimo da Corte Costituzionale, con sentenza 27 luglio 2004, n. 272)

1. *Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza economica sono gestiti mediante affidamento diretto a:*

a) istituzioni;

b) aziende speciali, anche consortili;

c) società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

2. *E' consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno precedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.*

3. *Gli enti locali possono procedere all'affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate.*

4. *(abrogato)*

5. *I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio.*

> Dal Codice dei Beni culturali D. lgs 42/2004:

Art. 115. Forme di gestione (articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 156 del 2006)

1. *Le attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica sono gestite in forma diretta o indiretta.*

2. *La **gestione diretta** è svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni, dotate di adeguata autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, e provviste di idoneo personale tecnico. Le amministrazioni medesime possono attuare la **gestione diretta anche in forma consortile pubblica.***

3. La **gestione indiretta** è attuata tramite concessione a terzi delle attività di valorizzazione, anche in forma congiunta e integrata, da parte delle amministrazioni cui i beni appartengono o dei soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, qualora siano conferitari dei beni ai sensi del comma 7, **mediante procedure di evidenza pubblica**, sulla base della valutazione comparativa di specifici progetti. I privati che eventualmente partecipano ai soggetti indicati all'articolo 112, comma 5, non possono comunque essere individuati quali concessionari delle attività di valorizzazione.
4. Lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali ricorrono alla gestione indiretta al fine di assicurare un miglior livello di valorizzazione dei beni culturali. **La scelta tra le due forme di gestione indicate ai commi 2 e 3 è attuata mediante valutazione comparativa in termini di sostenibilità economico-finanziaria e di efficacia, sulla base di obiettivi previamente definiti.** La gestione in forma indiretta è attuata nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 114.
5. Le amministrazioni cui i beni pertengono e, ove conferitari dei beni, i soggetti giuridici costituiti ai sensi dell'articolo 112, comma 5, **regolano i rapporti con i concessionari delle attività di valorizzazione mediante contratto di servizio**, nel quale sono determinati, tra l'altro, i contenuti del progetto di gestione delle attività di valorizzazione ed i relativi tempi di attuazione, i livelli qualitativi delle attività da assicurare e dei servizi da erogare, nonché le professionalità degli addetti. Nel contratto di servizio sono indicati i servizi essenziali che devono essere comunque garantiti per la pubblica fruizione del bene.
6. Nel caso in cui la concessione a terzi delle attività di valorizzazione sia attuata dai soggetti giuridici di cui all'articolo 112, comma 5, in quanto conferitari dei beni oggetto della valorizzazione, la vigilanza sul rapporto concessorio è esercitata anche dalle amministrazioni cui i beni pertengono. Il grave inadempimento, da parte del concessionario, degli obblighi derivanti dalla concessione e dal contratto di servizio, oltre alle conseguenze convenzionalmente stabilite, determina anche, a richiesta delle amministrazioni cui i beni pertengono, la risoluzione del rapporto concessorio e la cessazione, senza indennizzo, degli effetti del conferimento in uso dei beni.

(...)

E' bene precisare che le forme e le modalità di gestione indicate dagli articoli delle due normative sopra riportate non sono molto diverse tra loro e che il contenuto poi da gestire tramite queste modalità è in definitiva pressoché identico, vale a dire sempre i servizi culturali. Infatti nel testo unico 267/2000 sono oggetto della gestione i "servizi pubblici privi di rilevanza economica", mentre nel Codice dei beni culturali sono oggetto gestionale le "attività di valorizzazione dei beni culturali di appartenenza pubblica" che, in definitiva non sono altro che veri e propri "servizi culturali", messi a disposizione dei cittadini al fine di garantire loro la fruizione dei "beni culturali".

Di seguito si schematizza l'insieme delle principali forme gestionali di "servizi culturali" previste dalla normativa vigente:

	Natura giuridica	Autonom statutar	Autonomi patrimoni	Autonom gestiona	Organi
Istituzione	E' un organismo strumentale dell'ente pubblico che lo costituisce. Non ha personalità giuridica.	No	No	Si	Presidente, Consiglio direttivo Direttore
Fondazione	E' un ente di diritto privato no profit. E' dotato di propria personalità giuridica	Si	Si	Si	Presidente, Consiglio direttivo Segretario, Revisori conti
Associazione	E' un ente di diritto privato no profit. Non è dotato necessariamente di personalità giuridica	Si	Si	Si	Assemblea soci, Presidente, Consiglio direttivo Collegio sindacale

Consorzio	E' un ente pubblico non economico. Ha propria personalità giuridica.	Si	Si	Si	Assemblea dei soci Presidente, Consiglio direttivo Revisori dei conti
Azienda speciale	E' un ente pubblico economico, con personalità giuridica Ente strumentale di cui costituisce	Si	Si	Si	Presidente, Consiglio di amministrazione Direttore, Revisori conti
Società o spa	E' un ente privato di tipo profit. Ha propria personalità giuridica.	Si	Si	Si	Consiglio di amministrazione Collegio sindacale

2.4. Le forme della gestione “diretta/indiretta” e i problemi della “esternalizzazione/privatizzazione”.

A fronte della forte innovazione intervenuta sul fronte dei servizi pubblici e della loro gestione, si rende necessario tenere presenti una molteplicità di elementi che devono essere presi in seria considerazione al fine di dare un assetto efficiente, efficace ed economico, alla gestione dei servizi.

E' certo che gli operatori del settore devono sforzarsi, da subito, di entrare nel merito delle importanti novità riorganizzative che interessano anche le biblioteche, per trovare le soluzioni e i modelli più opportuni, con l'unica finalità di voler portare a maggiori livelli di efficienza ed efficacia la struttura organizzativa del servizio. In molte amministrazioni pubbliche, sia locali che statali, si fa sempre più spesso ricorso all'esternalizzazione della gestione, il che non significa, negativamente “privatizzazione” del servizio stesso.

La prima questione da affrontare non è quella, come invece si fa spesso, se sia meglio la gestione diretta anziché la gestione indiretta o se sia meglio, come gestore, il dipendente pubblico o se ha invece migliori chance di successo il dipendente privato di azienda assegnataria.

Nella ricerca del gestore bisogna invece valutare attentamente diversi fattori:

- ∞ Erogare servizi pubblici, anche di natura sociale e culturale, ha oggi una connotazione di attività imprenditoriale, in cui hanno particolare rilievo gli aspetti economici e di efficienza; devono avere minor evidenza gli aspetti tipici dell'azione amministrativa, anche se ovviamente non devono essere trascurati quella della regolarità procedurale e contabile.
- ∞ Bisogna inoltre tener presente che è in significativo aumento la presenza di aziende e persone in ambito “privato”, professionalmente preparate a gestire servizi biblioteconomici e bibliografici. Importanti sono al riguardo i dati che emergono dalle ricerche sul campo effettuate da [Federculture](#) e da Aspidi (associazione di aziende e cooperative culturali).
- ∞ Gli enti che hanno la titolarità dei servizi pubblici tendono sempre più a connotare il proprio intervento ai ruoli e alle funzioni dell'essere “registri” nel processo erogativo dei servizi ai cittadini, più che “gestori”, in modo da essere più adeguatamente attenti ed efficaci nella propria azione istituzionale di decisori dell'indirizzo politico e del controllo di gestione.

Non c'è dubbio che oggi anche il comparto dei servizi pubblici culturali è fortemente sollecitato, da un punto di vista normativo, a radicali cambiamenti, delineati dalle recenti normative, che presentano le seguenti “parole chiave”:

- **liberalizzazione**: riferita soprattutto, ma non solo, ai servizi pubblici di natura economico-imprenditoriale. E' un cambio che dovrebbe avvenire, almeno queste sono le intenzioni, nel segno dell'efficienza e dell'efficacia, con la creazione di un mercato aperto e concorrenziale, che non consente ai gestori l'appagata tranquillità dell'affidamento permanente fin qui instaurato.
- **esternalizzazione**: con l'abbandono del modello di gestione diretta, per consegnare le proprie strutture di servizio, quindi anche le biblioteche, a gestioni esterne nelle diverse forme che le normative attuali (vedi il T.U. 267/2000) prevedono: affidamento a terzi in base a gara; affidamento diretto ad una società di capitali controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali; a mezzo di istituzione con propria personalità giuridica; a

mezzo di aziende pubbliche e a mezzo di aziende consortili.

3. La biblioteca è un servizio pubblico locale: - la gestione amministrativa; - il Regolamento e le Carta dei servizi ; - il controllo di gestione e la misurazione dei servizi.

La biblioteca è un “servizio pubblico locale” e la principale funzione della biblioteca è quella di essere un “*servizio informativo*” (*Manifesto Unesco delle Biblioteche Pubbliche*), a libero accesso per tutti.

In quanto “servizio pubblico” di ente locale, è necessario (come vuole il Testo Unico 267/2000) che la sua organizzazione e gestione debba rispettare le seguenti condizioni di fondo:

- . - che il Consiglio comunale esprima le linee generali di indirizzo politico in un “Regolamento”, che per i servizi bibliotecari trova riferimento nell’importante documento ANCI-UPI-Regioni del 2004;
- . - che sia decisa la forma gestionale di questi servizi bibliotecari, ponendo l’attenzione alle professionalità necessarie;
- . - che sia posta la massima attenzione nell’attività organizzativa e gestionale alla “soddisfazione dell’utente”, da tradursi nella “Carta dei servizi”.

La biblioteca pubblica, servizio informativo e documentario di base della comunità, come ogni organizzazione complessa :

stabilisce rapporti con gli enti di riferimento che le assegnano obiettivi generali, nel quadro della sua missione ed adeguate risorse per raggiungerli;

trasforma gli obiettivi generali in programmi di intervento, al cui conseguimento efficiente organizza le risorse disponibili, siano esse finanziarie ovvero umane, logistiche e documentarie;

stabilisce con i propri utenti rapporti di servizio efficaci, rispettosi dei principi di uguaglianza, imparzialità, continuità nell'erogazione delle prestazioni, persegue livelli qualitativi del servizio adeguati agli standard settoriali e sollecita la valutazione dei risultati da parte degli stessi utenti, che in questo modo sono coinvolti nello sviluppo della biblioteca.

Questi tre momenti del processo di realizzazione del servizio possono essere regolati da convenienti strumenti, quali:

a) un Regolamento che, nel rispetto delle normative nazionali regionali e locali, stabilisca:

- . ∞ la mission della biblioteca e gli indirizzi di “politica culturale” che l’amministrazione titolare del servizio intende perseguire a favore dei cittadini;
- . ∞ le modalità organizzative di tipo generale che devono sostanziare la struttura e l’organizzazione della biblioteca;
- . ∞ gli strumenti che devono essere messi in atto al fine di garantire al cittadino-utente gli opportuni momenti della partecipazione e del controllo al servizio;
- . ∞ i criteri fondamentali che presiedono alla erogazione del servizio pubblico.

b) una Carta dei servizi che, seguendo le indicazioni generali disposte nel Regolamento, proponga agli utenti la migliore offerta che la biblioteca è in grado di garantire, esplicitando gli standard qualitativi di riferimento e predisponendo modalità di controllo accessibili a tutti gli utenti. Perché non si risolva in una semplice enunciazione di principi occorre che la "Carta" sia preceduta da una accurata analisi organizzativa della singola unità o tipologia di servizio a cui si riferisce, affinché sia possibile definire in modo realistico l’equilibrio fra risorse-organizzazione-prestazioni che si ritiene di poter assicurare.

I regolamenti e le carte dei servizi sono pertanto strumenti diversi che si completano a vicenda per assicurare l’efficienza e l’efficacia del servizio. Tuttavia, ponendo soprattutto in luce i doveri del Servizio e i diritti degli Utenti, le carte rappresentano certamente una significativa inversione di tendenza rispetto alla vecchia tradizione di regolamentare ed appaiono quindi come una spia di quell’orientamento all’utenza che sempre più deve caratterizzare l'erogazione di pubblici servizi.

Costituendo, nondimeno, una sorta di patto fra biblioteca ed utenti, la Carta deve contenere impegni reciproci e quindi regole per entrambe le parti: regole semplici e certe facilitano il rapporto di servizio.

I regolamenti e le carte dei servizi si ispirano ai principi sotto indicati e sono strumenti amministrativi rispettosi, ad un tempo, delle norme generali del nostro ordinamento giuridico in materia di pubblici servizi, in particolare:

- — separazione delle funzioni di indirizzo e controllo (in capo agli organi politico-amministrativi) e funzioni di gestione (in capo ai dirigenti e/o al personale tecnico);
- — motivazione dei provvedimenti ed informazione degli interessati, cui sarà garantito l'accesso agli atti;
- — perseguimento di criteri di efficienza, efficacia ed economicità, in ragione dei quali sarà scelta la forma gestionale più conveniente;
- — informazione degli utenti sulle modalità e sugli standard di erogazione del servizio, libertà di scelta, ove possibile, fra diversi soggetti erogatori, diritto di reclamo e di risarcimento.
- — Dovranno, infine, essere tenute presenti le norme di settore, in particolare:
 - — la titolarità del servizio di biblioteca pubblica in capo ai Comuni e in certi casi alle Province, singolarmente od in modo associato;
 - — la titolarità delle competenze di programmazione e controllo in capo alle Regioni, nei modi previsti dalle singole leggi regionali, che possono prevedere compiti per le Province.

3.1. Il Regolamento della biblioteca pubblica

Il Regolamento di biblioteca, inteso come strumento di indirizzo generale, è di competenza del Consiglio comunale. La traduzione di questi indirizzi generali vanno poi sostanziati nella "Carta dei servizi", di competenza della Giunta o del Dirigente, avente lo scopo di entrare nella definizione di precisi meccanismi organizzativi del servizio.

Tenuto conto delle ovvie varietà di contesto, la copertura tematica (fini, risorse, organizzazione, controllo) del Regolamento dovrebbe essere così articolata:

- **istituzione e finalità:** riconoscimento del diritto basilare all'informazione, individuazione delle forme idonee al pieno esercizio di questo diritto, cooperazione fra istituzioni;
- **patrimonio e bilancio:** evidenziando che insieme ad immobili, strumentazioni e dotazione documentaria fanno parte del patrimonio anche i cataloghi e tutti gli altri strumenti informativi prodotti dal servizio;
- **organizzazione funzionale:** necessità di una correlazione dei programmi del Servizio con i bisogni della comunità servita, ipotesi di standard di servizio;
- **personale:** organizzazione del lavoro, direzione (individuazione del modello organizzativo che consenta una adeguata utilizzazione delle risorse in funzione del raggiungimento degli obiettivi);
- **servizio al pubblico:** determinazione delle caratteristiche essenziali del servizio e previsione della emanazione, da parte degli organi tecnici, della carta dei diritti degli utenti;
- **rapporti istituzionali con l'utenza:** previsione di forme istituzionalizzate di rappresentanza dei bisogni dell'utenza nonché di controllo degli utenti sull'operato del Servizio.

Pensato per biblioteche di medie o grandi dimensioni, lo schema sopra indicato potrà essere adattato alla grandezza ed alle specifiche esigenze del servizio bibliotecario oggetto della regolamentazione.

3.2. La Carta dei servizi

La *Carta dei servizi* invece enuncia i principi fondamentali di erogazione del servizio, le modalità di gestione e di accesso, i diritti e doveri di enti operatori e utenti, gli standard da rispettare. E' un documento molto importante perché stabilisce una sorta di "patto" che impegna gli utenti, gli amministratori e gli operatori.

Il documento, primo e "originante", che ha avviato anche in Italia la necessità di approcci e trattamenti innovativi nei confronti dei "servizi pubblici" è la *Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici"*.

La Carta dei servizi può essere considerata un'emanazione del Regolamento di Biblioteca, ma la tendenza in atto è di sostituire di fatto il Regolamento, che diventa sempre di più una dichiarazione di principi di "indirizzo politico" dell'amministrazione titolare del servizio bibliotecario di quel territorio.

La Carta dei Servizi approfondisce e precisa aspetti e tematiche che il Regolamento deve affrontare invece in termini più generici e sintetici, o che addirittura non tocca affatto (ad es. i diritti

dell'utenza). Ovviamente non si può escludere che, per motivi di chiarezza e allo scopo di evitare continui e disagi rinvii al Regolamento, la Carta dei servizi in alcuni suoi passaggi riprenda quasi integralmente qualche punto trattato dallo stesso Regolamento.

Infine, la **forma** del testo della Carta dei servizi: può sembrare un aspetto secondario, in realtà è fondamentale: se la Carta dei servizi è un documento pensato per un utilizzo da parte dell'utenza, deve essere per questa facilmente leggibile e accattivante. Una Carta dei servizi troppo lunga o scritta troppo in piccolo, o scritta in linguaggio burocratico, per quanto magari dettagliata e ben fatta, potrebbero risultare alla fine del tutto inutile, perché non letta e fatta propria dalla normale utenza che affluisce alle biblioteche pubbliche.

E' lo strumento fondamentale, previsto dal Regolamento che ne definisce i tratti e le finalità essenziali, che regola i rapporti fra Servizio e utenti, stabilendo una sorta di patto, in cui il Servizio dichiara le prestazioni che si impegna ad assicurare, il loro livello di qualità e le modalità della loro fruizione nonché le forme di controllo messe a disposizione degli utenti. E' emanato dall'organo responsabile tecnico del Servizio, sulla base di un'ipotesi di razionale utilizzo delle risorse che l'Amministrazione titolare mette a disposizione per il raggiungimento degli obiettivi che essa stessa ha fissato, ed è pertanto rideterminato ogni qual volta si ritenga necessario.

3.2.1. Come si elabora la carta dei servizi

Solo un'accurata analisi dei bisogni della comunità di riferimento autorizza a proporre all'Amministrazione titolare un set di possibili obiettivi, correlati a risorse adeguate. Sulla base di questa combinazione, approvata dall'Amministrazione, il dirigente deve operare un'analisi organizzativa che gli consentirà di predisporre un portafoglio di servizi, per ciascuno dei quali indicherà il livello qualitativo concretamente garantito, nonché gli indicatori capaci di misurarne il raggiungimento.

Per sua stessa natura la Carta dei Servizi è uno strumento dinamico che richiede periodici adeguamenti al mutare delle condizioni di erogazione e fruizione dei servizi. Ad ogni mutamento significativo delle risorse disponibili, delle modalità organizzative e delle aspettative dell'utenza deve seguire un nuovo equilibrio, che si esprime in nuovi standard di prestazione. E' impegno del Servizio operare affinché questi standard tendano ad innalzarsi.

3.2.2. Principi di erogazione del servizio

- ∞ **Uguaglianza:** i servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua, condizione sociale o grado di istruzione. Servizi e materiali specifici sono forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di usare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, gli anziani, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi non sono soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commerciali.
- ∞ **Imparzialità e continuità:** i servizi sono erogati secondo principi di obiettività, imparzialità, equità, continuità e regolarità. Eventuali cambiamenti o interruzioni nell'erogazione del servizio saranno ampiamente e preventivamente annunciate, adoperandosi attivamente per una riduzione del disagio e una tempestiva ripresa dei servizi.
- ∞ **Accessibilità:** la biblioteca effettua orari di apertura ampi e adeguati alle esigenze della comunità servita. Osserva orari coordinati e articolati tra i vari servizi bibliotecari della stessa rete e comunque tenendo conto dell'offerta globale del territorio. La biblioteca si impegna alla eliminazione delle barriere architettoniche.
- ∞ **Diritto di scelta:** le raccolte e i servizi comprendono tutte le forme di documentazione disponibili su qualunque supporto, che rifletteranno gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo, incoraggiando il dialogo interculturale. La pluralità di servizi in una data area territoriale e' una ricchezza al cui uso gli utenti devono essere orientati ed un'opportunità di miglioramento competitivo dell'offerta che occorre incoraggiare, favorendo comunque la cooperazione. La biblioteca pubblica si adopera con politiche di formazione degli utenti perché il diritto di scelta possa essere consapevolmente esercitato. Una diffusione più capillare dei servizi di biblioteca

può essere ottenuta con l'organizzazione di servizi extramurali (bibliobus, posti di prestito, servizi domiciliari per disabili ed anziani ecc).

∞ **Partecipazione e trasparenza:** i soggetti erogatori, l'utenza e il personale sono protagonisti e responsabili dell'attuazione della Carta. La biblioteca promuove la partecipazione degli utenti, siano essi individui o gruppi, garantendo modi e forme per inoltrare suggerimenti, richieste, osservazioni, reclami. In generale, la forma più efficace di partecipazione degli utenti consiste nella pretesa che la Carta dei servizi sia pienamente rispettata. La biblioteca garantisce la semplificazione delle procedure ed una chiara e puntuale informazione sulle modalità di esecuzione, anche attraverso l'impiego di strumenti informatici. Le condizioni soggettive richieste per l'iscrizione ai servizi della biblioteca pubblica saranno autocertificate previo accertamento dell'identità personale. La biblioteca si adopera attivamente anche per organizzare occasioni periodiche di incontro fra l'utenza e i responsabili dell'erogazione dei servizi.

∞ **Efficienza, efficacia ed economicità. Misurazione e comunicazione:** il funzionamento della biblioteca si ispira a principi di efficienza (organizzazione delle risorse per il perseguimento del miglior risultato) e di efficacia (ottenimento di risultati il più possibile adeguati ai bisogni dell'utenza). La cooperazione interbibliotecaria consente miglioramenti consistenti del livello delle prestazioni fornite. La misurazione e verifica dei risultati viene costantemente attuata e portata a conoscenza del pubblico. Standard professionali di servizio vengono rispettati, o comunque perseguiti. I bisogni e il livello di soddisfazione dell'utenza vengono monitorati al fine di adeguare quantitativamente e qualitativamente i servizi offerti alle esigenze.

3.2.3. Strumenti per l'erogazione del servizio, comprensivi di utili e chiari "indicatori" o "standard" di servizio:

∞ **Sede:** la biblioteca ha una localizzazione facilmente raggiungibile ed il suo edificio è facilmente riconoscibile. L'edificio della biblioteca non ha barriere architettoniche, è fornito di arredi, attrezzature e tecnologie adeguate, è dotato di una buona segnaletica esterna e interna. Gli ambienti sono puliti, confortevoli, accoglienti, funzionali. Igiene e sicurezza dei locali sono costantemente controllati. Un equilibrio fra spazi per magazzino, uffici e servizi al pubblico viene perseguito, come pure fra sale di lettura individuale e sale per attività di gruppo, ovvero per servizi speciali di consultazione e studio (documentazione locale, audiovisivi, Internet ecc.). L'esistenza di spazi esterni attrezzati è un ulteriore fattore di qualità: parcheggi, giardini.

∞ **Raccolte documentarie e loro organizzazione:** la tipologia della documentazione, le modalità e i criteri del suo sviluppo, le politiche conservative e di scarto, nonché le tecniche di ordinamento e catalogazione sono definite in rapporto alle concrete finalità di servizio. Importante rendere noti nella Carta utili "indicatori" o standard di servizio.

∞ **Personale: autonomia e aggiornamento professionale:** i bibliotecari operano in piena autonomia professionale, nel rispetto dei principi della deontologia professionale e degli standard tecnici fissati dai competenti organismi nazionali e internazionali, nella organizzazione tecnica del servizio, sulla base degli obiettivi e delle correlate risorse forniti dall'Amministrazione titolare, secondo lo schema organizzativo previsto dal Regolamento.

∞ **La cooperazione interbibliotecaria:** è un potente strumento di qualificazione del servizio, consente economie di scala e specializzazioni molto utili nella prospettiva della condivisione delle risorse.

3.2.4. Servizi: Molto elevato è il numero e molto varia la tipologia dei servizi erogati da una biblioteca pubblica, specie se inserita in una rete di cooperazione. Si è ritenuto opportuno indicare quelli più comuni a titolo esemplificativo. Ogni biblioteca indicherà solo i servizi erogati con stabilità e regolarità. Non è sufficiente la semplice elencazione dei servizi disponibili, ma di ciascuno la Carta dovrà anche dare precise informazioni con riferimento a indicatori di efficienza, standard, quantità, tempi, costi, ecc...

- *Letture e consultazione*
- *Servizio di prestito*
- *Prestito interbibliotecario e fornitura documenti*
- *Servizio di riproduzione*

- . – Servizio di informazione
- . – Servizi telematici e multimediali
- . – Servizi per bambini e ragazzi
- . – Documentazione locale
- . – Raccolte per minoranze etniche e linguistiche e servizi interculturali
- . – Servizi speciali
- . – Promozione e attività culturali, valorizzazione e ricerca

3.2.5. Informazione e partecipazione: Diritti e doveri

Tutti i soggetti coinvolti nella organizzazione e fruizione del servizio di biblioteca hanno diritti e doveri, in particolare:

L'amministrazione locale deve

- . - finanziare adeguatamente la biblioteca, dotarla di locali, di personale e di risorse secondo le esigenze della comunità da servire;
- . - approvare annualmente un set di obiettivi e controllarne il raggiungimento;

Il personale deve

- . - garantire il libero accesso ai documenti, alle informazioni e ai servizi disponibili in biblioteca o accessibili tramite la rete di cooperazione interbibliotecaria o il collegamento remoto con altri servizi
- . - assistere l'utente nelle ricerche con cortesia, correttezza, disponibilità, imparzialità, riservatezza e senza discriminazione alcuna

L'utente deve

- . - rispettare le regole della biblioteca, le scadenze, pagare le tariffe stabilite
- . - rispettare gli orari, le norme elementari della corretta convivenza civile, il silenzio nelle sale di lettura, il divieto di fumare
- . - rispettare i documenti e gli arredi senza arrecarvi danno o mettere a rischio la loro integrità e buona conservazione
- . - essere cortese, corretto, collaborativo con il personale
- . ∞ **Reclami:** gli utenti hanno il diritto di reclamare per l'inosservanza degli impegni assunti dalla biblioteca nella Carta dei Servizi. Il reclamo deve contenere generalità, indirizzo e reperibilità, può essere presentato verbalmente, per iscritto o spedito per fax o posta elettronica (reclami orali o telefonici dovranno essere confermati per iscritto). Non saranno presi in considerazione reclami anonimi. Al reclamo sarà data motivata risposta nel più breve tempo possibile e comunque non oltre un termine prefissato. Contemporaneamente saranno avviate le procedure per eliminare la cause accertate degli eventuali disservizi. Gli utenti insoddisfatti hanno diritto di presentare le loro lagnanze agli organi dell'Amministrazione, al Difensore Civico o all'URP, nelle forme previste dallo Statuto e dai Regolamenti, fatti salvi i mezzi ordinari della giustizia amministrativa.
- . ∞ **Modi e forme per la richiesta di eventuali rimborsi:** Indicare con esattezza: il responsabile del procedimento, tempi e luoghi e modalità di presentazione della richiesta di rimborso, tempi di risposta.
- . ∞ **Rapporto con gli utenti:** durante il servizio il personale è munito di cartellino di riconoscimento e nelle comunicazioni personali o telefoniche si qualifica con il proprio nome e cognome.
- . ∞ **Informazione e partecipazione:** con periodicità prefissata, la biblioteca effettua indagini presso la propria utenza per acquisirne il giudizio sulla quantità e qualità dei singoli servizi erogati ed in generale sulla qualità del servizio fornito. Gli utenti possono presentare suggerimenti per acquisto utilizzando un'apposita modulistica, cui si darà risposta in un tempo stabilito. Gli utenti singoli o in forma associata possono presentare proposte e suggerimenti in ordine alla organizzazione del servizio.

La biblioteca si impegna a dare adeguata pubblicazione ai seguenti documenti:

- . - il proprio bilancio di previsione;
- . - il proprio piano esecutivo di gestione;
- . - i dati sulle performance di servizio previste dalla Carta;
- . - i risultati delle indagini effettuate per acquisire il giudizio degli utenti sulle prestazioni erogate;

- . - il conto consuntivo del precedente esercizio;
- . - il piano di sviluppo delle raccolte - “Carta delle collezioni”.

3.3. Il controllo di gestione e la misurazione dei servizi.

L’importanza conferita negli ultimi decenni dalle organizzazioni produttive private e pubbliche alla dimensione del servizio ha portato ad enfatizzare in ambito gestionale il fattore della percezione qualitativa del cliente ed a migliorare l’interfaccia tra domanda e offerta.

Tale modello di approccio, come ben approfondisce Angelo Ventura nel suo libro “*La biblioteca al servizio dell’utente. Customer satisfaction e strategie di management*”, Editrice Bibliografica, Milano 2004, deve essere adottato anche per la gestione dei servizi di biblioteca.

La biblioteca, il cui nucleo originario è costituito da una raccolta di documenti bibliograficamente e fisicamente organizzata in modo da favorire il recupero intellettuale e materiale di questi a partire dalla previsione degli usi possibili, si è trasformata in un più ampio sistema di attività. Se l’indicizzazione e la logistica dei documenti continueranno ad essere processi irrinunciabili e senza i quali una biblioteca non funziona, è oggi fondamentale puntare sull’integrazione complessiva tra biblioteca e utente, sul valore aggiunto delle prestazioni bibliotecarie nonché sullo sviluppo dei valori di servizio, tra cui la fruibilità a distanza, che il cliente avverte come prioritari.

Ancora Angelo Ventura, sottolinea che l’adozione di teorie e tecniche manageriali, nate nel contesto della concorrenza di mercato le cui opportunità sono state per lungo tempo precluse alle biblioteche, non è circostanza che produca automaticamente l’eccellenza dei servizi erogati. La differenziazione del contesto applicativo dei metodi di gestione della qualità, comporta l’elaborazione di una strategia in grado di prevenire o rimuovere gli ostacoli che sempre si vengono a formare in occasione del cambiamento. Nel passaggio dalla teoria alla prassi possono intervenire una serie di elementi imprevisi che rendono difficoltoso il miglioramento della biblioteca agli occhi del cliente, quand’anche le teorie siano state applicate correttamente o quando lo staff di gestione abbia fatto tutto il possibile per orientare i processi di lavoro ed il personale verso valori di sensibilità al mercato, di collaborazione secondo l’ottica “cliente-fornitore” interno, di condivisione di una cultura bibliotecaria – o “aziendale” – coerente e nondimeno flessibile perché attenta alla qualità dei risultati.

3.3.1. Conoscenza organizzativa e comunicazione

Essendo la biblioteca un sistema di persone, conoscenze, documenti, abilità, risorse documentarie e tecniche, si pone il problema di organizzare in modo efficace il capitale cognitivo a disposizione dei bibliotecari: nell’azienda eccellente le conoscenze sono condivise ed i metodi della condivisione sono congegnati in modo da produrre effetti positivi sulla qualità del servizio. Ciò significa che l’esperienza e la conoscenza che ogni operatore acquisisce nel corso del tempo dovrebbe diventare patrimonio comune, in modo da diffondere al massimo grado le abilità professionali disponibili. Tali esperienze ed abilità devono però essere documentate ed organizzate in funzione di un accesso rapido all’informazione operativa: nasce una nuova funzione, quella della gestione e comunicazione della conoscenza. Ma la biblioteca comunica anche nei confronti del pubblico e la qualità della comunicazione assume estrema importanza nel caso dei servizi digitali: venendo a mancare un rapporto diretto tra bibliotecari e utenti, la dimensione comunicativa assume una crescente criticità. I processi comunicativi coinvolgono dunque sia la dimensione interna, a partire da una specifica organizzazione di essi, sia quella esterna, per consentire un’interazione efficace con il cliente remoto.

3.3.2. La misurazione della performance

I bibliotecari italiani, dopo aver elaborato indicatori di performance e standard di misurazione ed averne soppesato pregi e lacune a seguito di applicazioni pratiche, si chiedono ora, assorbendo tali attività considerevoli quote di tempo e di energia, quale sia l’effettivo impatto della statistica sulla qualità delle prestazioni bibliotecarie. Ciò richiede di portare alla luce i processi secondo i quali gli indicatori elaborati ed i dati ricavati dalle indagini risultino di effettiva utilità per elevare il livello qualitativo della struttura: capovolgendo i termini del problema, è giunto il momento di

riflettere sulla performance della misurazione e sui modelli di biblioteca che le griglie di valutazione presuppongono.

Fino ad oggi l'impegno dei bibliotecari è stato prevalentemente volto alla definizione di sistemi di rilevazione della produttività, quali l'indice di impatto ambientale, i numeri e le quantità di fruizione dei servizi (a partire dal prestito dei documenti), ma tali sistemi non sono in grado di cogliere e rappresentare i fattori critici del servizio che risiedono, piuttosto che tra le mura della biblioteca, nella sfera percettiva ed interpretativa del pubblico, dove si formano i giudizi sulla qualità delle prestazioni e le future intenzioni d'uso.

4. La cooperazione bibliotecaria: modalità, strumenti e contenuti della “gestione associata” dei servizi.

In tutti i settori dell'organizzazione sociale ed economica, sia pubblica che privata, si parla sempre più frequentemente di cooperazione e di integrazione. Anche nell'ambito dell'attività organizzativa delle biblioteche, tra gli slogan che hanno scandito in questi anni il cammino dei servizi bibliotecari in Italia, un posto di primo piano ha occupato la parola “cooperazione”. Spesso tuttavia, in contrasto con le entusiastiche dichiarazioni di intenti, non sono seguiti che esili risultati concreti. Ma ancora oggi la necessità della cooperazione viene richiamata nella consapevolezza che il radicamento e l'efficienza dei servizi sono possibili se le biblioteche riusciranno a organizzarsi con i criteri e i metodi del coordinamento, dell'interscambio e dell'integrazione.

Il termine “cooperazione” in ambito bibliotecario è probabilmente quello che, nel gergo professionale, ha avuto le più grandi attenzioni, spesso però prive di contenuti operativi. Ma qualche definizione è bene forse richiamarla, per consentire un approccio possibile alla comprensione dei contenuti organizzativi e di comportamento professionale che la “cooperazione bibliotecaria” chiama in causa:

♣ **Diego Maltese**, nel 1983, sul “*Giornale della libreria*” n. 6, offriva questa definizione: “*Un sistema di biblioteche, o più esattamente di servizi di biblioteca, si può definire tale non nel senso che si registri l'esistenza per così dire anagrafica delle biblioteche che dovrebbero farne parte o l'assenza di altre, ma quando le biblioteche si compongono e si organizzano per un servizio comune. Non basta che un certo numero di biblioteche prestino di fatto i medesimi servizi, magari tutti di buon livello, ma è necessario, perché si possa parlare di sistema, che le biblioteche che pretendono di farne parte lavorino insieme per gli obiettivi espressamente definiti per il sistema stesso e realizzino condizioni ottime per raggiungerli, verificando costantemente i risultati. Cooperare perché le risorse documentarie siano rese sostanzialmente e praticamente disponibili in qualsiasi punto del sistema*”.

♣ Le “**Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche**” - (IFLA 1986) - ci danno quest'altra definizione: “*Il concetto che sottende un sistema di biblioteche pubbliche è che nessun punto di servizio può essere considerato isolatamente; ciascun punto di servizio deve essere in grado di appoggiarsi al sistema nel suo insieme e di permettere l'accesso a tutte le risorse del sistema. Gli utenti della biblioteca devono essere incoraggiati a vedere il loro punto di servizio locale in questo modo e il personale e l'attrezzatura del punto di servizio dovrebbero contribuire a rafforzare questa idea*”.

Non serve probabilmente compilare un lungo elenco di cose da fare da parte delle biblioteche nell'ambito della cooperazione. Per ben comprendere e verificare il livello di efficienza del sistema bibliotecario dal punto di vista della funzione di rete, possono essere invece più opportunamente poste le seguenti domande, così come suggeriscono le “**Raccomandazioni per le biblioteche pubbliche**”:

♣ Come risponderà il personale di una piccola biblioteca alla richiesta di un libro specifico non posseduto, o a una domanda di informazione specifica?

♣ Con quale rapidità tale richiesta raggiungerà il bibliotecario più competente per rispondere?

♣ Con quale rapidità può essere fornita una risposta?

♣ Con quale efficienza, in teoria e in pratica, è organizzata la localizzazione di libri e informazioni richiesti nel sistema e la loro disponibilità per gli utenti che li hanno richiesti?

♣ Il personale è addestrato e pronto ad usare i mezzi più veloci disponibili per soddisfare le richieste?

♣ L'attrezzatura a disposizione della biblioteca -telefoni, computer, banche dati, cataloghi, bibliografie, stampati, manuali professionali, elenchi di personale specializzato, mezzi di trasporto tra biblioteche, fotocopiatrici- è adeguata allo scopo?

♣ Le procedure adottate dalle biblioteche vengono controllate periodicamente, confrontandole con i tempi di risposta alle domande dell'utenza?

Accettato il principio che i servizi che la biblioteca pubblica vuole rendere sono importanti per i

cittadini e per la crescita sociale e culturale della comunità, ne discende la necessità di provvedere e promuovere la costruzione pianificata di un sistema bibliotecario diffuso, che assicuri a tutta la popolazione un servizio tendenzialmente uguale, attraverso l'organizzazione di unità bibliotecarie di servizio capillarmente presenti, ma necessariamente integrate e coordinate tra loro attraverso concrete forme gestionali centralizzate, in modo da rispondere a criteri organizzativi di rete o di bacino.

4.1. Le strutture organizzative del coordinamento

Posto come riferimento di partenza l'attuale collocazione della biblioteca di Ente locale nel quadro istituzionale dei servizi offerti ai cittadini, che è quello di *“di dare attuazione al diritto dei cittadini all'informazione, alla documentazione e alla lettura, nonché di contribuire alla promozione della crescita culturale e dello sviluppo sociale della comunità”*, si può opportunamente ipotizzare che a sostegno di queste strutture di servizio diretto, possano essere individuati momenti di coordinamento e supporto, sia di tipo provinciale e/o territoriale, mirando con interventi di tipo “centralizzato” a “liberare” gli operatori locali dalle impegnative attività tecnico-organizzative che le biblioteche richiedono.

Questi “Centri Servizi” dovrebbero puntare al complessivo elevamento qualitativo dell'organizzazione bibliotecaria per il rafforzamento dei servizi informativi, bibliografici e di documentazione, attivando i seguenti interventi:

- . ♣ Consulenza amministrativa e biblioteconomica per la gestione della biblioteca.
- . ♣ Armonizzazione e omogeneizzazione delle procedure informatiche di automazione delle biblioteche e avvio della creazione di una rete “geografica”, di tipo telematico, tra le biblioteche.
- . ♣ Catalogazione centralizzata: offrire a tutte le biblioteche comunali del territorio il servizio di catalogazione del patrimonio librario moderno, in base a principi di economicità e uniformità; sollevare i bibliotecari dall'onere della catalogazione favorendo la funzione primaria di promozione alla lettura e di offerta di un servizio informativo dinamico e efficiente al cittadino.
- . ♣ Costituire una banca dati unica nella quale sono recuperabili i dati bibliografici del patrimonio catalogato e l'indicazione (localizzazione) della biblioteca che possiede il libro e quindi dove il lettore può reperire il documento.
- . ♣ Gestire i collegamenti con altre banche dati, per eventuali riversamenti e aggiornamenti, in particolare per un Opac regionale delle biblioteche pubbliche e del Servizio Bibliotecario Nazionale (SBN).
- . ♣ Coordinamento per l'ottimizzazione degli acquisti librari e il potenziamento delle dotazioni librarie delle biblioteche.
- . ♣ Favorire, nei modi organizzativi più opportuni, il prestito interbibliotecario, innanzitutto a livello territoriale e organizzare anche per le biblioteche comunali l'accesso al prestito nazionale e internazionale dei documenti.
- . ♣ Attività di formazione e aggiornamento del personale bibliotecario.

In presenza di un territorio provinciale mediamente grande, sia con riferimento all'ampiezza geografica che alla densità demografica, si possono pensare a due strutture interagenti e coordinate:

- i cosiddetti *“centri di servizio per biblioteche”*, creati e gestiti dalle Amministrazioni provinciali e finanziariamente sostenuti anche dalla Regione, con il compito del coordinamento e del sostegno alle reti bibliotecarie locali costituite sul territorio dalle amministrazioni comunali.
- la creazione di *“bacini bibliografici di servizio”*, pensati e voluti, sulla base di appositi standard funzionali, dai comuni interessati. Esperienza questa che, in Italia, per quanto riguarda i servizi “privi di rilevanza economica”, stenta ancora a decollare, ma che rappresenta un modello organizzativo ideale, così come insegna l'attuale organizzazione dei “servizi a rilevanza economica”, che hanno ormai abbandonato l'inefficace e diseconomica organizzazione dei servizi in forma singola, magari con la gestione diretta da parte dell'ente

comunale titolare di quel servizio.

4.2. Le “Reti bibliotecarie territoriali”.

In tutte le normative regionali in materia di biblioteche di ente locale il richiamo al criterio della cooperazione viene concretizzato in un progetto complessivo di servizio bibliotecario regionale, che appoggia la propria organizzazione nell'istituzione dei sistemi bibliotecari, sia intercomunali che urbani.

Il ricorso agli strumenti della cooperazione consente, soprattutto alle biblioteche comunali medio-piccole, di superare situazioni di precarietà e fragilità, purché non si verifichi con l'adozione della forma associata, una semplice e sterile sommatoria di povertà di risorse, di organizzazione e di progettazione. La cooperazione presuppone inizialmente un rinnovato impegno al rafforzamento anche dei servizi della singola unità. Conseguentemente, con la costituzione del sistema bibliotecario, si può quindi puntare sul raggiungimento di obiettivi di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse, consentendo in tal modo, a parità di spesa, di aumentare e qualificare l'offerta dei servizi.

Basilare è quindi il concetto di "rete", nel senso cioè che le biblioteche associate si compongono e si organizzano come un'unica "*biblioteca territoriale diffusa*"; perché si possa parlare di sistema è necessario che le biblioteche che ne fanno parte lavorino insieme, mettano in comune patrimoni librari e conoscenze professionali per il raggiungimento di obiettivi comuni.

Un sistema bibliotecario intercomunale, per avere garantita funzionalità operativa e redditività delle risorse impiegate, deve tenere presente che il bacino di servizio a cui far riferimento non deve essere né troppo ristretto né troppo esteso, sia da un punto di vista geografico che demografico.

4.2.1. Linee di tendenza della cooperazione bibliotecaria: una svolta necessaria e indifferibile?

Ma, con riferimento a tutto quello che fin qui è stato fatto e organizzato attraverso la creazione dei tradizionali “sistemi bibliotecari”, si percepisce che questo modello organizzativo è forse arrivato al capolinea, ad un punto critico; si percepisce che ora non è più sufficiente; che siamo ad un punto critico; che stanno progressivamente diminuendo i margini di intervento e, quindi, di utilità di queste strutture sistemiche erogatrici di “servizi alle biblioteche”. Bisogna operare una svolta radicale, ridisegnare nuovi scenari e competenze, fare in definitiva un salto di qualità.

In tutti i settori dell'organizzazione sociale si parla e si agisce sempre più necessariamente in termini di fusioni, sinergie, accorpamenti, di holding. Anche le biblioteche pubbliche, definite nel Manifesto UNESCO “*servizi informativi locali*”, devono muoversi nella logica degli assetti in atto sul fronte degli altri “servizi pubblici” rivolti ai cittadini: andare decisamente verso forme di gestione associata. I servizi pubblici locali di natura “economica”, (acqua, gas, asporto rifiuti, ecc.) non hanno oggi alternative a questo tipo di impostazione. Per le biblioteche pare sia ancora valido l'esatto contrario; si ragiona e si parla nella logica del “*piccolo è bello*”, che vede i bibliotecari inflessibili nella logica della gestione “singola ed autonoma” delle proprie biblioteche, ognuno orgoglioso e convinto della propria specificità bibliotecaria.

Nel nostro mondo bibliotecario, dove i principi e le forme della “cooperazione” sono stati e sono tuttora fra gli argomenti cardine del nostro disquisire professionale, non è ancora percepibile un'analisi che vada, finalmente, a scalfire il nocciolo duro della questione: la singola biblioteca è ancora intesa soprattutto come “bene culturale”, e quindi autonoma e diversa rispetto ad ogni altra “biblioteca”. Ma se la biblioteca è, com'è ormai indubitabile, un servizio del territorio, devono essere altre le forme di approccio per la sua organizzazione e proposta ai cittadini.

4.2.2. I nuovi contesti dell'organizzazione e gestione dei servizi pubblici: c'è spazio anche per le biblioteche?

Sono sempre più evidenti i motivi che portano a pensare che anche per i servizi bibliotecari degli enti locali è arrivata l'ora della vera riorganizzazione, che si muove dal presupposto che la loro struttura organizzativa deve essere basata sulle forme della gestione associata e centralizzata; basti solo affermare che oggi nessun servizio pubblico locale, di natura economica o industriale (acqua, gas, asporto e smaltimento rifiuti, ecc), è gestito e organizzato in forma singola, come,

al contrario, lo sono invece le biblioteche. Di fronte a questo viene quindi da pensare che le biblioteche dei comuni non sono viste e pensate come un “servizio pubblico locale”, bensì sono erroneamente percepite e vissute ancora come “istituzioni” più o meno storiche che vivono di vita propria, e il cui valore culturale non è dato dai servizi che erogano, ma dal semplice fatto di esistere, un pò come le piramidi d’Egitto, alle quali nessun si sognerebbe di rivolgersi e di riferirsi quali erogatrici di servizi. La biblioteca comunale è invece, a tutti gli effetti, un servizio pubblico e, nel rispetto di questa natura giuridico-istituzionale, deve essere strutturata, organizzata e gestita. Quindi ci deve essere spazio anche per le biblioteche nella valutazione e conseguente adozione degli strumenti giuridico-amministrativi che il Testo Unico delle autonomie locali ha chiaramente indicato.

Non vi sono dubbi che, in linea generale, nel prossimo futuro dovrà cambiare l’attuale modello di riferimento gestionale delle biblioteche, che le vede, nella loro totalità, ancora gestite in forma singola da ogni comune, nella logica di basso profilo della *gestione in economia*. E’ in questo scenario che ancora si muove l’attuale impostazione della cooperazione bibliotecaria, attuata nella creazione dei “sistemi bibliotecari” ormai a tutti noti, che non sono altro che forme di più o meno ampia apertura verso i comuni limitrofi e che non va invece, nella quasi totalità, verso le logiche dell’integrazione e della fusione dei rispettivi servizi.

Quando si tratterà di dover scegliere il nuovo modello da adottare in attuazione di quanto previsto sul fronte della riorganizzazione dei servizi pubblici, amministratori pubblici e bibliotecari, ognuno per le proprie competenze, dovranno valutare la grande opportunità che è a loro disposizione: rimanere sul modello tradizionale dello “spirito campanilistico”, o fare scelte verso lo sviluppo e la crescita dei propri servizi in associazione con altri comuni di quel territorio.

“Divisi si può, insieme è meglio” potrebbe essere la nuova parola d’ordine dei piccoli e medi comuni, messi alle strette dalle esigenze di bilancio da una parte e dalla richiesta di qualità dei servizi dall’altra. Per quanto riguarda le biblioteche è pertanto necessario iniziare a muoversi alla luce dei principi di unificazione e integrazione dei servizi, passando dalla cooperazione leggera o dal generico coordinamento, ad un efficace modello organizzativo centralizzato: è in questo modo che potrà essere configurata e predisposta da parte dei comuni una struttura gestionale (sia essa azienda, istituzione o altro) in grado di predisporre, nel bacino di servizio individuato, una “rete bibliotecaria” integrata ed efficiente, con servizi ad alto tasso di qualità per i cittadini che frequentano le nostre biblioteche.

Bibliografia per l’esame per la Parte II (per i non frequentanti il Corso)

> Agostini Nerio, *La gestione della biblioteca di ente locale. Normativa, amministrazione, servizi, risorse umane, professionalità*. Nuova edizione aggiornata e ampliata. Milano, Editrice Bibliografica, 2004, p. 13-98.

LA PROFESSIONE BIBLIOTECARIA
riconoscimento, formazione, deontologia

dal **Manifesto UNESCO** sulle Biblioteche pubbliche, 1994

*“Il bibliotecario è un intermediario attivo tra gli utenti
e le risorse informative e della conoscenza”*

- **1. Le ragioni di una professione per le biblioteche**
- **2. Il riconoscimento della professione in Italia**
- **3. La deontologia della professione bibliotecaria**
- **4. L’associazione Italiana Biblioteche (AIB)**

1. Le ragioni di una professione per le biblioteche

In Italia il tema della professione bibliotecaria è vasto e acuto quanto grande e inaccettabile è il problema del non ancora avvenuto riconoscimento di questa professione.

E' proprio il Documento "*Linee di politica bibliotecaria delle autonomie*", approvato nel 2004 da Regioni/Anci/Upi, che richiama in modo esemplare le questioni legate alla professione di chi lavora nelle biblioteche. Si legge al paragrafo 7 del Documento che "*I bibliotecari, professionisti dell'informazione e della documentazione, rappresentano la risorsa principale del sistema. La proposta di profili professionali e di percorsi formativi sempre più armonizzati fra i vari comparti deve essere uno degli obiettivi principali del Comitato, che individuerà d'intesa con le amministrazioni competenti ipotesi di profili professionali e declaratorie valide per i contratti. Le associazioni professionali possono essere interlocutori degli organismi di programmazione e verifica*".

Come è noto agli addetti ai lavori, in fatto di professione bibliotecaria in Italia si è purtroppo in presenza di una vistosa e penalizzante anomalia, che vede i lavoratori di questo comparto, a differenza di quanto avviene negli altri paesi europei, ancora senza specifico riconoscimento professionale, con la pericolosa conseguenza che questi operatori rischiano sempre più il graduale appiattimento in un indistinto coagulo di professionisti definiti, sbrigativamente, di "area tecnico-amministrativa".

Il bibliotecario è, nel quadro delle professioni in Italia, un lavoratore intellettuale non qualificato, cui non è riconosciuto uno status professionale specifico, pur essendo egli attivo in un settore, quello dei servizi dell'informazione e della documentazione, che nella società attuale sta sempre più assumendo spessore ed importanza. Quella del "bibliotecario" è in definitiva una professione senza scuole, all'interno della quale chi opera e lavora ha personalmente sperimentato le necessità e le difficoltà dell'autoformazione, nella consapevolezza che solo in tal modo possono essere garantiti la corretta gestione e organizzazione dei servizi.

La quantità e la qualità della letteratura professionale si è enormemente accresciuta e ampliata in questi ultimi trent'anni, dimostrando da una parte la creatività e la specializzazione di un'area disciplinare, e dall'altra, l'aumento, in presenza e ruoli, di una figura professionale che può fornire un apporto molto importante alla complessa organizzazione della società odierna, nelle cui dinamiche un forte e determinante ruolo strategico è oggi giocato nel settore dell'informazione e degli strumenti della sua organizzazione, gestione e distribuzione.

In un paese che spesso dichiara, forse con troppa enfasi, di essere fra quelli che possiedono e raccolgono il maggior numero di "beni artistici e culturali" e, fra questi, anche quelli "librari", non è ancora stato affrontato e risolto il problema del mai avvenuto riconoscimento di una professione bibliotecaria che costituisce l'unica vera garanzia della corretta gestione delle risorse informative, documentative e bibliografiche.

Questo mancato riconoscimento è purtroppo presente a tutti i vari livelli che contribuiscono a creare, in una società evoluta ed organizzata, gli elementi costitutivi di una professione e di uno status professionale:

- a **livello giuridico-istituzionale**: nel senso che la professione bibliotecaria in Italia non ha quel privilegiato e storicamente consolidato riconoscimento attribuito invece a tante altre professioni, a difesa delle quali sono stati creati precisi e certamente eccessivi meccanismi di natura giuridica, quali sono oggi gli ordini professionali. Senza necessariamente far riferimento alle classiche e note professioni (avvocati, medici, notai e altro elencando), hanno questo tipo di riconoscimento anche altre professioni più recenti, quali ad esempio quella di assistente sociale, ma anche di psicologo, di giornalista, ecc. Invece per la professione di "bibliotecario" esiste oggi solamente l'Albo professionale curato e gestito, a partire dall'anno 1998, dall'Associazione italiana biblioteche (<http://www.aib.it/aib/cen/albohome.htm>), ma senza che questa anagrafe di persone certificate, abbia però alcun valore di tipo giuridico-istituzionale. L'Albo professionale dell'Aib rappresenta un ennesimo tentativo di dare ulteriore visibilità ad un problema vissuto da tante altre associazioni professionali nuove e importanti, ma il cui riconoscimento tarda ad essere concretizzato. Da molti anni infatti l'Italia è in attesa di una legge che regoli l'esercizio di quelle professioni intellettuali che, pur non rientrando nel sistema (definito dall'art. 2229 del Codice civile) degli Ordini e Collegi professionali e dei relativi Albi, hanno tuttavia assunto connotazioni scientifiche ed organizzative di grande importanza, anche

nel panorama economico complessivo della nazione. Tale regolamentazione è anche necessaria per poter finalmente applicare alcune direttive europee che da tempo fissano le linee guida per il riconoscimento delle professioni (in particolare la Direttiva 92/51 e la 89/48). Tale riforma dovrebbe rendere possibile alle associazioni professionali non regolamentate la formale certificazione dei propri soci come appartenenti ad una specifica professione, in possesso di requisiti specifici che li accreditano all'esercizio professionale.

- forse meno problematico, seppur ancora insufficiente, è poi il **livello "formativo"**: infatti con la riforma del 1999 molte università italiane hanno avviato corsi di laurea, sia triennali che specialistiche e di master, dedicati alla formazione della figura professionale di "bibliotecario". Una precisa ed aggiornata documentazione della presenza e diffusione di questi corsi universitari attenti alla professione bibliotecaria e che testimonia dunque il valore emergente di questa professione, è disponibile nel sito web dell' Aib ><http://www.aib.it/aib/form/form.htm3>. Non è invece per nulla in fase di risoluzione il problema del come possa essere garantita la formazione del bibliotecario non laureato, o dell'assistente di biblioteca, che rappresenta la grandissima parte delle migliaia di persone che, quasi sempre in forma di monoposto, hanno compiti di organizzazione e di gestione dei servizi bibliotecari di base in molti piccoli e medi comuni italiani;

- infine deve essere richiamato il **livello "lavorativo-contrattuale"**: anche qui, come già visto nei due livelli precedenti, sono forti e marcate le lacune presenti negli accordi contrattuali di comparto, che non hanno ancora recepito la previsione, sia per il settore pubblico che per il settore privato, gli specifici profili professionali di questi lavoratori. Ovvio pensare che tale mancato riconoscimento nei contratti di lavoro di una specifica professionalità penalizza fortemente, anche da un punto di vista strettamente economico, un gran numero di lavoratori intellettuali che hanno invece costruito, a livello di formazione universitaria, anche specifici profili di carattere tecnico-scientifico.

Inutile sottolineare come il mancato riconoscimento ai tre livelli sopra indicati della professione comporti una serie di problemi che sono purtroppo tuttora molto radicati:

a) come possono essere gestite la fasi del reclutamento e della ricerca del personale in campo bibliotecario;

b) come possono essere garantite corrette ed efficienti forme di gestione di servizi bibliotecari e del loro doveroso "controllo di gestione", se non c'è riconoscimento di professionalità e di preparazione specifica;

c) come possa essere rispettato il diritto alla professione, con il conseguente riconoscimento anche "economico" nei contratti di lavoro.

E' anche opportuno richiamare il punto di vista espresso dall'Unione Europea sull'importanza del ruolo e dei profili professionali degli operatori nel settore dei servizi informativi, sempre più permeati dall'uso delle nuove tecnologie (ITC). In un documento del 1998, fatto predisporre dal Consiglio d'Europa, "Le Raccomandazioni sul lavoro culturale nella società dell'informazione: i nuovi profili e competenze professionali per gli esperti dell'informazione e gli operatori della conoscenza che operano nelle industrie e nelle istituzioni culturali ", sono ben messi in evidenza gli elementi di fondo che devono garantire il lavoro prodotto:

- la specificità dei profili professionali nell'ambito delle ITC (International Technology Communication), che sono definiti come un insieme di caratteristiche peculiari in particolari ambiti professionali e che richiedono una serie di competenze chiave acquisite nel corso di una formazione sistematica, finalizzata a preparare le persone ad accogliere le sfide inerenti i doveri professionali specifici loro assegnati;

- le competenze degli operatori, definite come un insieme di conoscenze e capacità che permettono al lavoratore di orientarsi facilmente in un ambito professionale e di risolvere i problemi che sono legati al suo ruolo professionale;

Afferma ancora il citato documento UE che "*gli esperti dell'informazione e gli operatori della conoscenza hanno il compito di mediare tra le fonti dell'informazione, i fornitori dell'informazione, gli utilizzatori dell'informazione e le tecnologie informative. Come mediatori essi devono essere dotati di competenze chiave in termini di abilità tecniche nel campo delle ITC, consistenti nell'organizzare l'informazione e nel renderla recuperabile, e di abilità sociali e professionali consistenti nell'elaborazione dell'informazione in accordo con i bisogni dei fornitori e degli utilizzatori*".

E' nota a tutti la storica assenza di un progetto politico dello Stato italiano nel settore delle

biblioteche, così in contrasto con gli altri grandi paesi europei che hanno invece individuato in queste strutture un sicuro elemento di crescita sociale e civile della collettività, puntando decisamente sull'investimento per la conoscenza e le intelligenze.

Alla ricchezza delle risorse documentarie possedute non corrisponde certo una razionale ed efficiente organizzazione delle biblioteche, frammentate invece in tipologie istituzionali di enti proprietari, prive di una qualsiasi autonomia gestionale dei servizi e dove la professionalità degli operatori non è ritenuto elemento necessario che deve stare a fianco sia del potere politico che ha funzioni di indirizzo, e sia dell'attività amministrativa e gestionale, che dovrà adottare sempre più modelli di efficienza e funzionalità, anziché di burocratismo.

Oggi alcune ragioni forti devono essere evidenziate e proposte all'intelligenza e all'attenzione di chi, istituzionalmente ai vari livelli, ha la responsabilità politica di un progetto generale per la crescita culturale e quindi civile di questo paese; ragioni che, ancora più marcatamente, denunciano una grave lacuna da colmare e la necessità che anche in Italia la figura del bibliotecario emerga nella specificità di una professione forte e importante:

a. I servizi informatici e culturali sono strumenti essenziali nell'odierna società italiana per la garanzia di un equilibrato sviluppo civile e sociale. Il rapido sviluppo delle telecomunicazioni e delle tecnologie informatiche sta rivoluzionando l'organizzazione della vita sociale; la libertà e i diritti fondamentali dei cittadini sono rimessi in discussione dalla quantità e dalla velocità delle informazioni e delle notizie e i cittadini stessi stanno prendendo sempre più coscienza del proprio diritto di accesso all'informazione e alla conoscenza, in un ambito di pluralismo e di democrazia.

b. L'importanza della gestione competente ed efficace dei servizi al cittadino: in questi ultimi anni, grazie alla maggiore consapevolezza acquisita dalla collettività circa i propri diritti di accesso e fruizione dei servizi pubblici, è stato profondamente rivoluzionato il quadro normativo, che ha riportato al centro dell'attività amministrativa la questione dell'efficacia dell'efficienza e del controllo/valutazione dei servizi per i cittadini. E' sempre più essenziale garantire la qualità. Investire denaro pubblico (e privato) in beni e servizi informativi e culturali non è sufficiente ad allargare il mercato della cultura. L'espansione dei consumi va sostenuta migliorando la qualità dei servizi. Per usare una formula forse ormai un pò logora, bisogna che anche i bibliotecari imparino a gestire il patrimonio culturale con un ottica di tipo imprenditoriale; più in generale, organizzare una biblioteca, un museo, un teatro stabile, ecc. comporta attività e iniziative che oggi richiedono preparazione e professionalità ed è indispensabile formare al riguardo figure professionali dotate di competenze specializzate.

c. La presenza e il peso delle biblioteche tra i servizi culturali: nessuno può negare la crescita e lo sviluppo che le biblioteche italiane hanno saputo realizzare in questi ultimi vent'anni: il progetto SBN nell'ambito delle biblioteche più importanti e significative della nazione; lo sforzo degli enti locali per garantire, a buoni livelli, la biblioteca pubblica di base per l'accesso indifferenziato e non specialistico alle informazioni e ai documenti; la crescita di importanza per ruoli e funzioni che le biblioteche d'università e scolastiche stanno maturando. Sono queste le situazioni di fatto che hanno portato le biblioteche italiane vicine ad un possibile recupero di quegli standard europei spesso vissuti come un'impossibile sfida.

d. La progressiva e inevitabile tecnologizzazione dell'attività bibliotecaria: i bibliotecari stanno oggi vivendo la necessità di un rapido adeguamento professionale di fronte alla comparsa, dilagante, dei nuovi strumenti tecnologici di organizzazione e gestione delle informazioni e dei documenti. Non è più pensabile che questa professione possa essere appiattita sulla dimensione burocratica e impiegatizia, senza dare l'opportuna attenzione alla progressiva tecnologizzazione di questa professione. Relativamente all'importanza di una professionalità finalizzata al trattamento dell'informazione e della documentazione prodotta oggi sempre più abbondantemente tramite le nuove tecnologie informatiche, nell'ottobre 1998 la Commissione Cultura del Consiglio l'UE ha predisposto un documento in forma di Raccomandazione sul lavoro culturale nella società dell'informazione dal titolo "*I nuovi profili e competenze professionali per gli esperti dell'informazione e gli operatori della conoscenza che operano nelle industrie e nelle istituzioni culturali*".

2. Il riconoscimento della professione in Italia

Il quadro giuridico delle professioni a cui siamo abituati in Italia è un quadro rigido con un forte controllo pubblico: il riconoscimento giuridico comporta l'istituzione di un albo e di un ordine, ai cui appartenenti viene riservata una certa attività. In ogni caso, il riconoscimento comporta esclusività e unicità.

Le professioni riconosciute nel nostro paese e dotate di albi o elenchi tenuti da ordini o collegi professionali risultano in numero di 26, più o meno note e più o meno numerose (dai 104 agenti di cambio ai 318.000 medici). Complessivamente oltre 1,5 milioni di persone (1.587.884 indagine 1997), di cui la metà nelle professioni sanitarie (300mila medici e altrettanti infermieri, poi odontoiatri, farmacisti, ostetriche, ecc.) e due altri grandi settori equivalenti delle professioni tecniche (ingegneri, geometri, architetti, geologi, chimici, agronomi, ecc.) e di quelle giuridico-economiche (avvocati, commercialisti, notai, ragionieri, consulenti del lavoro, ecc.).

A queste si potrebbero affiancare altre categorie che dispongono di un albo ma non di un ordine (rappresentanti di commercio), che hanno avviato ipotesi di riconoscimento (interpreti, fisioterapisti, amministratori di condominio, ecc.), o che, come gli insegnanti, uniscono aspirazioni di fresca data a meccanismi (per quanto sui generis) di abilitazione.

Si è fatta strada quindi anche in Italia, per un complesso di ragioni (direttive europee, maggiore attenzione alla concorrenza e al mercato con la creazione di un'apposita Authority, clima sfavorevole), l'idea di una **riforma all'europea** delle professioni.

Un elemento di rilievo sociale è la forte pressione delle associazioni che rappresentano professioni non riconosciute, manifestatasi soprattutto con la presentazione in Parlamento di decine di proposte di legge in questo senso, modellate sostanzialmente sugli ordini tradizionali.

Per rispondere a questa esigenza in maniera socialmente utile, ossia elevando qualità e garanzia delle prestazioni senza produrre monopoli o rendite di posizione, il CNEL (organo costituzionale rappresentativo delle parti sociali) ha cominciato a lavorare, nel 1996, intorno a una **proposta di legge quadro** sulle professioni non riconosciute, che affrontasse il problema globalmente, ossia fissando dei criteri generali di riconoscimento e la relativa procedura.

3. La deontologia della professione bibliotecaria

Il codice di deontologia professionale é un corpus di regole di autodisciplina predeterminate dalla professione e vincolanti per gli iscritti e la loro condotta professionale.

Le ragioni per cui le professioni si danno codici etico-deontologici possono essere così sintetizzate:

- . - per **contemperare l'autonomia professionale con gli interessi dei fruitori** delle prestazioni; da sottolineare come l'autonomia è una delle caratteristiche costitutive delle professioni, insieme al sapere specialistico;
- . - per promuovere **alti standard** di pratica professionale;
- . - per fornire ai membri della professione punti di riferimento ai fini dell'**autovalutazione**;
- . - per stabilire un quadro di comportamenti e responsabilità che aiutino a costruire l'**identità professionale** e aumentare il senso di appartenenza alla comunità professionale;
- . - per consentire lo sviluppo di una maggior **consapevolezza individuale e sociale** e una coscienza dell'importanza degli aspetti valoriali della professione, che si fonda su:
 - . ♣ elevati standard di competenze rigorosamente certificate;
 - . ♣ l'autonomia nell'esercizio professionale;
 - . ♣ presenza di organi rappresentativi;
- . - infine, perché attraverso la sua **capillare promozione**, è valorizzata l'immagine sociale della professione presso l'opinione pubblica e tutti i cittadini.

Il codice deontologico, che tutte le professioni, soprattutto quelle più radicate e che trovano un riconoscimento giuridico negli Ordini professionali, non ha forza di legge, ma rappresenta uno strumento di "moral suasion" e di autocontrollo per gli iscritti all'Ordine o per i soci dell'Associazione.

Il codice è ormai ritenuto uno strumento irrinunciabile soprattutto nei paesi ad alto sviluppo socio-economico, ove l'etica del lavoro è ricercata e voluta, quale garanzia per la continuità e il

radicamento delle prestazioni messe in atto.

In conclusione, il codice è ritenuto una caratteristica necessaria per un paese che voglia essere:

- **democratico**, in cui è presente la libera espressione dell'individualità; ha istituzioni che consentano l'allineamento di critica e crescita della conoscenza; garantisce la trasparenza della scelta delle classi dirigenti; difende la "laicità" e garantisce la moralità dei comportamenti;
- **laico**, che collochi sullo stesso piano tutte le espressioni della conoscenza, concedendo ad esse di esercitare un'influenza in rapporto alla propria rilevanza sociale in un assoluto, rigoroso rispetto delle autonomie reciproche;
- **libero**, dove una società "liberale" deve dare risposte ai problemi etici in modo diverso da quello scelto da una qualsiasi società "non democratica", sia essa di tipo teocratico, autoritario, tradizionale.

4. L'Associazione Italiana Biblioteche

E' l'associazione professionale dei bibliotecari italiani. L'AIB ha sempre prestato specifica attenzione al problema di fondo dei bibliotecari italiani: il riconoscimento "giuridico" della professione.

> **Statuto:** nella sua versione vigente è quello modificato l'ultima volta dall'assemblea straordinaria dei soci svoltasi a Firenze nel novembre 2007. Ma fu l'Assemblea dei soci tenutasi a Trieste, nel novembre 1996, che decise la prima significativa riforma statutaria, fissando il diritto di socio, con voto attivo e passivo, alle sole persone e non più agli enti e alle istituzioni bibliotecarie. E' invece nella riforma statutaria del 2007 che, per quanto riguarda la deontologia, l'AIB ha deciso una più marcata attenzione a questo aspetto. Questo è lo " *Scopo sociale*" (art. 2):

"L'AIB, che aderisce all'IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) e promuove l'affermazione dei principi contenuti nel Manifesto UNESCO sulle biblioteche pubbliche, persegue le seguenti finalità di natura professionale, scientifica e culturale:

- a) promuovere l'organizzazione e lo sviluppo in Italia delle biblioteche e di un servizio bibliotecario, che tenga in crescente considerazione le esigenze dell'utenza;*
- b) svolgere il ruolo di rappresentanza professionale in ogni ambito culturale, scientifico, tecnico, giuridico e legislativo, per tutto quanto può concernere l'esercizio della professione e una migliore organizzazione dei servizi bibliotecari e di documentazione;*
- c) promuovere, sostenere e sviluppare ogni azione utile a garantire una qualificata formazione professionale;*
- d) fornire ai propri associati supporti scientifici e tecnici per l'aggiornamento professionale permanente;*
- e) contribuire in ogni sede agli orientamenti ed alle scelte di politica bibliotecaria;*
- f) promuovere il rispetto dei principi deontologici della professione;*
- g) tutelare la dignità e la specificità professionale del bibliotecario.*

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate, l'AIB ricerca e promuove confronti e collegamenti con le forze sociali, culturali, politiche, sindacali, economiche, imprenditoriali, nonché dell'istruzione e della ricerca e coopera con altre associazioni europee e con organismi comunitari e internazionali."

> **Il Codice deontologico del bibliotecario:** è un codice etico, approvato dall'Assemblea dei soci tenuta a Napoli nell'ottobre 1997, che impegna il bibliotecario in quanto professionista e non è un codice di norme giuridiche. Al Codice hanno l'obbligo di conformarsi i membri dell'Associazione italiana biblioteche, che è guida professionale e garante sia per i bibliotecari che per le realtà esterne. Il Codice deontologico del bibliotecario rappresenta lo statuto dell'autonomia della professione. Il Codice deontologico stabilisce i doveri del bibliotecario nei confronti dell'utente e della professione.

E' diviso in tre parti: - *Doveri verso l'utente;* - *Doveri verso la professione;* - *Doveri verso i documenti e le informazioni.*

4.1. Strutture e attività dell'AIB per la professione e il lavoro in biblioteca

Oltre alla documentazione istituzionale sopra indicata, al fine di perseguire i dichiarati obiettivi riferiti alla difesa e al riconoscimento professionale degli associati, l'Aib ha inoltre dato vita a organismi e strutture a carattere continuativo, oltre a una molteplicità di iniziative, quali

Congressi, Conferenze organizzative, Convegni, Campagne, ecc., documentate sul sito web dell'associazione. Ma in particolare si veda:

- L'**Osservatorio lavoro**. Costituito nel 1998, è stata una prima, parziale risposta alle molte sollecitazioni e richieste che diversi soci hanno indirizzato all'Associazione per una specifica attenzione ai problemi sul lavoro legati al riconoscimento e al rispetto della competenza e della dignità professionale. La presenza di questa struttura di attenzione e di marcamento si è resa ancor più necessaria nel momento in cui l'AIB aveva deciso la costituzione dell'Albo professionale, dando il segno di una maggior caratterizzazione sul fronte della rappresentanza professionale. L'Osservatorio è divenuto operativo dal 1999, come struttura di servizio ai soci, con l'entrata in vigore dei "nuovi" contratti collettivi di lavoro dei vari comparti pubblici nei quali è stato introdotto il nuovo ordinamento professionale.

L'Osservatorio è impegnato a dare piena visibilità, sia interna per i soci, che esterna per i diversi referenti istituzionali e sociali, alle problematiche e alle questioni riferite al personale bibliotecario nei diversi comparti, pubblici e privati, in cui si trova a operare. L'attività dell'Osservatorio non ha logiche e caratterizzazioni di natura sindacali, ma di intervento e marcatura lì dove i servizi bibliotecari sono costituiti e fatti funzionare, al fine di rilevare e denunciare fatti e comportamenti che non riconoscono la professionalità degli operatori.

- L' **Albo professionale italiano dei bibliotecari**. E' stato approvato dall'Assemblea generale dei soci nell'aprile 1998. L'iscrizione all'Albo certifica da una parte la competenza professionale di chi ne fa parte e dall'altra offre agli utenti una certificazione della sua effettiva capacità: è la comunità professionale costituita dall'Associazione italiana biblioteche ad assumersi la responsabilità di questa certificazione.

- L'adesione al **COLAP** (Coordinamento delle Libere Associazioni Professionali). Il CoLAP è costituito attualmente da 169 Associazioni che raggruppano oltre due milioni di professionisti. La finalità è valorizzare le istanze di rappresentanza delle attività professionali e tutelare le esigenze del loro sviluppo nel più ampio quadro del processo di ammodernamento del Paese. Specifico obiettivo da raggiungere è la regolamentazione delle libere Associazioni professionali, in conformità e per la completa attuazione delle direttive CEE92/51 e 89/48 e, dunque, riconoscimento giuridico (sulla base della valutazione dei requisiti di natura organizzativa) della loro capacità di svolgere funzioni di attestazione a garanzia dei consumatori dei requisiti professionali dei propri iscritti, i quali potranno "fregiarsi" di un apposito marchio distintivo di qualità. Le Associazioni professionali riconosciute opereranno senza nessuna esclusiva ed in regime di piena concorrenza.

- **AIB Lavoro – Opportunità di lavoro per bibliotecari**: <http://www.aib.it/aib/lav/lav.htm3>, a cura di Andrea Marchitelli.

- **Come si diventa bibliotecari?** > <http://www.aib.it/aib/contr/ridi3.htm>, a cura di Riccardo Ridi.